

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'8 al 14 maggio 1997)

INDICE

AGOSTINI ed altri: sul programma radiofonico «La voce dei vinti» trasmesso sulla terza rete di Radio RAI (4-03864) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	Pag. 2021	lenticia (4-02615) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>)	Pag. 2037
AVOGADRO: sullo scioglimento del consiglio comunale di Sanremo (Imperia) (4-02213) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>)	2022	sulla chiusura dell'ufficio postale di Mandaradoni (Vibo Valentia) (4-03208) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	2038
BARRILE: sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione a Montevago (Agrigento) (4-03944) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>)	2025	BEVILACQUA ed altri: sul versamento dei contributi agricoli (4-02479) (risp. PINTO, <i>ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali</i>)	2039
BATTAFARANO: sull'Albo nazionale costruttori di Trento (4-02249) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>)	2026	BORNACIN: sull'aeroporto Mossi di Novi Ligure (Alessandria) (4-00343) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>)	2040
BATTAFARANO, LORETO: sul memoriale del comandante dei vigili urbani di Taranto, colonnello Vincenzo Di Battista (4-02003) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>)	2028	sui titoli professionali marittimi (4-00345) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>)	2041
BESOSTRI: sul traffico lungo l'asse stradale Milano-Lecco (4-04807) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>)	2035	BORTOLOTTI: sulla posizione giudiziaria del sindaco del comune di Tezze sul Brenta (Vicenza) Rocco Battistella (4-03293) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>)	2042
BEVILACQUA: sulla pubblicazione delle delibere della giunta provinciale di Vibo Va-		BORTOLOTTI, SARTO: sul recepimento della direttiva europea «Habitat» (4-01281) (risp. CALZOLAIO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i>)	2044
		BOSI: sulla concessione di agevolazioni da parte delle Ferrovie dello Stato (4-01865)	

(risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>) Pag. 2045	COSTA: sulla concessione di agevolazioni tariffarie da parte delle Ferrovie dello Stato spa ai lavoratori meridionali assunti da imprese aderenti alla Confindustria-Federazione dell'industria Emilia-Romagna (4-01860)
sullo scioglimento del consiglio comunale di Monsummano Terme (Pistoia) (4-02570) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 2046	(risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>) Pag. 2065
sul divieto di effettuare la manifestazione indetta dalla Federazione degli autotrasportatori italiani per il 7 novembre 1996 a Roma (4-03032) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 2047	sulle dimissioni del dottor Antonio Giuncato, direttore generale della finanza locale (4-02118) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 2068
BRUNO GANERI: sui diplomati in didattica della musica (4-03390) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) (*) 2047	sull'obbligo di iscrizione al registro delle imprese (4-02671) (risp. PINTO, <i>ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali</i>) 2069
sui messi di conciliazione (4-03943) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 2049	COZZOLINO: sulla barriera autostradale a Nocera Inferiore (4-03746) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) 2071
BRUNO GANERI ed altri: sui messi di conciliazione (4-02652) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 2050	DANIELI: sull'opportunità di informare l'elettore sull'attività del proprio rappresentante in Parlamento (4-03922) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 2074
BUCCIERO: sulla criminalità nel Borgo antico di Bari (4-00779) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 2052	DE CORATO: sull'aggressione avvenuta all'Università statale di Milano da parte di un gruppo di autonomi contro studenti del FUAN (4-00227) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 2075
CALLEGARO: sul licenziamento di alcuni lettori di lingua straniera presso l'Università di Verona (4-02533) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 2053	sulla produzione di una <i>soap-opera</i> presso la RAI di Napoli (4-02331) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 2076
CARUSO Antonino: sulla tassazione delle somme percepite illegittimamente (4-03106) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 2055	sulla società Luxvide (4-02332) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 2079
CIRAMI: sulla ditta Attilio Tedesco di Agrigento e le importazioni di banane da paesi terzi (4-04550) (risp. CABRAS, <i>sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero</i>) (**) 2057	DE LUCA Athos: sul ritardo nell'intervento di pulizia, da parte della Società autostrade, della neve caduta negli ultimi giorni del mese di dicembre 1996 (4-03568) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) 2081
COLLA: sulla richiesta di iscrizione anagrafica per cambio di residenza (4-00938) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 2059	DEMASI, COZZOLINO: sul piano di edilizia economica e popolare di Amalfi (4-02635) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) 2082
CORTIANA: sulla nomina del direttore del Parco nazionale dello Stelvio (4-05236) (risp. CALZOLAIO, <i>sottosegretario di Stato all'ambiente</i>) 2060	DOLAZZA: sul risarcimento a favore dei genitori di Luigi Gherri, ucciso ad undici anni

(*) Tale risposta integra quella già pubblicata nel fascicolo n. 31 del 17 aprile 1997.

(**) Tale risposta integra quella già pubblicata nel fascicolo n. 32 del 30 aprile 1997.

14 MAGGIO 1997

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 34-35

da un'auto (4-01634) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) Pag. 2084	MANZI ed altri: sull'emissione di un francobollo in memoria di don Giuseppe Morosini (4-04661) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) Pag. 2105
sui suicidi nelle strutture carcerarie italiane (4-02884) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 2087	MANZI, MARCHETTI: sulla multa comminata nel comune di Susa (Torino) a cittadini che diffondevano volantini (4-01740) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 2105
FUMAGALLI CARULLI ed altri: sulla partecipazione di aziende pubbliche prive di iscrizione all'Albo nazionale costruttori a gare di appalto pubbliche (4-02746) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) 2088	MARRI: sulla superstrada E78 Grosseto-Fano (4-03431) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) 2107
FUSILLO: sulle risorse idriche (4-03752) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) 2090	MEDURI: sulla TV privata denominata Telemelito (4-02849) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 2108
IULIANO: sulle elezioni amministrative svoltesi a Ravello (Salerno) (4-03105) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 2092	MELUZZI: sulle dimissioni dei consiglieri comunali (4-01838) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 2109
LAURO: sulla tutela dell'ambiente marino (4-01629) (risp. CALZOLAIO, <i>sottosegretario di Stato all'ambiente</i>) 2092	MICELE: sull'assunzione di un elettricista da parte della sede RAI di Potenza (4-02871) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 2111
sulla chiusura dell'ufficio postale di Serrara Fontana (Ischia) (4-03467) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 2094	MICELE ed altri: sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria (4-03681) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) 2113
LAURO ed altri: sul piano urbano di traffico (4-05276) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) 2095	MONTELEONE: sul livello economico differenziato per i dipendenti del comune di Bernalda (Matera) (4-00915) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 2114
sul piano urbano di traffico (4-05277) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) 2097	MONTELEONE ed altri: sulla sede regionale RAI della Basilicata (4-03003) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 2117
LO CURZIO: sulla chiusura delle stazioni di Avola, Noto e Rosolini (Siracusa) (4-01020) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>) 2098	MURINEDDU: sul servizio escavazione porti (4-00957) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>) 2118
MACERATINI: sull'assunzione di conducenti di automezzi speciali presso il Ministero di grazia e giustizia (4-03187) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 2099	NOVI: sull'inchiesta sui presunti finanziamenti del banchiere Pacini Battaglia (4-01970) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 2120
MAGNALBÒ ed altri: sulla notizia di stampa circa l'esistenza di un numero telefonico tramite il quale è possibile verificare se il proprio apparecchio telefonico è sotto controllo (4-02481) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 2101	sull'inchiesta sui presunti finanziamenti del banchiere Pacini Battaglia (4-02045) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 2121
MANIERI: sui messi conciliatori (4-04312) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 2103	

AGOSTINI, ZILIO, MONTICONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Per conoscere:

se siano a conoscenza del programma radiofonico «La voce dei vinti» che Radio Rai sta trasmettendo da alcuni giorni sulla terza rete, alle ore 19,45, e di cui sono previste ulteriori puntate;

se siano a conoscenza che detto programma, basato su interviste a ottanta ex membri delle Forze armate della Repubblica sociale italiana, incorre frequentemente nei reati di vilipendio alla Resistenza, alle istituzioni repubblicane e alla figura del Capo dello Stato, descritto nella seconda puntata, da un ex ufficiale della X Mas, come «magistrato opportunistico e di comodo»;

se siano a conoscenza che detto programma lascia parlare a ruota libera alcuni personaggi che, combattendo a fianco dei nazisti, si resero responsabili di eccidi di cittadini inermi e che per tali reati sono stati regolarmente processati e condannati;

se siano a conoscenza che detto programma è infarcito di menzogne e di distorsioni di una verità ormai acclarata e indiscussa sulle vicende della più recente storia d'Italia;

se non ritengano, infine, opportuno intervenire affinché sia bloccata immediatamente la trasmissione di detto programma, che entra nelle case degli italiani, turbando profondamente le coscienze, proprio in un momento in cui l'alta parola del Presidente della Repubblica e del Presidente della Camera ha, al contrario, indicato la strada di una riconciliazione nazionale basata sul mantenimento della memoria e sulla verità storica e mentre Giovanni Paolo II, nell'omelia tenuta il 1° gennaio 1997 a San Pietro ha affermato che «perdono non vuol dire azzeramento della memoria. Perdono non vuol dire travisamento della verità storica».

(4-03864)

(23 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si fa presente che la legge 1° aprile 1975, n. 103, recante norme sulla diffusione radiofonica e televisiva, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante si è provveduto ad interessare la predetta concessionaria la quale ha riferito che il programma «Le voci dei vinti» è trasmesso da Radiotre in una collocazione serale dedicata alla cultura.

Alla divulgazione è dedicato, invece, lo spazio dalle ore 13,30 alle ore 14 su Radiouno, durante il quale è andata in onda nel 1996 in occa-

sione dei cinquant'anni del *referendum* che portò alla proclamazione della Repubblica la serie in 133 puntate «La nostra Repubblica».

La RAI ha precisato che «Le voci dei vinti» è un programma di carattere storico che raccoglie le testimonianze inedite degli ultimi superstiti della Repubblica sociale italiana; l'autore ha una consolidata esperienza nella realizzazione di documentari televisivi di argomento storico mentre i consulenti, Giano Accame e Claudio Pavone, che commentano le testimonianze di ogni puntata, assicurano un pieno equilibrio di giudizio.

La messa in onda de «Le voci dei vinti», ha aggiunto la concessionaria, è stata preceduta da una puntata interamente dedicata alla presentazione della serie nel corso della quale i consulenti hanno dibattuto le maggiori questioni inerenti alle forze armate della Repubblica sociale italiana e a quanti vi si arruolarono.

La RAI, nel sottolineare che il programma in questione non intende in alcun modo fornire risposte o interpretazioni storiche ma dare spazio a singole personali opinioni, ha precisato che, nel corso del programma, non vi è mai alcuna forma di partecipazione o di assenso per le affermazioni raccolte che al contrario, sono sottoposte, in chiusura di ogni puntata, ad una attenta e critica valutazione e ad una puntuale contestazione delle dichiarazioni non corrispondenti ai fatti accertati.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(23 aprile 1997)

AVOGADRO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nell'aprile del 1995 con decreto del Presidente della Repubblica veniva sciolto il consiglio comunale di Sanremo (Imperia);

che avverso questo provvedimento il sindaco Davide Oddo, parte in causa, aveva opposto ricorso al TAR;

che nelle more di questa controversia l'11 novembre 1995 si sono svolte a Sanremo le nuove elezioni amministrative con l'insediamento del sindaco Giovenale Bottini;

che la sentenza del TAR, relativa al ricorso del sindaco Davide Oddo, ha definito illegittimo lo scioglimento del consiglio comunale disposto con decreto del Presidente della Repubblica nella primavera del 1995,

si chiede di sapere in che modo il Ministro in indirizzo intenda muoversi nell'ambito delle problematiche sopra esposte sia per far uscire al più presto Sanremo da questa penalizzante situazione di stallo amministrativo sia per salvaguardare i diritti del sindaco Davide Oddo, in maniera affrettata e superficiale privato delle sue prerogative, con grave danno della sua immagine e di quella del movimento che sosteneva la sua amministrazione.

(4-02213)

(8 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Con sentenza depositata il 1° ottobre 1996 il TAR della Liguria ha pronunciato l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica, in data 12 maggio 1995, di scioglimento del consiglio comunale di Sanremo, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, lettera *b*), n. 2, della legge n. 142 del 1990.

Per effetto del provvedimento di scioglimento, al tempo impugnato, in ordine al quale il TAR con pronuncia cautelare del 15 giugno 1995 aveva rigettato l'istanza di sospensione della esecuzione, nel comune di Sanremo si sono svolte le consultazioni amministrative in data 19 novembre-3 dicembre 1995 con l'elezione del sindaco e del consiglio.

In ordine alla problematica conseguente alla decisione del TAR, con particolare riguardo alla esecuzione della sentenza, questo Ministero ha espresso l'avviso che la medesima non possa incidere sulla *legitimitas ad officium* della nuova amministrazione, atteso che le consultazioni elettorali si sono regolarmente svolte ed il loro esito non ha formato oggetto di alcuna impugnativa.

L'unico rimedio per inficiare il risultato elettorale sarebbe stato quello previsto dalle vigenti norme di legislazione elettorale in tema di contenzioso, che nella fattispecie non sono state azionate, mentre potevano essere invocate davanti al competente tribunale in due diversi momenti, e cioè sia all'atto dell'indizione dei comizi elettorali, sia al momento della proclamazione degli eletti.

L'orientamento assunto dall'amministrazione tiene pur conto del principio della portata caducante dell'annullamento di un provvedimento amministrativo, in virtù del quale, se un provvedimento costituisce l'unico presupposto rispetto ad un atto consequenziale, l'annullamento del primo non determina, a carico del secondo, un semplice vizio di illegittimità da far valere in sede giurisdizionale, ma l'impossibilità che l'atto susseguente possa spiegare un qualsiasi effetto, in quanto privato del suo oggetto (si tratta della nota distinzione tra invalidità che importa la caducazione diretta degli atti successivi e invalidità invalidante che vizia gli atti consecutivi ma che richiede, per essere dichiarata, un'apposita impugnativa degli stessi).

Nel rapporto sul decreto di scioglimento del consiglio comunale – procedimento elettorale per il rinnovo degli organi, la consequenzialità è in linea teorica soltanto eventuale. A dire il vero, si potrebbe parlare più correttamente di «procedimenti» a collegamento eventuale, atteso che l'atto introduttivo del procedimento elettorale – decreto di convocazione dei comizi elettorali – viene attivato al concretarsi oggettivo della necessità di rinnovo degli organi e prescinde dalle cause che hanno indotto quella necessità: scadenza naturale della consiliatura, annullamento delle elezioni, scioglimento del consiglio comunale.

Come tale, il decreto *de quo* è atto autonomo, la cui vitalità non può essere travolta dalla caducazione di un atto presupposto, quale il provvedimento di scioglimento, che ha determinato in via meramente occasionale la situazione di necessità di avvio della procedura elettorale.

Conforta la opinione espressa il carattere affatto «speciale» del giudizio elettorale.

Nel procedimento giurisdizionale elettorale sono state riscontrate con chiarezza (parere del Consiglio di Stato - sezione I, n. 3007/75 del 25 maggio 1979) particolarità che attengono non solo agli aspetti formali bensì ad elementi che costituiscono la manifestazione esteriore di una specialità propria della sostanza del giudizio: termini-procedure-autorità giudicante-conclusione del giudizio.

La peculiarità del giudizio, per la quale la legge ha approntato uno speciale sistema di tutela giurisdizionale, non consente di poter accedere alla tesi della invalidità caducante che travolge automaticamente gli effetti prodotti dall'atto presupposto annullato.

Le considerazioni che inducono a ritenere che la sentenza non tocchi in alcun modo le nuove elezioni del sindaco e del consiglio comunale di Sanremo sono suffragate dalla giurisprudenza amministrativa più recente (Consiglio di Stato - sezione V n. 447 del 7 maggio 1994), la quale si è espressa nel senso che la sentenza di annullamento di un atto presupposto non comporta la caducazione automatica degli effetti di un atto consequenziale che abbia conferito ad un soggetto un'utilità od uno *status*.

Infatti, i nuovi eletti, a seguito di un procedimento elettorale autonomo, sono titolari di un diritto alla «carica» che scaturisce direttamente dalla volontà popolare e che non può essere intaccato se non in virtù di una espressa pronuncia giurisdizionale che censuri direttamente e specificamente tale investitura.

Infine, a fugare ogni ulteriore perplessità va considerata la vigenza del decreto-legge n. 550 del 1996 che ha previsto, da un lato, l'immediata efficacia delle dimissioni e, dall'altro, la possibilità della surrogazione subordinata alla composizione del consiglio comunale nel *quorum* strutturale di metà dei consiglieri assegnati.

L'ipotetico reinsediamento della precedente compagine amministrativa, nella residua composizione di 13 consiglieri su 30 assegnati, concretizzerebbe in ogni caso l'ipotesi disciplinata dall'articolo 1 del predetto decreto con il conseguente scioglimento del medesimo organo.

Al quadro sin qui delineato ben si attaglia anche la recente posizione del Consiglio di Stato che, in sede cautelare, ha sospeso l'esecuzione delle sentenze di annullamento rispettivamente di un decreto di scioglimento, del decreto di indizione dei comizi elettorali e della proclamazione degli eletti (tutti atti autonomamente e separatamente impugnati) ritenendo, «quanto al *periculum in mora*, che in attesa del necessario approfondimento nella sede del merito, nella attuale sede cautelare non può non tenersi conto, ai fini della gestione del comune nel periodo interinale, della volontà popolare».

Si è in attesa della decisione di merito del Consiglio di Stato, in sede di appello.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile

NAPOLITANO

(2 maggio 1997)

BARRILE. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.*

– Premesso:

che il processo di urbanizzazione primaria nelle aree della ex baraccopoli del comune di Montevago, in provincia di Agrigento, da tempo si è interrotto causando gravi disagi ai cittadini residenti;

che il progetto di realizzazione della rete fognaria gestito dal provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia suscita delle perplessità presso l'amministrazione comunale in quanto non tiene conto dei fabbricati e dei piani stradali esistenti, del collegamento alla rete fognaria preesistente, della realizzazione concomitante della rete di distribuzione del gas metano;

che il sindaco ha richiesto una modifica dei punti critici del progetto, un raccordo tra il provveditorato alle opere pubbliche e l'azienda gas di Palermo e la concessione delle opere di urbanizzazione in questione; tali richieste non hanno trovato accoglimento ed inoltre la ditta appaltatrice ha dichiarato di considerare risolto il contratto, sospendendo, così, i lavori;

che dette opere di urbanizzazione necessitano di urgente ed immediata esecuzione al fine di rimuovere le cause di invivibilità cui è sottoposta la cittadinanza,

si chiede di sapere cosa intendano fare il Governo e il Ministro in indirizzo per sbloccare questa situazione di stallo e soddisfare le legittime esigenze ed aspettative dei cittadini.

(4-03944)

(29 gennaio 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto, il provveditorato alle opere pubbliche di Palermo ha riferito che il processo di urbanizzazione primaria di Montevago si è interrotto a causa dell'abbandono dei lavori da parte dell'impresa esecutrice.

Attualmente è in corso la procedura per la rescissione del contratto con l'impresa inadempiente e successivamente si dovrà provvedere ad indire nuova gara per la ripresa dei lavori.

Per quanto concerne la sistemazione della rete fognaria, il citato provveditorato ha precisato che il progetto relativo, regolarmente approvato ed eseguito, comporta per tali reti una profondità dal piano stradale tale da non consentire l'agibilità di eventuali scantinati; nella ricostruzione dei privati sono stati realizzati molti vani al di sotto del piano stradale, per l'agibilità dei quali sarebbe sufficiente dotare tali vani di pompe di sollevamento sino alla quota delle fognature.

L'amministrazione comunale, invece, sostiene che tali reti, già colaudate, fossero ricollocate a maggiore profondità.

Detto istituto ha infine fatto presente di non essere al corrente di alcuna notizia sulla richiesta di raccordo tra il provveditorato stesso e l'azienda gas di Palermo.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

COSTA

(30 aprile 1997)

BATTAFARANO. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che secondo legge (decreto ministeriale 9 marzo 1989, n. 172, articolo 14, n. 6) è possibile ottenere l'iscrizione all'Albo nazionale costruttori anche per «inserimento di direzione tecnica», quindi senza ancora avere eseguito lavori; questo è consentito entro l'importo massimo di 1.500 milioni ed a condizione che:

il direttore tecnico inseritosi nell'impresa richiedente abbia già svolto incarico di direttore tecnico per altra impresa iscritta all'Albo nazionale costruttori per un periodo continuativo di almeno due anni e che si sia dimesso dall'incarico;

che abbia diretto lavori per conto anche di altre imprese esecutrici ed in un periodo anche antecedente un quinquennio dalla data della istanza (articolo 4, n. 7, del decreto ministeriale n. 172 del 1989 e della circolare n. 2411);

che il viceprovveditore dell'Albo nazionale costruttori di Trento ha testualmente affermato che il loro comitato delibera non tenendo conto (pur sapendo che questo non è previsto dal regolamento) dei lavori diretti per conto di altre imprese, ma solo ed esclusivamente dei lavori diretti per conto dell'impresa nella quale il direttore tecnico era iscritto come tale;

ritenuto:

che sia una esclusività arbitraria locale non contemplata nella normativa e che una libera interpretazione non sia consentita a nessun comitato, dovendosi uniformare alle direttive unitarie nazionali del Ministero;

che non è possibile, da parte di un qualsiasi comitato, non ritenere valido l'inserimento nell'impresa istante di un direttore tecnico che certifica:

a) di aver diretto lavori per conto di una impresa iscritta all'Albo nazionale costruttori e della quale è stato egli stesso direttore tecnico per un periodo continuativo superiore ai due anni, poi dimessosi;

b) di aver diretto lavori per altre imprese in un periodo antecedente il quinquennio ed antecedente la sua iscrizione come direttore tecnico nell'impresa di cui al punto precedente,

si chiede di sapere se non si ritenga di impartire immediate istruzioni al comitato di Trento in modo che lo stesso si uniformi alle disposizioni di legge.

(4-02249)

(9 ottobre 1996)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto, il provveditorato alle opere pubbliche per il Trentino e l'Alto Adige, in linea con le disposizioni di cui all'articolo 14 del regolamento emanato con decreto ministeriale n. 172 del 1989, ha fornito le seguenti precisazioni circa l'orientamento del proprio comitato regionale per l'Albo nazionale contratti in materia di direzione tecnica ai fini della normativa di cui sopra.

L'articolo 14, comma 6, del decreto ministeriale 9 marzo 1989, n.172, regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo nazionale dei costruttori, dispone: «Entro gli importi previsti, l'inserimento della direzione tecnica dell'impresa potrà consentire l'iscrizione o la modifica d'iscrizione nelle categorie di cui al decreto ministeriale 25 febbraio 1982, n. 770, soltanto nel caso in cui i soggetti designati abbiano svolto funzioni di direttore tecnico, per un periodo complessivo non inferiore ai due anni, per conto di un'impresa iscritta all'Albo nazionale dei costruttori».

La circolare di questo Ministero n. 2411 dell'11 aprile 1990 stabilisce: «Nell'ipotesi in cui la direzione tecnica produca effetti sulla iscrizione, alla documentazione indicata occorre aggiungere quella comprovante: la permanenza per il periodo non inferiore ai due anni nell'ambito della direzione tecnica di un'impresa di costruzioni iscritta all'Albo nazionale dei costruttori, con la presentazione dei relativi certificati di iscrizione; i lavori diretti per conto di imprese di costruzione riferiti anche ad un periodo anteriore al quinquennio ed attribuibili alle categorie di cui al decreto ministeriale n. 770 del 1982, con l'esibizione dei certificati di rito che contengano l'indicazione dei relativi importi. Per quanto riguarda il requisito di cui all'articolo 14, comma 6 (decreto ministeriale n. 172 del 1989), si precisa che il periodo complessivo non inferiore ai due anni deve essere inteso in senso continuativo».

Sulla base delle surrichiamate disposizioni, quindi, un'impresa può chiedere l'iscrizione o l'aumento dell'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori avvalendosi della capacità imprenditoriale del direttore tecnico.

Secondo il regolamento, la condizione è quella che i soggetti designati abbiano svolto le funzioni di direttore tecnico, per un periodo complessivo non inferiore ai due anni, per conto di un'impresa iscritta all'Albo nazionale dei costruttori.

La circolare ha poi stabilito che il periodo dei due anni deve essere inteso in senso continuativo ed ha precisato che il direttore tecnico deve dimostrare la permanenza nell'ambito della direzione tecnica di un'impresa iscritta all'Associazione nazionale costruttori. La predetta circolare ha inoltre consentito che possano essere prodotti certificati riferiti al periodo anteriore al quinquennio, ma anche in questo caso, si ritiene, come stabilito in precedenza, che i soggetti interessati debbano dimostrare la permanenza nell'ambito della direzione tecnica di un'impresa iscritta all'Albo nazionale costruttori alla quale si riferisce l'esecuzione dei lavori.

Altrimenti si potrebbe arrivare al caso che un soggetto non abbia diretto alcun lavoro durante la permanenza per due anni nella direzione tecnica di un'impresa iscritta all'Albo nazionale costruttori e presenti solo certificati di lavori diretti per conto di altre imprese non iscritte all'Albo nazionale costruttori.

Sulla base di tale interpretazione il comitato regionale per l'Albo nazionale costruttori per il Trentino-Alto Adige, costituito con decreto ministeriale n. 144 del 31 gennaio 1996, ha esaminato e deliberato all'unanimità, a tutt'oggi, su dieci istanze di iscrizione, accogliendone

nove e respingendone solo una nell'adunanza dell'11 settembre 1996, poichè, oltre alla carenza del requisito in parola, non è stato possibile accertare la permanenza nella direzione tecnica, per periodo continuativo di due anni, da parte del soggetto interessato.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(30 aprile 1997)

BATTAFARANO, LORETO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il comandante dei vigili urbani di Taranto, colonnello Vincenzo Di Battista, ha inviato alla procura della Repubblica di Taranto, alla procura generale presso la corte d'appello di Lecce, al procuratore generale presso la sezione distaccata di Bari della Corte dei conti e, per conoscenza, al Presidente della Repubblica, ai Presidenti della Camera e del Senato, ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia il seguente memoriale:

«AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TARANTO

AL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI LECCE

AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE
DEI CONTI DELLA SEZIONE DISTACCATA DI BARI

e, per conoscenza

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

AL MINISTRO DEGLI INTERNI

AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

AL PRESIDENTE DEL SENATO

Io sottoscritto Col. Vincenzo DI BATTISTA, nato a Taranto il 12 luglio 1941 ed ivi residente alla via Ancona n. 25, ed. n. 7, Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Taranto, espongo quanto segue.

Nel 1993 alla guida della città di Taranto, come noto, veniva eletto il geom. Giancarlo CITO.

La mia attività professionale sino a quel momento era stata caratterizzata da assoluta dedizione al servizio ed accompagnata da unanimi ed ampi riconoscimenti dalle varie amministrazioni succedutesi, dal personale tutto della Polizia Municipale e dalla intera cittadinanza.

Dopo un breve periodo di relativa tranquillità con il nuovo governo cittadino, nel gennaio del 1994 il Sindaco mi richiedeva verbalmente la

costituzione di un nucleo di operatori di polizia municipale da destinare unicamente alla sua scorta personale «anche oltre i limiti del territorio comunale».

Non rientrando tale speciale servizio nei compiti istituzionali dalla legge attribuiti alla polizia municipale rifiutavo di aderire a tale richiesta.

Nel febbraio dello stesso anno, inoltre, segnalavo al Prefetto di Taranto, al Sindaco ed al Procuratore presso la Procura Circondariale i disagi in cui il corpo versava a causa della carente situazione dell'organico e gli inadempimenti dei competenti organi amministrativi comunali (all. n. 1).

Nel mese di maggio il Sindaco, con nota dell'assessore competente al ramo, tornava, questa volta per iscritto (all. n. 2), ad insistere nella richiesta di una «scorta di accompagnamento». Tale formale richiesta era, per così dire, supportata da una nota del Prefetto di Taranto con la quale si suggeriva al Sindaco la possibilità di «avvalersi, per forme di protezione individuale, di elementi del corpo di polizia municipale, i quali risultano tutti dotati della qualità di agente di P.S.» (all. n. 3).

Ancora una volta ero costretto ad oppormi a tale richiesta solleciitando, inoltre, un chiarimento sul punto da parte del Prefetto di Taranto (all. n. 4 e 5).

Le reazioni del Sindaco di Taranto a tale mio comportamento furono durissime anche se solo verbali. Mi veniva contestato di aver sollevato inutili problemi a fronte di una nota prefettizia che ben avrebbe, ove ve ne fosse sorta la necessità, giustificare ampiamente la costituzione della «scorta». Il Sindaco, nella detta occasione, non mancò di espletarmi che di ciò «se ne sarebbe ricordato per sempre».

Come era prevedibile da quel momento cominciarono a pervenirmi varie richieste che per il loro specifico contenuto sembravano finalizzate più che ad assecondare esigenze di servizio a crearmi esclusivamente inutili complicazioni e disagi.

Istituito, comunque, «d'autorità» il servizio di accompagnamento, il Sindaco tornava nuovamente ad avanzare richieste di porto d'arma per gli operatori del nucleo. Anche in tale occasione, nel pieno rispetto della legge, il mio parere non poteva che essere contrario (all. n. 6 e 7).

E, mentre vane risultavano le mie richieste inoltrate allo stesso di dare immediate e concrete risposte ai seri problemi del corpo (all. n. 8), si insisteva, sempre e soltanto, sul «servizio di vigilanza all'Ufficio del Sindaco» (all. n. 9), pervenendo, in tal modo, alla costituzione di un nucleo di polizia municipale presso il Palazzo di città (all. n. 10, 11 e 12).

A tali richieste di vigilanza, altre ne seguirono, in relazione a diversi obiettivi di volta in volta assunti dal Sindaco, con conseguenti ed inevitabili problemi per il servizio dal sottoscritto sempre segnalati (all. n. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20).

Dulcis in fundo veniva posto il problema delle c.d. «mazzette di segnalazione» per le quali, nonostante il mio parere tecnico positivo fosse condizionato all'approvazione dell'atto deliberativo da parte del CO.RE.CO, del Commissario del Governo e del Ministero degli interni,

ad esso, per volontà del Sindaco, veniva data immediata esecuzione determinando, in tal modo, il mio coinvolgimento nel processo penale relativo a tale vicenda.

A fine luglio del 1995, esattamente in data 28, nel corso di una riunione del corpo convocata dal Sindaco CITO, alla presenza, quindi, di tutti gli agenti presenti, furono rivolte nei miei confronti pesanti ed ingiustificate accuse. Mi vedevo, quindi, costretto sin da quel momento, a precisare come in realtà tutta l'azione amministrativa avviata nel settore tendesse, chiaramente, a liberarsi della mia presenza al comando del corpo, presenza, evidentemente, ritenuta assai ingombrante e paralizzante rispetto ai metodi ed ai fini, per nulla rispettosi della legge, invece perseguiti dal Sindaco.

La risposta a tali mie dichiarazioni non si faceva attendere ed iniziavano a pervenirmi contestazioni di addebito, chiaramente tutte pretestuose ed infondate (all.ti n. 21, 22, 23 e 24).

Analogo trattamento veniva riservato ad un mio stretto collaboratore, M.ilo SPORTELLI, «reo» di aver verbalizzato quanto verificatosi nel corso della riunione del corpo sopra riferita e di aver accettato spontanee sottoscrizioni di alcuni agenti presenti alla stessa (all. n. 25, 26 e 27).

Si instaurava, quindi, un autentico clima di terrore finalizzato, attraverso un uso strumentale dei poteri di ufficio, alla eliminazione di ogni voce, pur legittimamente, dissenziente.

Il M.ilo SPORTELLI, a titolo di esempio per gli altri, veniva immediatamente trasferito, prima, ed indotto, poi, a chiedere anticipatamente il collocamento a riposo a causa delle continue vessazioni a cui quotidianamente veniva sottoposto.

Nel contempo venivano avviate concrete iniziative tutte tendenti al mio allontanamento dal corpo. Molte erano, inoltre, le sollecitazioni e le pressioni, in tal senso, esercitate nei miei confronti dagli stretti collaboratori del Sindaco. Non mancavano neppure concrete vessazioni al deliberato fine di mettermi in cattiva luce, isolarmi, privandomi della serenità ed autorevolezza indispensabili per l'assolvimento dei miei compiti istituzionali.

Dopo alcuni incontri avvenuti con il vice Sindaco, De Cosmo Gaetano, il consigliere delegato al personale, Vitanza Francesco, all'assessore alla politica municipale, Cellammare Girolamo, all'assessore ai lavori pubblici, Notaristefano Mimmo, estenuato da una ormai impari lotta quotidiana, anche a causa di sopraggiunti problemi di salute, dichiaravo la mia disponibilità ad accettare un incarico speciale temporaneo con esonero dalle sole funzioni operative di comandante del corpo, conservando, per il resto, la titolarità del posto.

Tale nuovo incarico, temporaneo e speciale, mi consentiva, comunque, di risolvere molti dei problemi del corpo di polizia municipale, consistendo: nella ripresa e definizione delle procedure concorsuali per l'assunzione di vigili urbani e nell'avvio del servizio di protezione civile.

Con provvedimento del Sindaco del 14 ottobre 1995, n. 67 (all. n. 28), ricevevo il detto incarico da svolgersi nell'arco di dodici mesi. Per lo svolgimento delle attività affidatemi mi veniva concesso l'utilizzo di una vettura del comando per tutti gli spostamenti necessari con nota N. 7823 del 31 ottobre 1995 (all. n. 29).

Assunto tale nuovo incarico, iniziavo a porre mano alle due procedure concorsuali da tempo avviate e mai definite.

Tale attività determinava l'insorgenza di un ulteriore grave conflitto con il Sindaco Cito che pure, in quel momento, risultava sospeso e dimissionario, come noto, a causa del rinvio a giudizio disposto nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce, dottor Positano, per il delitto di concorso in associazione di stampo mafioso.

Cause del nuovo conflitto erano le gravissime irregolarità riscontrate nella formulazione delle graduatorie già esistenti. Dopo una serie di provvedimenti assunti e tendenti a ripristinare la legalità nell'espletamento delle procedure concorsuali iniziava un fitto carteggio tra me ed il vice sindaco De Cosmo, oramai subentrato al Sindaco Cito, sulla vicenda sulle opportune scelte.

Limitata l'indipendenza e la serenità che il mio ruolo di Presidente della commissione esaminatrice imprescindibilmente richiedeva, inoltravo le mie dimissioni in ordine a tale specifico incarico ed informavo la competente Autorità giudiziaria con un esposto-denuncia reso in data 12 marzo 1996 presso la Questura di Taranto.

A tale mio esposto seguiva anche una interrogazione del senatore Giovanni Battafarano al Ministro degli interni.

In risposta a tali iniziative venivo subito relegato logisticamente in una angusta stanzetta e si procedeva alla revoca dell'assegnazione dell'auto di servizio (all. n. 30)

Così chiusa la vicenda concorso, definita con la nomina di un nuovo presidente, l'espletamento dello stesso e la non ufficializzazione ad oggi del risultato malgrado il lungo periodo trascorso, cominciavo ad interessarmi al problema afferente l'avvio del servizio di protezione civile.

Anche nell'approccio all'espletamento di tale incarico potevo registrare l'assoluta inerzia ed indifferenza da parte dell'Amministrazione. In realtà mi veniva fatto comprendere chiaramente che l'attribuzione «dell'incarico speciale» nascondeva solo la volontà ... di liberarsi dell'incomoda presenza da me costituita.

Ciò nonostante, in data 20 febbraio 1996, rassegnavo, in maniera compiuta, il mio lavoro depositando: una relazione introduttiva all'attivazione del servizio nonché il regolamento generale del servizio comunale di protezione civile (all. n. 31). Chiaramente privo di ogni riscontro da parte dell'Amministrazione rimaneva tale mio impegno

A seguito del provvedimento di rimozione del Sindaco facente funzioni, De Cosmo, avvenuto con decreto del Ministro degli interni, si insediava il Commissario Prefettizio, dottor Francesco Leopizzi.

Venivo da questi subito convocato. Preso atto della paradossale situazione nella quale versavo ed animato dall'intento di ripristinare lo

stato di legalità violato nella precedente gestione dell'amministrazione comunale, lo stesso mi anticipava un imminente provvedimento di ripresa della mia attività operativa di Comandante del Corpo di polizia municipale anche alla luce della avvenuta definizione di ogni attività relativa allo «speciale incarico» assegnatomi. Tale incontro si svolgeva alla presenza del segretario generale, dott. Pennacchia Giuseppe.

Trascorsi alcuni giorni dal citato incontro, non avendo ricevuto l'annunciato provvedimento, contattavo il dott. Leopizzi. Questi, in tutta franchezza, mi confessava che all'effettivo reinsediamento nel mio ruolo si opponevano alcuni non meglio chiariti impedimenti.

A tal fine mi prospettava la necessità di un incontro con l'allora candidato sindaco, De Cosmo (vice sindaco uscente) per alcune chiarificazioni

Pur non comprendendo nè condividendo le ragioni di tale incontro con cittadini non più ricoprenti alcuna pubblica carica, dichiaravo la mia disponibilità.

L'incontro avveniva a Palazzo di Città, anche alla presenza dell'assessore uscente Rotolo Vito.

A seguito di tale incontro il dottor Leopizzi, in data 19 giugno 1996 disponeva, con provvedimento n. 24/Reg. Gab., il mio rientro in servizio, quale Comandante della P.M., entro e non oltre il 31 luglio 1996, avendo «alla luce degli atti depositati» ritenuto «che gli impegni assunti sono stati portati a compimento per cui è da ritenersi pienamente conclusa tale fase» (all. n. 32). Tale provvedimento era dichiarato immediatamente eseguibile.

La data del 31 luglio 1996, come data di effettivo rientro, era determinata dalla esigenza di depositare ulteriori atti richiesti (all. n. 33). Portavo a definitiva conclusione anche tale ulteriore integrazione richiesta in data 22 luglio 1996 (all. n. 34).

A questo punto, non ricordo con esattezza se in data 23 o 24 luglio, venivo convocato dal dottor Leopizzi, il quale alla presenza del segretario generale, dottor Pennacchia, del vice segretario, dottor Giusti e del capo di gabinetto, dottor Licciardello, mi «consigliavano», per il bene mio e della mia famiglia, di rinunciare alle funzioni di Comandante della polizia municipale «offrendomi» in cambio la possibilità di scegliere il settore «a me più gradito fra quelli dell'intera struttura comunale assicurandomi il massimo trattamento economico e contrattuale».

Dopo l'inevitabile vivace discussione seguita a tale proposta mi veniva comunicato esplicitamente dal dottor Leopizzi, Commissario Prefettizio (!), che quanto «consigliatomi ed offertomi» corrispondeva alla espressa volontà dell'onorevole Cito alla quale nessuno poteva sottrarsi. Alla mia reazione i presenti tutti affermavano «che non avevo altra scelta».

Che, quanto comunicatomi dal dottor Leopizzi nel corso di tale incontro corrispedesse alla dolosa volontà dell'onorevole Cito, non costituiva ragione di sorpresa alcuna avendo quest'ultimo, nel corso del comizio dallo stesso tenuto a chiusura della campagna elettorale il giorno 21 giugno 1996 in piazza della Vittoria a Taranto, espressamente e pubblicamente manifestato in maniera gravemente offensiva ed ingiuriosa

per il mio onore e per la mia reputazione, il suo illecito intento, come di seguito riportato:

«... Vigili urbani, oggi stanno lavorando, ma se non lavorano non era certo colpa loro. È inutile che il Comandante minaccia... tanto tu in quel posto non rientri più... «applausi» ... tanto per essere chiaro tu in quel posto non rientri più... «applausi» ... nella vita c'è la professione dell'ippica, ognuno decida se deve andare a fare ippica oppure (in dialetto tarantino) ad andare a raccogliere lupini ...«applausi» ... ma prima ne facevano degli scandali per essere un Comandante dei vigili urbani bisognava avere la laurea, non l'alloro (in dialetto) ... la laurea, per opera dello spirito santo e per delibere effettuate non interviene la Procura della Repubblica per andare a vedere le porcate che hanno fatto con queste delibere...» applausi.

Tale comizio veniva trasmesso dall'emittente televisiva «Super7» di Taranto, come da allegata videocassetta.

Quello che, invece, era destinato a procurarmi grande stupore ed amarezza era, invece, la concreta attuazione di questo illecito progetto compiuta da parte di un Commissario del Governo, dott. Leopizzi, il quale in data 30 luglio 1996, nonostante già in tale data il sindaco De Cosmo, nel frattempo eletto ed immesso nelle funzioni, avesse provveduto a sottoscrivere già alcuni atti (allegato n. 35), prestava la sua firma e con ciò anche la sua coscienza ad un nuovo provvedimento con il quale, contrariamente a quanto già affermato e disposto nel precedente, rinviava il mio rientro al corpo di polizia municipale al 30 settembre 1996, riservando a tale ulteriore data, l'adozione di ogni atto (allegato n. 36).

Tutto ciò in perfetta esecuzione di un «illecito annunciato».

* * *

Allo stato mi trovo, quindi, nella singolare situazione di comandante del corpo di polizia municipale privo di ogni effettivo potere, a ricoprire un «incarico speciale» (?), la cui attività si è completamente esaurita e ciò al solo fine di dare piena esecuzione ad un chiaro ed evidente abuso d'ufficio iniziato a perpetrare in mio danno dall'ex sindaco Cito e reiterato nel tempo per espressa volontà del medesimo e con la manifesta complicità di vari esecutori via via succedutisi a far data dall'ottobre 1995 e tutti sopra indicati.

Indebita prevaricazione, certamente inammissibile e non più tollerabile, al di là della specifica violazione che essa realizza in mio danno, per il più generale significato che essa in concreto esprime a dispetto delle irrinunciabili conquiste di un Paese civile e democratico.

Per tutto quanto sopra esposto

CHIEDO,

che la Signoria Vostra voglia verificare se nei fatti sopra narrati ricorrano ipotesi di reato perseguibili d'ufficio a carico dei soggetti sopra espressamente indicati (articolo 323 codice penale), in ordine, poi, all'eventuale ricorrenza di reati perseguibili a querela (diffamazione del 21 giugno 1996)

DENUNCIO E MI QUERELO

contro Cito Giancarlo, chiedendo espressamente la sua punizione e riservando, sin d'ora, ogni diritto in merito.

Ai sensi dell'articolo 408 codice di procedura penale chiedo, inoltre, di essere informato in ordine dell'eventuale archiviazione dell'instaurando procedimento penale.

Taranto, 21 settembre 1996.

Con Osservanza

VINCENZO DI BATTISTA»

che dal suddetto memoriale emergono numerosi gravi abusi, intimidazioni ed atti illegali commessi dagli amministratori comunali di Taranto,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda adottare per ripristinare il rispetto della legalità e dei diritti di un cittadino ingiustamente e continuamente perseguitato.

(4-02003)

(26 settembre 1996)

RISPOSTA. - Nell'atto parlamentare in oggetto indicato si riporta integralmente il testo di un corposo esposto, che il comandante della polizia municipale di Taranto ha inoltrato a diverse autorità, in cui venivano evidenziati i difficili rapporti tra lo stesso e l'amministrazione comunale.

I fatti sui quali si argomenta, comunque, si riferiscono a situazioni pregresse, essendosi gli organi dell'amministrazione comunale di Taranto rinnovati nelle consultazioni amministrative dello scorso giugno.

I conflitti tra il comandante della polizia municipale e l'allora sindaco, onorevole Cito, nascono quando questi, intendendo imprimere un netto impulso all'attività della polizia municipale, ha intrapreso una serie di iniziative quali quella relativa alla dotazione degli sfollagente agli agenti di polizia municipale, con il dichiarato intento di contrastare i tossicodipendenti, i nomadi e gli extracomunitari.

Al riguardo, la competente prefettura ha all'epoca adottato ogni idonea misura atta a garantire la legalità e, nella specie, con l'intervento della autorità giudiziaria, è stato possibile il sequestro degli sfollagente.

Il 14 ottobre 1995 il comandante Di Battista venne sostanzialmente sollevato dal proprio incarico con provvedimento dell'allora sindaco onorevole Cito: nel contempo gli venivano affidati compiti connessi alla pianificazione e programmazione del servizio di protezione civile e alla definizione di procedure concorsuali per l'assunzione di agenti di polizia municipale.

Tali incarichi avrebbero dovuto avere la durata di 12 mesi.

Nei mesi successivi l'amministrazione comunale di Taranto ha risentito di una serie di vicende sfociate nello scioglimento del consiglio comunale e nelle elezioni amministrative anticipate. Infatti, nel dicembre 1995 l'allora sindaco Cito è stato rinviato a giudizio per il reato di concorso in associazione per delinquere di stampo mafioso e, conseguente-

mente, è stato sospeso di diritto dalla carica di sindaco ai sensi della legge n. 16 del 1992 e pertanto le funzioni di sindaco sono state esercitate dal vice sindaco, ragioniere Gaetano De Cosmo.

Lo scioglimento del consiglio comunale è avvenuto il 15 marzo 1996, in conseguenza delle dimissioni dalla carica di sindaco rassegnate dall'onorevole Cito proprio a causa della volontà del signor De Cosmo di affidare all'onorevole Cito le funzioni di assessore, pur essendo quest'ultimo sottoposto a procedimento penale per il reato innanzi ricordato e, quindi, sussistendo gli impedimenti derivanti dalla legge n. 16 del 1992, la prefettura di Taranto sospese lo stesso De Cosmo dalla carica di vice sindaco e promosse la rimozione dello stesso ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 142 del 1990, per gravi e persistenti violazioni di legge.

Essendosi configurati i presupposti di legge è stato nominato commissario prefettizio il dottor Francesco Leopizzi, vice prefetto vicario di Taranto, il quale, ha cercato di esercitare ogni possibile forma di mediazione per stemperare le situazioni di tensione e polemica che avevano caratterizzato la vita politico-amministrativa di Taranto negli ultimi mesi.

In tale spirito, il commissario prefettizio ha adottato il provvedimento con il quale provvedeva alla reintegrazione del comandante, in modo da consentire all'amministrazione subentrante di adottare le determinazioni definitive, previa valutazione dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi prestabiliti con il surricordato ordine di servizio del 14 ottobre 1995.

Si fa presente in ultimo che l'intera vicenda sarà esaminata dal TAR di Lecce, adito dall'interessato.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(7 maggio 1997)

BESOSTRI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che a distanza di una settimana l'una dall'altra, sabato 12 ottobre e sabato 19 ottobre 1996, si sono svolte lungo le strade dell'Alto lago di Como due manifestazioni di protesta degli autotrasportatori e dei «padroncini» per richiamare l'attenzione delle autorità competenti sui disagi gravissimi del traffico nel territorio, in particolare sull'asse Milano-Lecco;

che la protesta degli autotrasportatori non ha ancora ottenuto risposte concrete o almeno proposte che dimostrino l'intenzione di affrontare in tempi ragionevoli i problemi della viabilità;

che il prefetto Marcellino, che ha assunto un ruolo di mediazione come interlocutore su diversi problemi di interesse generale, appare vincolato da decisioni e proposte di enti come ANAS, provincia e regione;

che la protesta degli autotrasportatori non deve far dimenticare che i disagi non riguardano soltanto l'autotrasporto di merci, ma anche la viabilità ordinaria su tutti i fronti, nei giorni feriali per le comuni attività lavorative e nei giorni festivi per gli spostamenti dei gitanti che dal capoluogo si dirigono nelle località di villeggiatura, con rientri accompagnati da interminabili code sulla provinciale della Valsassina e sulla vecchia statale Pescate-Olgiate-Calco-Merate e oltre,

si chiede di sapere quali azioni i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per sollecitare le iniziative necessarie alla risoluzione dei problemi della circolazione nel territorio della provincia di Lecco o almeno perchè vengano fornite dagli enti competenti proposte concrete per un avvio alla soluzione di tali problemi.

(4-04807)

(14 marzo 1997)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto l'Ente nazionale per le strade ha rappresentato che i problemi della viabilità del territorio di Lecco sono da tempo allo studio, anzi le soluzioni sono state già individuate ed in gran parte sono in corso di attuazione.

In particolare è in corso di realizzazione l'attraversamento di Lecco che dovrebbe essere pronto per l'autunno 1998: tale opera risolverà in gran parte i problemi delle code.

Sono in corso anche i lavori di allacciamento all'attraversamento di Lecco della strada provinciale della Valsassina. Per la completa funzionalità occorrono però interventi concomitanti da parte della regione e della provincia di Lecco, a tal fine è in corso di stipula una apposita convenzione.

Per l'asse Milano-Lecco il problema di base è stato risolto statizzando la strada «Valsassina» come la strada statale n. 36 con successivi lavori di miglioramento ed eliminazione dei semafori, i lavori principali si sono conclusi nell'agosto scorso con notevole vantaggio per la scorrevolezza del traffico.

Nel contempo è stata ceduta alla provincia la ex strada statale n. 36 nel tratto Pescate-Calco-Merate-Camate con allacciamenti alla viabilità autostradale.

La provincia si adopererà per la redazione dei progetti relativi per i quali si sono già avuti incontri preparatori con i comuni interessati. La regione Lombardia ha inserito un primo lotto di tali interventi nella propria proposta di piano triennale 1997-1999.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(30 aprile 1997)

BEVILACQUA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la normativa statale e regionale disciplina l'attività deliberativa degli enti locali, distinguendo tra atti ordinari e atti immediatamente eseguibili, fissandone modalità, procedure e termini;

che, comunque, in generale, gli atti dispiegano la loro efficacia solo dopo l'avvenuta pubblicazione, che non può essere in nessun caso omessa, mentre per quelli immediatamente eseguibili non può tardare oltre il quinto giorno dalla data di assunzione, a pena di decadenza;

che la giunta provinciale di Vibo Valentia ha adottato quasi come criterio ordinario quello di far trascorrere un cospicuo lasso di tempo tra la data di assunzione e quella di pubblicazione delle delibere;

che sulla base di tali deliberazioni, ancor prima della pubblicazione, e pertanto in carenza di presupposti validi ed efficaci, sono state effettuate contrattazioni, assunte obbligazioni ed erogati pagamenti per un importo complessivo superiore al miliardo;

che sulla base della numerazione assegnata alle delibere risultano ad oggi non pubblicate almeno altre 19 deliberazioni, assunte nei mesi da giugno a settembre, per un valore complessivo di alcune centinaia di milioni;

che tale anomala pratica amministrativa è in insanabile contrasto con la normativa generale e, in particolare, con quella contabile-finanziaria vigente in materia, configurando una serie di violazioni gravi e reiterate che determinano nell'ente uno stato patologico di illegittimità e ingovernabilità;

che, in tal modo, viene a mancare qualsiasi possibilità di corretta gestione e di controllo della spesa e diviene inefficace qualsiasi politica di bilancio;

che, ancora, la denunciata attività va ad aggiungersi all'approssimazione generale che contraddistingue l'azione della giunta e che ha già arrecato danni all'ente ed alla popolazione amministrata con la perdita di finanziamenti per ritardi ed errori amministrativi;

che dall'insieme delle considerazioni suesposte emerge l'assoluta incapacità tecnico-gestionale dell'attuale giunta e del presidente ad assumere ancora responsabilità di governo,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti s'intenda adottare al fine di eliminare tale grave situazione di illegittimità che costituisce un freno per le potenzialità di sviluppo del territorio e degli amministrati;

se non si ritenga, esistendone i presupposti, di dover assumere gli appositi provvedimenti – contemplati dalla legge – atti a disporre lo scioglimento del consiglio provinciale.

(4-02615)

(29 ottobre 1996)

RISPOSTA. – In relazione alla fattispecie evidenziata nel presente atto parlamentare, concernente l'attività deliberativa degli enti locali

ed, in particolare, l'attività della giunta provinciale di Vibo Valentia, la competente prefettura ha fornito i seguenti chiarimenti.

Si premette che la mancata pubblicazione delle delibere di giunta provinciale, dichiarate immediatamente esecutive entro cinque giorni dalla loro adozione, non comporta la decadenza dei medesimi atti.

Per quanto attiene, invece, la mancata pubblicazione delle suddette delibere prima della loro esecuzione, il presidente dell'amministrazione provinciale ha fatto sapere che «generalmente le deliberazioni della giunta, ancorchè dichiarate di immediata eseguibilità, sono eseguite soltanto dopo la loro pubblicazione all'albo pretorio. Alcune deliberazioni, dichiarate immediatamente eseguibili, sono state portate ad esecuzione prima della pubblicazione per meri motivi d'urgenza».

Dall'esame effettuato dalla prefettura è risultato che, in effetti, quasi sempre è intercorso un notevole lasso di tempo fra l'adozione delle delibere dichiarate immediatamente eseguibili e la loro pubblicazione; in alcuni casi l'affissione all'albo pretorio è stata fatta sei mesi dopo, se non oltre.

Tale circostanza è stata motivo di ricorso al Comitato regionale di controllo da parte della minoranza consiliare.

Il Comitato in tutti questi casi ha, però, dichiarato il non luogo a procedere per difetto dei presupposti previsti dall'articolo 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

La stessa prefettura ha provveduto a richiamare l'attenzione del presidente dell'amministrazione provinciale e del segretario generale sulla necessità della pubblicazione delle delibere prima della loro esecuzione.

Alla luce di tali elementi non si ritiene che sussistano i presupposti per addvenire allo scioglimento del consiglio provinciale di Vibo Valentia.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(7 maggio 1997)

BEVILACQUA. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che da qualche giorno l'ufficio postale di Mandaradoni, frazione di Limbadi, in provincia di Vibo Valentia, è chiuso;

che ciò ha creato disagi alla popolazione e, soprattutto, agli anziani che, privi di ogni mezzo di trasporto, non hanno la possibilità di raggiungere le sedi più vicine per il disbrigo anche delle pratiche più semplici;

che nonostante l'interessamento del sindaco, fino a oggi, nulla è cambiato;

che l'ufficio postale sopradetto, per la mancanza di adeguate strutture di sicurezza, è stato ripetutamente preso di mira da malviventi subendo una lunga serie di rapine (tre solo nel '96),

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti s'intenda adottare per la riapertura immediata dell'ufficio postale di Mandaradoni, provvedendo all'apprestamento di adeguate misure di sicurezza che impediscano il sistematico e puntuale verificarsi di rapine.

(4-03208)

(4 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo l'Ente poste italiane ha riferito che l'agenzia di Mandaradoni è rimasta chiusa al pubblico dal 22 novembre al 2 dicembre dello scorso anno per consentire l'installazione, non più procrastinabile, di adeguate misure di sicurezza; durante tale periodo l'espletamento del servizio postale è stato trasferito presso l'agenzia di Motta Filocastro, distante circa un chilometro.

In data 3 dicembre 1996, terminati i lavori di muratura, l'ufficio in parola è stato riaperto al pubblico con la presenza di un presidio armato di polizia municipale offerto dal sindaco di Limbadi; dal giorno 11 dello stesso mese, ultimati i lavori di installazione delle predette strutture di sicurezza, è stato soppresso il servizio di vigilanza effettuato dalla polizia.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(22 aprile 1997)

BEVILACQUA, MEDURI, MUNGARI. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che a seguito dei recenti gravissimi eventi atmosferici che hanno colpito la Calabria il settore agricolo è stato fortemente penalizzato con danno alla popolazione e agli impianti;

che tale settore costituisce una delle principali attività economiche della regione,

gli interroganti chiedono di sapere se non s'intenda adottare provvedimenti urgenti al fine di sospendere il pagamento dei contributi in scadenza del trimestre 1996 e del primo trimestre 1997.

(4-02479)

(22 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento a quanto segnalato dagli onorevoli interroganti si fa presente che l'articolo 1, comma 51, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, prevede che i contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo relativi al quarto trimestre 1996 e al primo trimestre 1997 siano ridotti di 5 punti nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di 10 punti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Inoltre, il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, prevede la regolazione della posizione debitoria dei datori di lavoro agricolo per contributi omessi maturati fino a tutto il dicembre 1996, purchè in scadenza entro la data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, previa presentazione della domanda entro il 31 maggio 1997, mediante il pagamento, a scelta, di 20 rate semestrali consecutive, di cui quelle successive alla prima maggiorate del 5 per cento, ovvero di 3 rate, ovvero ancora in una unica soluzione, pagamenti questi ultimi attualizzati sempre al tasso del 5 per cento annuo della quota capitale dovuta sulla base delle predette 20 rate.

Da ultimo, si rappresenta che il termine previsto per il versamento dei contributi agricoli relativi al secondo semestre 1996 è stato differito, senza interessi o altri oneri, dal 20 gennaio 1997 al 10 marzo 1997 dall'articolo 1, comma 52, del medesimo decreto-legge n. 11 del 1997, convertito dalla legge n. 81 del 1997.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

PINTO

(2 maggio 1997)

BORNACIN. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa.* – Premesso:

che la struttura dell'aeroporto Mossi di Novi Ligure (Alessandria) è attualmente adibita ad attività di volo a vela e ad esercitazioni paracadutistiche;

che la mancanza di una pista per l'atterraggio di aerei di stazza più elevata e l'assenza di una rotonda in cemento per gli elicotteri impediscono a detto aeroporto – nonostante la favorevole posizione – di costituire un punto di riferimento in situazioni di emergenza come quella causata dall'alluvione che ha recentemente colpito il basso Piemonte;

che la ristrutturazione e la rivitalizzazione di tale struttura, d'altra parte, potrebbero costituire un elemento determinante per il rilancio economico-commerciale della summenzionata zona geografica;

che occorre infine constatare che, in base a precise disposizioni delle autorità militari, l'area dell'aeroporto Mossi non può comunque cambiare destinazione fino al 2030, cosa che quindi ne impedisce l'utilizzazione per scopi diversi da quello aeroportuale,

si chiede di conoscere quale sia la valutazione in merito dei Ministri in indirizzo e quali iniziative intendano intraprendere in proposito.
(4-00343)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. – Facendo riferimento alla legge 30 gennaio 1963, n. 141, che, in materia di aviazione civile ha devoluto al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile tutti i compiti e le attribuzioni esercitati dal Ministero della difesa, si fa presente che in sede di ripartizione dei

beni e servizi di impiego promiscuo l'aeroporto «Mossi» di Novi Ligure (Alessandria) è stato suddiviso tra l'Aeronautica militare e l'aviazione civile: l'area comprendente la maggior parte del sedime aeroportuale all'aviazione civile, e l'altra di piccolissime dimensioni alla difesa per l'esigenza dell'Esercito.

Attualmente l'area demaniale dell'aeroporto di Novi Ligure non rientra più nelle disponibilità dell'Aeronautica e l'Esercito è pervenuto alla determinazione di dismettere la piccolissima area.

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1995 il bene demaniale è stato inserito negli elenchi dei beni dismissibili da segnalare al Ministero delle finanze.

Sullo scalo in questione opera il locale Aeroclub di volo a vela e una società titolare di licenza di lavoro aereo, la società Aer Mach.

Negli ultimi anni la società «E. Mossi» ha presentato un progetto inerente l'esecuzione della pista di volo, sul quale l'amministrazione, pur rilevandone la valenza in funzione di una riqualificazione e sviluppo dell'operatività dello scalo, ha espresso riserve in relazione alla copertura della spesa.

Inoltre, a seguito di quanto disposto dalle leggi n. 537 del 1993 e n. 351 del 1995, in materia di privatizzazioni aeroportuali, è necessario che operatori economici locali, pubblici e privati diano vita ad una società di capitali per la gestione dello scalo chiedendone poi la concessione a questo Ministero. Contestualmente è previsto il disimpegno dello Stato dagli oneri manutentori e dagli interventi per la realizzazione delle infrastrutture, che dovranno essere assunti dalle nuove società di gestione.

Resta invece allo Stato una funzione di ausilio economico in una prima fase di avvio per gli aeroporti sociali a basso traffico.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(29 aprile 1997)

BORNACIN. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* –
Premesso:

che in base alla legge 5 ottobre 1991, n. 318, relativa ai titoli professionali del personale marittimo addetto ai servizi di coperta e di macchina sulle navi da trasporto e da pesca, la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale aveva costituito nel febbraio del 1992 un gruppo di studio per la revisione dei summenzionati titoli;

che tale commissione aveva elaborato una normativa, sulla quale la categoria dei battellieri aveva sollevato alcune eccezioni, che avrebbe dovuto essere esaminata in seguito;

che sembra tuttavia che tali lavori di revisione abbiano subito un blocco, dal quale la citata categoria subisce un grave danno, dal momento che essa risente enormemente della mancanza di un aggiornamento della normativa in oggetto,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per porre rimedio alla situazione esposta.

(4-00345)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. – In applicazione della legge 5 ottobre 1991, n. 318, di cui si fa cenno nella interrogazione in oggetto, è stato predisposto il decreto recante «Modifiche al regolamento di esecuzione del codice della navigazione per quanto riguarda i titoli professionali del traffico e della pesca».

Il predetto decreto, dopo aver ottenuto il parere del Consiglio di Stato, è stato, è stato inviato alla firma dei Ministri concertanti (pubblica istruzione e grazia e giustizia).

Entro breve tempo potrà, pertanto, concludersi il relativo *iter*.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(29 aprile 1997)

BORTOLOTTI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Considerato:

che il 3 febbraio 1996 il sindaco del comune di Tezze sul Brenta (Vicenza), Rocco Battistella, ha patteggiato la condanna ad un anno e due mesi di reclusione, con i doppi benefici, per aver rilasciato concessioni edilizie illegittime allo scopo di provocare ad altri ingiusto vantaggio, abusando dei poteri connessi alle funzioni espletate;

che il suddetto Battistella era ricorso per Cassazione, ma che tale ricorso era stato dichiarato inammissibile il 6 maggio 1996;

che la prefettura di Vicenza ha provveduto a notificare le decisioni suddette affinché il consiglio comunale prendesse atto dell'intervenuta decadenza del Battistella, in base all'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, in quanto si era concretata la fattispecie prevista dall'articolo 15, comma 4-*quinqies*, della legge n. 55 del 1990, come integrata dalla legge n. 16 del 1992;

che il 20 maggio 1996 il consiglio comunale escluse qualsiasi ipotesi di decadenza, ritenendo che il patteggiamento non fosse equiparabile a condanna;

che il 31 luglio 1996, a seguito della diffida inoltrata dalla prefettura di Vicenza, il consiglio comunale ribadiva che il Battistella restava sindaco;

che il 21 agosto 1996 il prefetto ribadiva che il sindaco era decaduto a tutti gli effetti e sollecitava gli adempimenti conseguenti, inviando esposto alla magistratura;

che il Battistella resisteva anche a quest'ultimo atto;

che il tribunale di Bassano, con sentenza del 18 ottobre 1996, ha accolto il ricorso del prefetto e ha dichiarato avvenuta la decadenza del

Battistella dalla carica di sindaco di Tezze sul Brenta fin dal 6 maggio 1996 (data della sentenza di Cassazione);

che il Comitato regionale di controllo della regione Veneto, sezione di Vicenza, il 25 ottobre 1996, ha inspiegabilmente dichiarato (in risposta ad un esposto dei consiglieri comunali di minoranza Verdi-PDS) che «il signor Battistella Rocco può esercitare a pieno titolo la funzione di sindaco sino a quando non ne verrà dichiarata l'eventuale decadenza da parte dell'autorità competente»;

che il Battistella ha subito considerato questo documento una legittimazione a restare in carica ed intende evidentemente continuare a farsi beffe della legge proponendo continui ricorsi, regolarmente persi, a qualsiasi sentenza, confidando sulla inefficienza delle norme che dovrebbero tutelare i cittadini da amministratori che abusano del loro potere per favorire gli amici e sulla collaborazione del segretario comunale, che continua a vistargli gli atti;

che con questo sistema da oltre dieci mesi (il patteggiamento della pena per abuso e favoreggiamento è del 3 febbraio 1996) questo signore resta in carica mentre per legge deve andarsene ed essere sostituito da persona che non abbia mai avuto bisogno di patteggiare,

l'interrogante chiede di sapere:

se il sistema del patteggiamento provochi anche in altri casi questa moltiplicazione di ricorsi, o se questo sia un caso isolato;

come sia possibile che il segretario comunale, che altrove viene criticato per eccesso di controllo «centralistico» esercitato sugli atti del comune, a Tezze sul Brenta addirittura avalli un sindaco dichiarato decaduto dalle opposizioni, dal tribunale, dal prefetto e dalla Cassazione;

come si giustifichi l'atteggiamento del Coreco del Veneto;

cosa accadrà degli atti compiuti dal comune dal 6 maggio 1996 quando la decadenza del Battistella sarà definitiva;

quali immediati provvedimenti si intenda adottare per ristabilire il rispetto della legge nel comune di Tezze sul Brenta.

(4-03293)

(10 dicembre 1996)

RISPOSTA. - Il tribunale di Bassano con sentenza del 18 ottobre 1996, in accoglimento del ricorso proposto dal prefetto di Vicenza, ha dichiarato avvenuta la decadenza del signor Battistella dalla carica di sindaco di Tezze sul Brenta.

Successivamente il soccombente ha interposto appello ed in data 6 febbraio 1997, con sentenza n. 221 del 1997, la corte d'appello di Venezia, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dal prefetto di Vicenza per la declatoria di decadenza del Battistella perchè tardivo.

Pertanto, il predetto amministratore permane nella carica di sindaco del comune di Tezze sul Brenta.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(2 maggio 1997)

BORTOLOTTO, SARTO. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che la Commissione europea, su iniziativa della responsabile dell'ambiente, Ritt Bjerregaard, ha deciso di presentare un ricorso alla Corte europea di giustizia contro l'Italia, la Germania, la Francia e il Portogallo per la mancata trasposizione nelle rispettive legislazioni nazionali della direttiva «Habitats» (n. 92/43/CEE);

che la direttiva è una pietra angolare della politica comunitaria mirante alla conservazione della biodiversità; in particolare, prevede la creazione di una «rete» di siti protetti, denominata «Natura 2000», al fine di preservare gli *habitat* naturali, la fauna e la flora selvatiche;

che la data entro la quale bisognava adottare le leggi di recepimento della direttiva e notificarle ufficialmente a Bruxelles era il 5 giugno 1994, ma a tutt'oggi Italia, Germania e Portogallo non hanno comunicato nulla, mentre la Francia ha reso noto di aver preso alcune disposizioni che però non coprono l'insieme degli aspetti essenziali della direttiva;

che un'altra scadenza che non è stata rispettata dai paesi sotto accusa è quella del 5 luglio 1995, data entro la quale tutti gli Stati membri avrebbero dovuto inviare alla Commissione le liste nazionali con le proposte dei siti da integrare nella rete «Natura 2000»;

che in virtù della direttiva «Habitats» gli Stati membri sono obbligati ad adottare delle misure che proibiscano di danneggiare fauna e flora per una serie di specie rare o in pericolo; le leggi di trasposizione, inoltre, richiedono l'adozione di una serie di regole dettagliate per la protezione dei siti di «Natura 2000»;

che le misure di sostegno e di sensibilizzazione previste dalla direttiva comprendono il ricorso a «Life», il fondo comunitario per l'ambiente, al fine di aiutare finanziariamente gli Stati membri per il censimento e la gestione dei siti da proteggere,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda prendere per il recepimento della direttiva «Habitats»;

quali richieste siano state avanzate dall'Italia per accedere ai finanziamenti «Life»;

quali siti si intenda proteggere.

(4-01281)

(18 luglio 1996)

RISPOSTA. - A seguito dell'emanazione della legge n. 146 del 22 febbraio 1994 (legge comunitaria 1993), il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare la direttiva «Habitat» n. 92/43/CEE.

L'Italia in data 30 giugno 1995 ha trasmesso alla Commissione europea, tramite la rappresentanza permanente, l'elenco delle aree proposte quali siti di importanza comunitaria (circa 2.800 siti).

Attualmente è in fase di predisposizione, da parte del Ministero dell'ambiente il regolamento di recepimento della direttiva «Habitat» n. 92/43/CEE. La stesura di tale regolamento è stata ritardata dalla ne-

cessità di un confronto con la normativa nazionale in materia di aree protette ai sensi della legge n. 394 del 1991.

Per quanto concerne le proposte avanzate dall'Italia per accedere ai finanziamenti «LIFE» per l'anno 1996, sono stati trasmessi alla Commissione europea 86 progetti riguardanti la tutela, la salvaguardia o il ripristino di siti di importanza comunitaria.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente

CALZOLAIO

(18 aprile 1997)

BOSI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che le Ferrovie dello Stato da molti anni hanno istituito la Carta d'argento;

che i titolari della Carta d'argento beneficiano della riduzione del biglietto ferroviario pari soltanto al 20 per cento del costo totale;

che la validità di detto documento è di solo un anno e costa 40.000 lire;

che la Carta d'argento permanente è stata soppressa molti anni fa,

si chiede di sapere se si intenda intervenire presso l'azienda delle Ferrovie dello Stato affinché venga reintrodotta nuovamente la Carta d'argento permanente, oppure se si ritenga opportuno far aumentare lo sconto che viene applicato ai titolari di detto documento, fornendo un biglietto chilometrico annuale in omaggio del valore di almeno 30.000 lire.

(4-01865)

(19 settembre 1996)

RISPOSTA. – Le Ferrovie dello Stato spa, anche se particolarmente sensibili ai problemi della terza età, hanno ritenuto opportuno rivedere l'offerta «carta d'argento» ed in particolare quella «permanente» in quanto l'esiguo costo della carta e la considerevole percentuale offerta, a fronte dell'ampio periodo di validità della stessa, non risultavano più in linea con i criteri di economicità di gestione propri di una società per azioni.

La carta d'argento, infatti, costituisce un'offerta a carattere commerciale, che determina minori introiti interamente a carico delle Ferrovie dello Stato in quanto l'agevolazione accordata non rientra negli obblighi di servizio pubblico, per i quali esiste un ripianamento da parte dello Stato.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(29 aprile 1997)

BOSI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nel comune di Monsummano Terme (Pistoia) sono state presentate le dimissioni di 11 consiglieri su 20;

che con ciò si sono determinate le condizioni per lo scioglimento del consiglio comunale e che tale provvedimento è stato espressamente richiesto dal prefetto di Pistoia al Ministro dell'interno;

che successivamente uno dei consiglieri dimissionari ha chiesto di revocare le proprie dimissioni e che, a fronte di tale manifestazione di volontà, il sindaco del comune di Monsummano Terme ha inopinatamente convocato in seconda convocazione il consiglio provvedendo alla surroga dell'undicesimo consigliere dimissionario;

che a fronte di tale surroga non si determinerebbero più le condizioni di scioglimento del consiglio comunale,

si chiede di sapere:

se si intenda aderire alla richiesta di scioglimento del consiglio comunale come richiesto dal prefetto di Pistoia;

come il Ministro in indirizzo valuti il comportamento del sindaco ed in particolare se ritenga che il sindaco abbia il potere di decidere circa la revocabilità o la validità delle dimissioni del suddetto consigliere dimissionario;

se non ritenga che in linea di principio, ove si consentisse al sindaco – direttamente interessato a mantenere in vita l'amministrazione comunale – di sindacare e decidere in ordine agli eventuali vizi di manifestazione della volontà dei consiglieri dimissionari, sarebbe minato alle fondamenta il principio della irrevocabilità delle dimissioni sancito dalla vigente normativa;

se, fatte salve le ipotesi di abuso d'ufficio da parte del sindaco – onde evitare che simili fattispecie finiscano inevitabilmente per essere risolte in sede giurisdizionale –, il Governo non intenda intervenire con modificazioni chiarificatrici della normativa vigente.

(4-02570)

(24 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Questo Ministero non ha potuto avviare la procedura per lo scioglimento del consiglio comunale, cui si fa riferimento, per mancanza dei presupposti di legge.

È vero, infatti, che il 21 ottobre 1996 il prefetto di Pistoia aveva proposto lo scioglimento del consiglio comunale a causa delle dimissioni della metà più uno dei consiglieri ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge n. 452 del 1996.

Il giorno seguente, però, il consiglio comunale procedeva, in seconda convocazione, alla surroga del primo dei consiglieri dimissionari con deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva.

Successivamente, il 31 ottobre, venivano surrogati anche gli altri nove consiglieri di minoranza dimissionari.

La prima deliberazione di surroga, suppur censurabile sotto il profilo della legittimità in quanto adottata in presenza di una disposizione di

legge che precludeva la surruga in presenza del concretizzarsi della fattispecie dissolutoria dell'organo per dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati (decreto-legge n. 452 del 1996, abrogato e confermato nelle disposizioni dal decreto-legge n. 550 del 1996), è stata, inoltre, esaminata senza rilievi dall'organo regionale di controllo il 4 novembre scorso.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(29 aprile 1997)

BOSI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la FAI (Federazione autotrasportatori italiani) aveva indetto per il 7 novembre 1996 una manifestazione, in concomitanza con una identica che si teneva in Francia;

che il questore di Roma ha fatto notificare alle associazioni territoriali aderenti il divieto di manifestare adducendo quale motivazione che «il camion rappresenta un'arma impropria»: infatti la manifestazione prevedeva l'attraversamento della città di Roma di circa 1.000 TIR, si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui il questore di Roma ha deciso di vietare la manifestazione prima ancora di incontrare i rappresentanti della Federazione autotrasportatori e di sentire le ragioni della protesta;

se non si ritenga tale diniego gravemente lesivo delle libertà fondamentali riconosciute dalla Costituzione.

(4-03032)

(21 novembre 1996)

RISPOSTA. – Sul problema sollevato il Ministro ha già fornito risposta il 6 novembre 1996 nel corso della seduta dell'Assemblea del Senato della Repubblica.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(2 maggio 1997)

BRUNO GANERI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la situazione attuale dei diplomati in didattica della musica è meritevole di particolare attenzione;

che la legge n. 341 del 19 novembre 1990, «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» (legge Ruberti), prevede l'istituzione di un corso di laurea per la formazione degli insegnanti di scuola pri-

maria e dei corsi di specializzazione post-laurea della durata non inferiore a due anni con esame finale per il conseguimento di un diploma abilitante all'insegnamento e valido per l'ammissione al concorso nella scuola secondaria;

che successivamente alla legge Ruberti nell'ambito dei conservatori veniva attuata con decreto ministeriale 13 aprile 1992 la trasformazione del corso straordinario di didattica della musica (attivo dal 1969) in una nuova scuola di didattica della musica, quadriennale, avente fisionomia di corso specialistico dalle caratteristiche rispondenti a quelle indicate dall'articolo 4 della legge Ruberti (diploma di specializzazione);

considerato:

che gli ordinamenti didattici universitari riguardano anche la formazione dei docenti di discipline musicali;

che il diploma di specializzazione dovrebbe divenire titolo abilitante all'insegnamento valido per l'ammissione ai concorsi a cattedra;

che il diploma di didattica della musica, permanendo il suo valore attuale, non consentirebbe l'accesso ai concorsi,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di prendere in considerazione la richiesta di riconoscimento del valore abilitante del diploma di didattica della musica rilasciato dai conservatori, ai fini dell'insegnamento delle discipline musicali, al pari dei diplomi di specializzazione universitaria.

(4-03390)

(12 dicembre 1996)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo di cui in oggetto l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative legislative sia possibile adottare affinché il diploma di didattica della musica venga giuridicamente riconosciuto abilitante all'insegnamento delle discipline musicali di ogni ordine e grado, con il medesimo valore dei diplomi conseguiti presso le scuole di specializzazione post-laurea, rilasciati dalle università.

In proposito si fa presente che il corso quadriennale di didattica della musica non possiede tutte quelle caratteristiche che sono previste dal regime giuridico disciplinante la specializzazione post-laurea (legge n. 341 del 1990).

Pertanto non è possibile consentire il rilascio di diplomi di specializzazione aventi lo stesso valore legale dei diplomi delle scuole di specializzazione post-laurea conseguiti presso le università. Ciò è stato ribadito dal Consiglio di Stato con parere del 16 maggio 1996, in quanto il titolo accademico richiesto, quale requisito di ammissione alle scuole di specializzazione universitaria, è il diploma di laurea.

Più in dettaglio, l'articolo 4 della legge n. 341 del 1990 sopra citata, al comma 1 stabilisce tassativamente che «il diploma di specializzazione si consegue successivamente alla laurea...», ed è questa la norma che riguarda, in via generale ogni tipo di specializzazione che intenda acquisirsi.

Tuttavia si è ritenuto di prendere in considerazione la richiesta di riconoscere quale titolo valido per l'ammissione alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il diploma di didattica della musica rilasciato dai conservatori ai fini dell'insegnamento delle discipline musicali.

A tale scopo è stato inserito nel testo del disegno di legge atto Camera n. 2564 («Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e di procedimenti di decisione e di controllo»), testo proposto dalla Commissione della Camera, il comma 23 dell'articolo 14 che espressamente riconosce la validità del diploma di cui sopra per l'ammissione alle predette scuole di specializzazione.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(6 maggio 1997)

BRUNO GANERI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la scrivente non ha, a tutt'oggi, ricevuto risposta all'interrogazione 4-02652 del 30 ottobre 1996 nella quale poneva la questione urgente dei messi di conciliazione non dipendenti comunali;

che si tratta di circa 400 persone tutte operanti nelle regioni meridionali, per le quali – ove non si intervenga in tempi rapidi – si profila la tragedia della disoccupazione, già così drammatica nel Mezzogiorno del paese;

che l'articolo 13 della legge 21 dicembre 1991, n. 374, come sostituito dall'articolo 11-*bis* del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto che, a fianco degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari operino per le notifiche anche i messi di conciliazione... fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza;

che stante la sopra indicata previsione normativa si è posto il problema dell'inclusione dei messi di conciliazione non dipendenti comunali tra coloro cui la legge sul giudice di pace ha consentito la notifica degli atti del nuovo ufficio;

che, a parere della scrivente, non v'è dubbio che il legislatore, con l'espressione «fino ad esaurimento...» intendesse significare «fino a completo assorbimento negli organici del Ministero di grazia e giustizia di tutti i messi di conciliazione»,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ravvisi l'opportunità di dare certezza di diritto a chi si trova a vivere oggi una situazione di angosciosa incertezza;

se si ritenga di immettere nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia, nel distretto di corte d'appello di appartenenza, i messi di conciliazione non dipendenti comunali e di inserirli nella quarta qualifica funzionale, purchè in possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso al pubblico impiego;

se si ritenga che i diritti e le indennità, nonché l'amministrazione e la ripartizione dei messi in servizio presso l'ufficio del giudice di pace, debbano essere regolamentati secondo le modalità previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 14;

se non si ritenga, infine, di dover impartire disposizioni inequivocabili in merito, onde evitare comportamenti difformi su tutto il territorio nazionale.

(4-03943)

(29 gennaio 1997)

BRUNO GANERI, VELTRI, LOMBARDI SATRIANI, PETRUCI, VERALDI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dall'articolo 11-*bis* del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto che a fianco degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari operino per le notifiche anche i messi di conciliazione in servizio presso i comuni fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza;

che si è posto di conseguenza il problema dell'estensione del beneficio ai messi di conciliazione non dipendenti comunali tra coloro cui la legge sul giudice di pace ha consentito la notifica degli atti del nuovo ufficio;

che nelle regioni del Centro-Nord i messi di conciliazione non dipendenti comunali sono stati tutti immessi nei ruoli dei comuni compresi nelle singole circoscrizioni del giudice di pace;

che nelle regioni meridionali i messi di conciliazione non dipendenti comunali sono oltre 350 e si trovano a vivere una situazione di incertezza e di disagio del tutto comprensibili,

si chiede di sapere:

in che modo si pensi di portare a soluzione tale situazione poiché la paventata non utilizzazione di detto personale in una realtà socio-economica disgregata come quella del Mezzogiorno d'Italia avrebbe come effetto immediato quello di gettare sul lastrico circa 400 famiglie;

se non si ritenga di avviare a soluzione definitiva il problema dei messi di conciliazione non dipendenti comunali nel riesame della normativa riguardante il giudice di pace.

(4-02652)

(30 ottobre 1996)

RISPOSTA. (*) – Con riferimento alle interrogazioni in oggetto, si osserva quanto segue.

La regolamentazione della notificazione degli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace è dettata dall'articolo 13 del-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

la legge n. 374 del 1991, nel testo riformulato dall'articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 57 del 1994, convertito dalla legge n. 678 del 1994.

L'interpretazione generalmente condivisa della normativa è nel senso che:

a) la distribuzione degli uffici NEP esistenti non ha subito modifiche, poichè l'aumento dell'organico consente di espletare le incombenze derivanti dall'istituzione del giudice di pace, non reputandosi neppure opportuno che presso l'ufficio del giudice di pace, in considerazione delle competenze attribuite a tale organo, sia istituito un ufficio notifiche (per il quale è necessaria la presenza di un operatore, di un assistente e di un collaboratore UNEP);

b) alle notificazioni provvedono altresì i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, e cioè sia i dipendenti comunali addetti a tale particolare attività (non transitati nei ruoli statali), sia i non dipendenti, cioè i soggetti legati all'ente territoriale da rapporto di lavoro autonomo;

c) la competenza per le notificazioni dei messi di conciliazione ha - come già aveva ai sensi della disciplina originariamente dettata dall'articolo 51 della legge n. 374 del 1991 - carattere transitorio, in quanto destinata a durare (non per un triennio come originariamente previsto) ma fino all'esaurimento del ruolo di appartenenza dei messi di conciliazione (categoria che non può autonomamente sopravvivere alla soppressione dell'ufficio di conciliazione);

d) un ruolo ad esaurimento implica l'impossibilità di un suo incremento, per cui, a decorrere dalla data di applicazione della legge n. 374 del 1991, cioè a seguito della soppressione dell'ufficio di conciliazione con l'inizio dell'attività del giudice di pace non è consentito nominare nuovi messi di conciliazione, con illegittimità dei relativi decreti eventualmente emessi dai presidenti dei tribunali (passibili di annullamento d'ufficio, ma forse, più esattamente, da ritenere emanati in carenza del relativo potere).

I messi di conciliazione non dipendenti comunali in servizio alla data di applicazione delle disposizioni della legge n. 374 del 1991 continuano pertanto a svolgere, per le notifiche inerenti all'ufficio del giudice di pace, la loro attività a tempo indeterminato, per cui (salvo il problema del coordinamento con gli uffici NEP) non si sono verificati mutamenti di sostanza rispetto alla situazione precedente.

Il loro inserimento nei ruoli statali richiederebbe un apposito intervento legislativo che, tuttavia, non sembra auspicabile per più ragioni.

Non appare opportuna l'immissione, con inquadramento nella quarta qualifica funzionale, nei ruoli statali del Ministero di grazia e giustizia indiscriminatamente di tutti i messi di conciliazione non dipendenti comunali in servizio alla data del 1° maggio 1995, senza il controllo dei requisiti minimi di professionalità e senza tenere conto della peculiarità delle diverse situazioni (in ufficio con scarso carico di lavoro, si è trattato, e si tratta, di prestazioni molto limitate).

L'introduzione di un ruolo stabile di «messi dell'ufficio del giudice di pace», si porrebbe, d'altro canto, in contrasto con il disegno organico

di riservare l'attività di notificazione agli ufficiali giudiziari ed aiutanti, una volta esaurita la fase transitoria, fase transitoria che è stata prevista proprio per salvaguardare le posizioni lavorative in atto.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(24 aprile 1997)

BUCCIERO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che da tempo il Borgo antico di Bari è teatro di sparatorie violente tra bande rivali;

che il volume di fuoco sviluppato nell'ultima sparatoria – un edificio crivellato da non meno di settanta colpi di pistola e di *kalashnikov*, un bambino di sette anni ferito mentre dormiva nella sua abitazione – fa presumere che i depositi di armi detenuti dalla malavita siano disseminati in più parti del Borgo antico;

che sono noti alle forze di polizia quasi tutti i componenti dei gruppi rivali che si contendono l'esclusiva dei traffici illegali che hanno base nel Borgo antico di Bari;

che non pare credibile che la DIA (organo preposto a tale tipo di indagine) non abbia raggiunto alcun risultato nelle investigazioni perché altrimenti si dovrebbero ritenere assenti o quantomeno errate le strategie investigative in essere da molto tempo;

che ragioni di segretezza impediscono di approfondire attraverso il controllo parlamentare i metodi investigativi e lo stato delle investigazioni;

che peraltro l'opinione pubblica ha necessità – per essere tranquillizzata – di sapere se il prefetto, il coordinamento delle forze di polizia e i responsabili della DIA abbiano chiaro il quadro della esplosiva situazione in atto a Bari;

che è peraltro notoria – e meritevole di attenta riflessione – la gestione diretta di tale tipo di indagine da parte della Direzione distrettuale antimafia (in collaborazione, spesso, e coordinamento costante con la Direzione nazionale antimafia),

si chiede di sapere:

in relazione alle indagini sulle sparatorie susseguitesi nel Borgo antico di Bari e proposte dalla stampa e dagli stessi organi di polizia come effetto di rivalità tra gruppi contrapposti interessati al dominio sul territorio, se siano stati richiesti dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari provvedimenti cautelari e se questi siano stati restituiti al primo, e quanto tempo dopo la richiesta;

ove non accolti dal giudice per le indagini preliminari, se sia a conoscenza delle motivazioni;

ove quest'ultime siano ineccepibili, se risulti al Governo che il mancato accoglimento possa derivare dalla carenza dell'attività investigativa o dalla difettosa proposizione della richiesta di provvedimenti cautelari;

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario disporre le opportune inchieste, atte a verificare la regolarità delle iniziative da chiunque adottate, anche per quelle prese nell'ultimo biennio, ed estese a tutto il territorio del distretto.

(4-00779)

(26 giugno 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, il procuratore distrettuale antimafia di Bari ha comunicato quanto segue.

Per una efficace lotta alla criminalità organizzata nella città vecchia di Bari, la Direzione distrettuale antimafia ha provveduto ad una intensa e quotidiana attività di coordinamento delle indagini e delle forze di polizia, conseguendo risultati investigativi di notevole rilievo.

Le indagini condotte sul gruppo Capriati si sono concluse con la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 98 imputati, consentendo una rilettura integrale di oltre un decennio di vita criminale.

Le indagini condotte sul gruppo dei Laraspata hanno portato all'adozione di misure cautelari a carico dei vertici associativi e dei maggiori esponenti in relazione agli episodi di maggiore gravità criminale che hanno colpito la città vecchia negli ultimi anni.

Dette indagini si sono concluse con il rinvio a giudizio di 30 imputati appartenenti al gruppo dei Piperis (originariamente collegato ai Capriati e successivamente orientatosi verso una alleanza con i Laraspata) e la contestuale emissione nei loro confronti di ordinanze cautelari.

Risulta, infine, prossima alla conclusione la fase dibattimentale davanti alla corte di assise di Bari del processo nei confronti del gruppo Di Giglio-Campanale, originariamente alleato dei Capriati ed orientatosi successivamente verso il gruppo dei Laraspata.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(24 aprile 1997)

CALLEGARO. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che presso l'Università di Verona si è verificato un grave episodio: 23 lettori di lingua straniera sono stati licenziati in tronco perchè hanno opposto rifiuto all'intimazione del Magnifico rettore di compiere atti che avrebbero comportato la perdita dello *status* di lettore con funzione di docente, funzione per la quale erano stati assunti stipulando regolare contratto *ad personam*;

che sulla questione del trattamento dei lettori delle università italiane è in piedi una vertenza decennale, su cui si sono pronunciati vari organismi europei, tra cui lo stesso Parlamento europeo, che nel novembre 1992 «ha avviato un procedimento *ex* articolo 169 del Trattato di

Roma contro le autorità italiane allo scopo di adeguare la situazione, così come interpretata dalla Corte di giustizia»;

che sempre il Parlamento europeo nella sessione del 13 luglio 1995 votava una risoluzione in cui ribadiva le critiche alle competenti autorità italiane per gli abusi e le illegalità nei rapporti con i lettori di lingua straniera e si faceva carico «di far presente al Governo italiano la preoccupazione del Parlamento europeo per il trattamento dei lettori di lingua straniera»;

che il consiglio di amministrazione dell'Università di Verona con delibera del 20 maggio 1994 decideva unilateralmente di declassare la funzione di docente, sempre svolta dai lettori in stretto e organico rapporto con il titolare di cattedra loro superiore, al ruolo di tecnici di laboratorio;

che i lettori resistevano alle azioni di declassamento, opponendo, con l'assistenza del loro legale avvocato Lorenzo Picotti del foro di Verona, reiterati rifiuti a trasferirsi al centro linguistico di ateneo (CLA), destinato statutariamente alle attività degli esperti collaboratori linguistici con funzioni di sostegno tecnico ai docenti (uso della strumentazione di laboratorio), per l'esplicazione delle quali i lettori, tra l'altro, non constano neppure delle abilità e competenze richieste da questo ruolo;

che i lettori hanno continuato a svolgere le loro funzioni all'interno degli istituti di appartenenza o, per sole cause di forza maggiore (ristrutturazione degli edifici scolastici), all'interno degli spazi occupati dal CLA, come richiesto dal rettore, con ciò non creando, nell'uno e nell'altro caso, all'università e all'utenza alcun disagio e alcuna forma di disservizio;

che in seguito a tale opposizione, con lettera raccomandata AR del 2 ottobre 1996, si comunicava il provvedimento del licenziamento di tutti i 23 lettori di madrelingua dell'Università di Verona e che tale provvedimento è configurabile come una misura «di ritorsione ingiustificata contro gli insegnanti quale reazione alla loro azione sindacale», stigmatizzata e paventata dal Parlamento europeo nella già citata risoluzione del 13 luglio 1995,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare per risolvere il problema dell'adeguamento del trattamento dei lettori di lingua straniera che lavorano nelle università italiane;

se e come si intenda intervenire per favorire la revoca del provvedimento di licenziamento da parte dell'Università di Verona.

(4-02533)

(23 ottobre 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento al documento di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, si fa presente che, allo stato della legislazione vigente, non è possibile riconoscere ai cosiddetti lettori di lingua straniera dell'Università degli studi di Verona lo «status di docente».

Come riferisce il rettore i suddetti lettori non possono neppure essere assegnati a funzioni superiori attribuendo loro qualifiche diverse quali quelle di dirigente o tecnico-amministrativo.

Ciò costituirebbe una grave violazione di legge.

Essi in realtà sono qualificati, più correttamente, «collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre» con compiti e funzioni di supporto ai docenti. Mentre infatti alla docenza universitaria (prima e seconda fascia) si accede per concorso, i citati collaboratori ed esperti linguistici sono assunti, con compiti di sostegno ai corsi universitari, per affiancare i docenti di lingua.

Pertanto è del tutto da escludere – per differente stato giuridico e trattamento economico rispetto ai docenti di prima e seconda fascia – che i cosiddetti «lettori di madre lingua» possano svolgere funzioni di docenza.

Ciò detto nessun «declassamento» è stato posto in essere dal rettore.

Questi ha anzi più volte invitato i citati lettori di madre lingua a svolgere la loro attività presso il centro linguistico di ateneo.

Malgrado ciò essi si sono sempre rifiutati di ottemperare ai provvedimenti rettorali volti a disporre il loro trasferimento nella struttura del detto centro linguistico ove avrebbero potuto svolgere le mansioni loro attribuite dalla normativa vigente. Il loro rapporto di lavoro con l'Università avrebbe potuto avere, in tal modo, una legittima giustificazione.

A tal punto non è rimasto che il licenziamento.

Quanto alle pronunce nei confronti di detti lettori emesse dalla Corte di giustizia europea, queste sono state recepite con legge n. 236 del 1995, la quale, venendo incontro alle loro richieste, ha previsto la possibilità di stipula di un contratto di lavoro subordinato di diritto privato anche a tempo indeterminato. Inoltre il trattamento economico dei collaboratori ed esperti linguistici è stato disciplinato dall'ultimo contratto collettivo nazionale dei dipendenti delle università.

Alla luce di quanto sopra espresso si ritiene che il problema dei così detti lettori di lingua straniera che lavorano nelle università italiane sia stato già da tempo risolto.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca e scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(6 maggio 1997)

CARUSO Antonino. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che lo scrivente ha presentato la seguente interrogazione con richiesta di urgente risposta orale al Ministro delle finanze:

«Premesso:

che è in possesso dell'interrogante copia dell'avviso di accertamento n. 96/17497/A notificato dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milano;

che con lo stesso è accertata la violazione dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (con irrogazione delle relative pene pecuniarie, soprattasse, eccetera), con riferimento a somma di danaro (qualificata "dazione") percepita da un militare del Corpo della Guardia di finanza nel corso di un'operazione ispettiva a lui demandata;

che l'ufficio distrettuale delle imposte, al di là del pudore linguistico impiegato, ha quindi inteso affermare il principio secondo cui volgari "mazzette" o, comunque, somme corrisposte nell'ambito verificato di ipotesi di corruzione o di concussione siano da sottoporsi a tassazione (con conseguenti obblighi di eventuale ritenuta) in quanto determinanti redditi da lavoro;

che è fatto incidentale, ma non secondario (in quanto esaustivamente esemplificativo della totale incapacità della macchina burocratica - anche fiscale - di sapersi porre correttamente al servizio del cittadino), che il soggetto destinatario dell'accertamento di cui sopra sia stato prosciolto dal giudice per le indagini preliminari di Milano con l'ampia formula del "non aver commesso il fatto addebitatogli",

l'interrogante chiede di sapere:

1) se l'ufficio distrettuale di Milano abbia - nella vicenda narrata - agito di propria iniziativa;

2) se, al contrario, lo stesso abbia proceduto sulla base di indicazioni (circolari, ordini di servizio, eccetera) impartite dal Ministero;

3) se sia opinione condivisa dal Ministro che non sia compatibile con il nostro ordinamento la qualificazione di redditi, con conseguente tassazione, delle somme percepite da soggetti a fronte di prestazioni da loro rese nell'ambito della commissione di reati (analogicamente il compenso riscosso dalla prostituta, ovvero l'utile ricavato dal giocatore d'azzardo);

4) se sia opinione condivisa dal Ministro che non corrisponda ad equità il fatto che il cittadino, coinvolto suo malgrado in una vicenda come quella narrata e in cui - si ripete - sia per giunta accertata la sua totale estraneità debba sopportare l'onere derivatogli dalla sua difesa nel procedimento penale e, per sovrappiù, quella relativo al contenzioso tributario, senza nemmeno il diritto di detrazione fiscale delle relative somme per questo erogate;

5) quali siano le iniziative che il Ministro intenda assumere - nei confronti dell'ufficio distrettuale di Milano e del funzionario responsabile della pratica - nel caso di cui ai punti 1 e 3»,

l'interrogante chiede di sapere quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo in ordine ai punti 3 e 4 della stessa.

(4-03106)

(28 novembre 1996)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione in oggetto, si formulano le seguenti osservazioni.

È noto come, in assenza di puntuali indicazioni normative, il problema della assoggettabilità ad imposizione tributaria dei redditi illeciti,

e particolarmente dei proventi da reato – di cui è cenno al punto 3) dell'interrogazione – abbia dato in passato esca a lungo e vibrante dibattito dottrinale e giurisdizionale. Approdata, al fine, all'esame delle sezioni unite della Corte di cassazione, la questione era stata risolta – conformemente, del resto, all'indirizzo giurisprudenziale già largamente prevalente – in senso negativo, fatta eccezione per il caso in cui, trattandosi di proventi ricompresi nell'ambito di operatività dell'istituto della confisca facoltativa, la stessa non fosse stata concretamente disposta dal giudice (cfr. Cassazione, sezioni unite 12 novembre 1993, Cinquegrana; in precedenza *ex pluribus*, Cassazione, sezione III, 30 ottobre 1991, Gesini; Cassazione sezione III, 9 gennaio 1991, De Benedettis).

All'indomani della decisione ora ricordata, il legislatore ha preso, nondimeno, specifica posizione sull'argomento. L'articolo 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha stabilito, infatti, che «nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» (*id est*: fra i redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e di impresa) «devono intendersi ricompresi, se in essi classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività, qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria». Con tale previsione normativa, il principio affermato dalle sezioni unite risulta dunque sostanzialmente rovesciato: i proventi da reato, se classificabili nelle categorie *ex* articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi sono soggetti ad imposta, salvo il caso in cui vengano sequestrati o confiscati in sede penale (per una applicazione concreta della nuova disciplina, con riguardo a fattispecie nella quale l'imputato di un reato tributario allegava a propria discolta la non tassabilità dei proventi in contestazione, in quanto derivanti da truffa contrattuali, cfr. Cassazione, sezione III, 6 febbraio 1996, Bitonti).

Riguardo al punto 4) dell'interrogazione, si osserva come l'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, abbia introdotto nel processo tributario il principio della condanna alle spese della parte soccombente: sicchè l'ordinamento ormai consente al contribuente, che abbia vittoriosamente impugnato un avviso di accertamento dell'amministrazione finanziaria, di recuperare da questa le spese affrontate per l'impugnativa.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(24 aprile 1997)

CIRAMI. – *Al Ministro del commercio con l'estero.* – Premesso: che la ditta Attilio Tedesco di Agrigento, grossista di banane, con istanza del 28 novembre 1994, reiterata negli anni 1995 e 1996, ha chiesto al Ministro del commercio con l'estero, a norma della legge 7

agosto 1990, n. 241, di fornirle fotocopie dei quantitativi assegnati agli operatori richiedenti licenze di importazione di banane e copie dei quantitativi assegnati ai singoli richiedenti, in base al diritto di accesso alla ripartizione del contingente di banane;

che tale richiesta è motivata dalla notizia di assegnazione di titoli d'importazione a soggetti non aventi diritto a norma del regolamento CEE;

che il Ministero, con lettera del 23 dicembre 1994, a firma del direttore generale Bruno Martuscelli, ha così risposto: «... relativamente ai titoli rilasciati dal 1° luglio 1993, nelle more dell'adozione del regolamento interno di attuazione della legge n. 241 del 1990, questo Ministero applica in materia le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, che escludono dalla visione e dalla riproduzione i documenti che, per loro natura, sono classificabili tra quelli coperti da riservatezza commerciale, tutelata dalla stessa legge n. 241 del 1990»;

che, successivamente, la ditta Attilio Tedesco ha confutato tali argomentazioni richiamandosi all'articolo 24 della legge n. 241 del 1990 e all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, che garantiscono la visione di atti relativi a procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno avviare un procedimento al fine di conoscere la verità e la validità della legge sulla trasparenza nei confronti di quanti sono tenuti ad osservarla, per evitare che quote assegnate irregolarmente danneggino i grossisti ed i commercianti di banane.

(4-04550)

(5 marzo 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si osserva che la Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni di questo Dicastero ha comunicato quanto segue.

Dal 1985 al 30 giugno 1993 le importazioni di banane da paesi terzi erano regolate in base ad un regime nazionale che prevedeva, in particolare, un sistema di attribuzione di quote di importazione sulla base di un sistema definito come «della dogana controllata».

In estrema sintesi, tale sistema consisteva nell'apertura di quote di importazione determinate su base annua senza alcun criterio di ripartizione tra gli operatori, senza possibilità di prenotazione e senza rilascio di autorizzazioni specifiche. In pratica, una volta fissato il quantitativo di importazione, lo stesso veniva reso disponibile su determinate dogane con possibile intercambiabilità e veniva utilizzato dagli operatori, sulla base di un principio meramente temporale di precedenza delle richieste prima pervenute, fino al raggiungimento della quota prevista, dopodiché le importazioni erano vietate.

Ne consegue che per l'intero periodo dal 1985 al giugno 1993 il Ministero del commercio con l'estero non ha mai provveduto al rilascio

di autorizzazioni specifiche di importazione e non dispone quindi di elenchi di autorizzazioni.

A partire dal 1° luglio 1993, con il regolamento dell'Unione europea n. 404 del Consiglio e relative norme applicative (regolamenti nn. 1442 del 1993 e 1443 del 1993) la disciplina nazionale della «dogana controllata» quale sopra indicata è stata sostituita da un regime comune di importazione nella Comunità europea, nell'ambito di una quota globale valida per tutti i paesi membri di 2 milioni di tonnellate, aperta agli operatori iscritti nella Comunità, sulla base di quote attribuite secondo le anteriorità e le specifiche funzioni di ciascun operatore (acquirenti dai paesi produttori e trasportatori fino all'ingresso nella Comunità, importatori che hanno immesso in libera pratica banane verdi e maturatori).

Per evitare discriminazioni tra importatori dei diversi paesi membri che operano in contesti differenti, il suddetto regolamento dell'Unione europea detta proprie regole di importazione e non consente l'applicazione di normative nazionali (iscrizione alle camere di commercio, commissionari ortofrutticoli, albi, eccetera).

La documentazione relativa alle funzioni svolte dagli operatori, che dà titolo ad ottenere quote di importazione, è soggetta al rigido controllo dei servizi della Commissione a Bruxelles, che spesso opera anche dei tagli sulle quote richieste ed ogni possibile monitoraggio nell'interesse dell'equilibrato utilizzo del contingente da parte di tutti gli aventi diritto nella CEE.

Sulla base della normativa e delle procedure dell'Unione europea, non appare pertanto possibile, a tutela della riservatezza dell'attività commerciale degli operatori, rendere pubblica la documentazione dagli stessi esibita (fatture, bolle doganali, titoli di trasporto e quanto altro), quale prova della operatività pregressa.

Di tanto è stata data comunicazione alla ditta Attilio Tedesco, con riferimento a quanto dalla stessa direttamente richiesto al competente ufficio della predetta direzione generale del Ministero.

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero

CABRAS

(17 aprile 1997)

COLLA. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il decreto del Presidente della Repubblica n. 575 del 1994 prevede, al momento della richiesta di iscrizione anagrafica per cambio di residenza, che gli uffici dell'anagrafe dei comuni debbano effettuare anche la relativa trascrizione sulla patente di guida, previa compilazione di opportuno modulo da parte dell'utente e consegna della ricevuta del versamento di 10.000 lire a favore dell'ispettorato della motorizzazione;

che tale decreto del Presidente della Repubblica non considera che questa prescrizione è in contrasto con la normativa anagrafica, la quale obbliga gli ufficiali d'anagrafe ad eseguire l'atto della registrazione in maniera non subordinata;

che la mancata consegna della ricevuta del versamento sopra descritto non può quindi condizionare l'esecuzione della trascrizione anagrafica, se non incorrendo nel reato previsto dall'articolo 328 del codice penale;

che se il cittadino si rifiuta di compilare il modulo aggiuntivo o effettuare il versamento o consegnare la ricevuta il responsabile del servizio anagrafe, per non incorrere nel reato di omissione di atti di ufficio, deve comunque dare corso alla pratica anagrafica e, se non vuole farsi carico dell'importo relativo all'omesso pagamento, deve, in base ad una recente circolare del Ministero dell'interno, compilare un verbale, da trattenere agli atti, dal quale risulti la circostanza ed in base a questo può omettere di segnalare all'ufficio centrale della motorizzazione l'avvenuta definizione della pratica migratoria,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno rivedere con urgenza il decreto del Presidente della Repubblica n. 575 del 1994 al fine di adeguarlo alla normativa anagrafica, per fornire riferimenti chiari al cittadino, per restituire certezza giuridica e serenità operativa agli ufficiali d'anagrafe e per semplificare le procedure formali, togliendo quindi carico e costo burocratico alla collettività.

(4-00938)

(4 luglio 1996)

RISPOSTA. – L'onorevole interrogante nel presente documento parlamentare ha evidenziato la non agevole applicazione della normativa introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575.

Al riguardo, si rende noto che dall'entrata in vigore della suddetta normativa ad oggi le problematiche si sono gradatamente risolte anche a seguito delle circolari esplicative emanate da questo Ministero, nonché delle soluzioni date a numerosi quesiti posti dagli enti locali.

Circa la prospettata modifica del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, non pare possibile esprimere pareri, in quanto le eventuali innovazioni verrebbero ad interferire sul vigente codice della strada e tale materia rientra nella sfera di attribuzioni di altro Dicastero.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(7 maggio 1997)

CORTIANA. – *Ai Ministri dell'ambiente, delle risorse agricole, alimentari e forestali e delle finanze.* – Premesso che il Consorzio del

Parco nazionale dello Stelvio ha dato avvio nel dicembre 1995 alla procedura di nomina del direttore del Parco, pubblicando un bando sui maggiori quotidiani nazionali e sui quotidiani locali nelle regioni territorialmente interessate; nel bando si chiedeva di presentare domande di candidatura e si elencavano i requisiti imprescindibili per accedere all'incarico, tra i quali era assente clamorosamente quello dell'iscrizione nell'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco; tale bando era chiaramente non concorsuale;

considerato:

che le procedure adottate risultano in pieno contrasto con il dettato dell'articolo 9, comma 11, della legge n. 394 del 1991, laddove si sostiene che «il direttore del Parco è nominato dal Ministro dell'ambiente previo concorso pubblico per titoli ed esami di dirigente superiore del ruolo speciale di "direttore del Parco" istituito presso il Ministero dell'ambiente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...) ovvero con contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni con soggetti iscritti in un elenco di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, istituito e disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente»;

che tali procedure adottate dal Consorzio contrastano anche con il percorso procedurale indicato tramite parere dalla Consulta tecnica per le aree naturali protette, relatore il professor Sandro Ruffo; la Consulta «ritiene che la via del concorso pubblico (tra le due previste dall'articolo 9 del punto precedente) rappresenti la via migliore per assicurare ai parchi le persone più idonee e più valide allo svolgimento delle complesse funzioni di direttore. La Consulta raccomanda da ultimo che non avvenga, neppure in via transitoria, alcuna nomina di direttore di parco al di fuori dell'elenco degli idonei»;

che rispetto al dettato della Consulta tecnica per le aree naturali protette nel bando emesso dal Consorzio del Parco naturale dello Stelvio risultano invece fortemente minimizzate e quindi penalizzate proprio le competenze specifiche e l'esperienza nella gestione o pianificazione di aree protette, che è altra cosa rispetto alla generica «pianificazione ambientale» e alla «gestione del patrimonio naturalistico»;

che l'eventuale regime vigente nelle province autonome di Trento e Bolzano non può giustificare la procedura seguita dal Consorzio, perchè il parco è interessato anche da una vasta area della regione Lombardia e soprattutto perchè non esiste nessun riferimento normativo tale da poter consentire una deroga al regime generale;

che formali eccezioni sulle modalità adottate dal Consorzio per la nomina del direttore sono state sollevate tanto dal Club Alpino italiano, attraverso propri rappresentanti in seno agli organi gestionali del Parco stesso, quanto dal coordinamento parchi del WWF Italia;

visto:

che in seno al consiglio direttivo del Consorzio è stata nominata una «commissione di preselezione», formata soltanto da 3 persone;

che tale commissione di preselezione non aveva definito in alcun modo con il consiglio direttivo i criteri da adottare per operare detta preselezione;

che tale commissione ha eliminato 15 dei 18 candidati che avevano fatto domanda e ha espropriato di fatto il consiglio direttivo nella sua interezza dal compito di individuare una rosa di nomi da sottoporre al Ministro competente;

che i membri del consiglio direttivo del Consorzio non hanno avuto la possibilità di esaminare alcuno dei *curricula* dei candidati che hanno risposto al bando, nè tantomeno i *curricula* dei candidati risultati idonei dopo la contestata fase di selezione;

che in base a questa selezione l'unico candidato che risulta iscritto nell'apposito «elenco degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco» è il dottor Ettore Sartori, già vincitore del concorso per la nomina di direttore del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi e attuale direttore del Parco di Paneveggio - Pale di San Martino;

che la procedura adottata non è concorsuale;

che il consiglio direttivo del Consorzio di gestione è un organo tecnico-politico, cui è sbagliato già in linea di principio demandare scelte che andrebbero invece gestite da commissioni totalmente esterne e *super partes*;

considerato inoltre:

che il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 1993, è dal 1° ottobre 1995 l'ente delegato alla gestione del Parco nazionale dello Stelvio, essendo subentrato alla precedente gestione dell'ex ASFD (Azienda di Stato per le foreste demaniali) con il personale del Corpo forestale dello Stato;

che da quella data una serie di problemi burocratici non hanno ancora consentito al Consorzio di entrare in possesso delle strutture (già utilizzate in precedenza per la gestione del Parco), quali mezzi, attrezzature, archivi tecnici, culturali, scientifici, eccetera;

che, a fronte di tale situazione, il Consorzio si trova quotidianamente a superare notevoli difficoltà sotto l'aspetto informativo, venendo così ad essere fortemente limitata la propria azione e il proprio ruolo;

che la direzione gestionale dell'ex ASFD di Roma ha inoltrato in data 5 marzo 1996 al Ministero delle finanze, Direzione centrale del demanio, una richiesta di istruzioni per sapere come fare a trasferire, e con che atti, le strutture in suo possesso al Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'ambiente non ritenga doveroso procedere all'immediato annullamento del bando in questione e alla sua sostituzione con un apposito concorso pubblico da svolgersi secondo tutte le modalità previste dalle norme in materia;

se il Ministro dell'ambiente, il Ministro delle risorse agricole e il Ministro delle finanze non ritengano ormai improcrastinabile un loro intervento, al fine di portare a soluzione i gravi problemi di tipo gestionale creatisi per il mancato passaggio di strumenti e strutture demaniali dall'ex ASFD al Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio.

(4-05236)

(9 aprile 1997)

RISPOSTA. – La procedura di nomina del direttore del Parco nazionale dello Stelvio si discosta da quella prevista in via generale per le nomine dei direttori di Parco.

La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge-quadro sulle aree protette), prevede infatti all'articolo 9, comma 11, che «il direttore del Parco è nominato dal Ministro dell'ambiente previo concorso pubblico per titoli ed esami di dirigente superiore del ruolo speciale di direttore di Parco istituito presso il Ministero dell'ambiente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero con contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni con soggetti iscritti in un elenco di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di Parco, istituito e disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente. In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque per non oltre due anni, il predetto contratto di diritto privato può essere stipulato con soggetti particolarmente esperti in materia naturalistico-ambientale anche se non iscritti nell'elenco».

Il Ministro dell'ambiente nell'ambito dei propri poteri ha regolato poi con apposita direttiva in data 27 aprile 1994, modificata in data 6 giugno 1995, le modalità per la nomina dei direttori dei Parchi nazionali. Tale direttiva prevede che sia sottoposta al Ministro dell'ambiente, per la emanazione del decreto di nomina di cui all'articolo 9, comma 11, della legge n. 394 del 1991, una rosa di candidati che debbano essere in ogni caso iscritti nell'apposito elenco di idonei all'esercizio delle funzioni di direttore.

Per il Parco nazionale dello Stelvio sussiste, invece, una situazione particolare in quanto ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge n. 394 del 1991, ci si deve adeguare ai principi della stessa legge e non conformarsi a tutte le disposizioni ivi contenute.

La nomina del direttore del Parco dello Stelvio è disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 1993, con il quale, previa intesa con le province di Bolzano e Trento e con la regione Lombardia, è stato costituito il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio.

In particolare l'articolo 7 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha previsto all'ultimo comma che i requisiti generali per le nomine del direttore siano stabiliti dal consiglio direttivo del Consorzio, precisando poi che in ogni caso il direttore deve avere una adeguata conoscenza della lingua tedesca.

Dal punto di vista procedurale è poi previsto dall'articolo 5, comma 8, lettera i), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che il consiglio direttivo propone al Ministero dell'ambiente la nomina del direttore del Parco.

Nell'ambito delle proprie attribuzioni il Consorzio ha definito una propria procedura per la selezione dei nominativi da proporre al Ministero dell'ambiente.

Il Ministro dell'ambiente, preso atto della peculiare disciplina del Parco nazionale dello Stelvio, ha tuttavia comunicato, con nota in data 14 maggio 1996 del direttore generale del servizio conservazione natura,

che in analogia a quanto disposto per tutti gli altri direttori del Parco, si riteneva opportuno che venisse trasmessa una rosa di candidati e che, anche se non poteva considerarsi vincolante l'iscrizione all'elenco degli idonei all'esercizio, dell'attività di parco previsto dal citato articolo 9, comma 11, della legge n. 394 del 1991, candidati stessi avrebbero dovuto in ogni caso essere in possesso dei relativi requisiti sostanziali.

Tale ultima considerazione trova la sua giustificazione nel fatto che si è ritenuto sicuramente corrispondente ai principi generali della legge n. 394 del 1991 - cui, come si è già evidenziato, deve uniformarsi la regolamentazione del Parco dello Stelvio - la specifica idoneità professionale del direttore del Parco.

Ciò posto, con specifico riferimento alla richiesta contenuta nell'interrogazione, di indire un concorso pubblico per la nomina del direttore del Parco dello Stelvio si deve ribadire che la particolare disciplina del suddetto parco prevede un diverso procedimento per una tale nomina e che comunque il Ministro dell'ambiente effettuerà un'attenta verifica della correttezza della procedura seguita e terrà nel debito conto anche il possesso di particolari stati professionali come stabilito dal decreto ministeriale 3 luglio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 7 settembre 1995.

In data 22 luglio 1996 è pervenuto al Ministero dell'ambiente un *fax* ove il vicepresidente del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio comunica che il consiglio direttivo, riunitosi il 2 luglio per la scelta conclusiva del nominativo da proporre come direttore del Parco nazionale dello Stelvio, ha votato nel seguente modo:

otto voti favorevoli per Alois Karner;

un voto favorevole per Ettore Sartori.

Nello stesso *fax* si comunicava che «per quanto riguarda la proposta della nota del Servizio conservazione della natura n. 6698 del 14 maggio 1996, circa l'opportunità che anche per il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio venga proposta una rosa di nomi, il consiglio direttivo ha ritenuto di doversi adeguare allo spirito dell'intesa sancita con il decreto del Consiglio dei ministri 26 novembre 1993 e rispettivamente con la legge n. 19 del 1993 della provincia autonoma di Bolzano n. 22 del 1993 della provincia autonoma di Trento, applicando alla lettera il disposto dell'articolo 5 del citato decreto».

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri richiamato per quanto prevede, all'articolo 5, comma 8, lettera *i*), tra le attribuzioni del Consiglio direttivo quella di proporre al Ministro la nomina del direttore del Parco, all'articolo 4, primo capoverso, individua tuttavia specificatamente nella persona del Ministro stesso l'organo competente alla nomina del direttore del Parco.

La proposta del Consiglio direttivo non è pertanto vincolante e lascia al Ministro il potere di verificare la congruità e la legittimità delle scelte effettuate dal Consorzio.

Il Ministro dell'ambiente con nota n. 1630/3/Min del 6 dicembre 1996 ha ritenuto nell'esercizio del predetto potere che il dottor Alois Karner non fosse in possesso dei necessari requisiti per ricoprire

la carica di direttore del Parco nazionale dello Stelvio ed ha, pertanto, invitato il Consorzio a formulare una nuova proposta.

Quanto ai problemi gestionali creatisi per il mancato passaggio al Consorzio degli strumenti e delle strutture demaniali, si può assicurare che della questione è stato investito il Ministero delle finanze, unica amministrazione competente a dare corso al relativo provvedimento amministrativo.

Allo stato si può ricordare che il Ministero dell'ambiente in più di una occasione (riunioni ed incontri a vari livelli) ha avuto modo di intervenire per sollecitare una rapida soluzione della vicenda.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente

CALZOLAIO

(18 aprile 1997)

COSTA. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* -
Premesso:

che è notoria la permanenza di un forte divario dell'offerta occupazionale tra Nord e Sud del paese, in particolare per quanto riguarda le opportunità di inserimento delle giovani generazioni nel tessuto produttivo;

che dai dati ufficiali risulta che nelle regioni del Sud Italia il tasso di disoccupazione globale sia pari ad oltre il triplo rispetto al tasso registrato nel Nord-Est, mentre nel Meridione il numero di giovani in attesa di una prima occupazione ha raggiunto la tragica entità di oltre 1.300.000 unità;

che è altrettanto notorio che l'industria del Nord-Est sta assumendo personale e che in particolare le piccole e medie industrie dell'Emilia-Romagna hanno dimostrato un notevole interesse ad assumere personale, anche qualificato, ricercando maestranze nella gran parte in ambiti extraregionali;

che la disponibilità maggiore proviene però da cittadini extracomunitari, non qualificati, mentre i contatti con elementi più qualificati residenti in regioni del Sud Italia stentano a trovare una risposta concreta per serie ragioni di carattere socio-economico;

che è infatti evidente, comprensibile ed inevitabile che i giovani provenienti dal Sud Italia, pur dimostrandosi propensi ad un trasferimento nelle zone produttive dove maggiore è l'offerta di posti di lavoro, in primo luogo si scontrino con la infruttuosa ricerca di soluzioni abitative in loco decorose ma compatibili con le retribuzioni di mercato ed in secondo luogo prevedano, soprattutto nei primi tempi, la possibilità di ritornare nei luoghi d'origine, ove coltivare le normali relazioni parentali o sociali, ogni fine settimana, o almeno una o due volte ogni mese;

che pur programmando trasferimenti con mezzi pubblici, cioè con il treno, il costo di due trasferimenti mensili incide sulla retribuzione media in una misura variante tra il 24 per cento ed

il 30 per cento, ovvero in una misura incompatibile con la soddisfazione delle altre esigenze vitali elementari (alloggio ed alimentazione);

che il non poter garantire, pur con offerta retributiva tra le più alte in Italia, una simile soglia minima di «qualità della vita» è elemento di estrema gravità e dimostra quali siano i reali motivi per i quali l'offerta proveniente dall'industria privata rimanga spesso senza risposta;

che il fenomeno sopra descritto incide ugualmente sia sull'offerta proveniente dalla grande industria, generalmente associata alle emanazioni locali della Confindustria, sia sull'offerta proveniente dalla piccola e media industria, generalmente associata alle organizzazioni del settore artigiano ed alle associazioni provinciali della piccola e media industria aderenti alla Confapi;

che è significativo sottolineare con in Emilia-Romagna il comparto piccolo e medio industriale sia più che prevalente e che le associazioni provinciali aderenti all'Unionapi Emilia-Romagna ed alla Confapi nazionale raccolgano l'adesione di oltre 2.900 imprese, con oltre 70.000 dipendenti; queste aziende hanno assunto dal gennaio 1995 al giugno 1996 oltre 5.000 nuovi dipendenti, in grandissima parte per mansioni e qualifiche ampiamente rappresentate tra le persone in attesa di occupazione nel Sud Italia, ed al contrario difficili da identificare tra le persone in cerca di occupazione nell'ambito regionale;

che nel quadro delle esigenze e delle emergenze sopra rappresentate le Ferrovie dello Stato spa hanno concesso a fine 1995 una serie di consistenti facilitazioni per la mobilità ed il sostegno all'inserimento delle «risorse umane e professionali presenti nel Mezzogiorno d'Italia», ma solamente per lavoratori meridionali assunti da imprese aderenti alla Confindustria-Federazione dell'industria Emilia-Romagna, nell'ambito di un accordo che prevede la concessione di «professional card», ovvero di una tessera; opportunamente nei comunicati stampa ufficiali si specifica che tale «professional card» «è dunque una sorta di “plastic money”», e ciò a beneficio di chi (al Sud o al Nord) non sapesse che cosa è una tessera; tale documento consente al neoassunto di usufruire per un anno di una riduzione sul costo dei viaggi ferroviari, da e per la sua residenza, pari al 75 per cento del costo del biglietto, rimanendo detta quota a carico delle Ferrovie dello Stato ed il rimanente 25 per cento a carico del lavoratore, ed inoltre consente al neoassunto di usufruire di alloggio nei Ferrhotel delle Ferrovie dello Stato, siti in Emilia-Romagna, a condizioni particolarmente favorevoli (lire 200-250.000 mensili per una camera con servizi) per i primi quattro mesi;

che l'onere stimato delle agevolazioni citate, ad esclusivo carico delle Ferrovie dello Stato, è di circa lire 5.000.000.000;

che le Ferrovie dello Stato spa presentano notoriamente un bilancio in disavanzo, colmato con contribuzione statale;

che le Ferrovie dello Stato spa hanno formalmente aderito alla Confindustria e risulta che versino regolarmente a quest'ultima le consistenti quote annuali di iscrizione;

che sono state ripetutamente rivolte alle Ferrovie dello Stato sollecitazioni affinché concedessero le medesime agevolazioni ai lavoratori assunti da aziende non aderenti alla Confindustria;

che le Ferrovie dello Stato spa hanno sempre accuratamente evitato di far pervenire alle associazioni richiedenti (API di Bologna, Unionapi dell'Emilia-Romagna, Confapi nazionale) qualsiasi risposta,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire per imporre alle Ferrovie dello Stato spa di eliminare rapidamente gli effetti della situazione discriminatoria sopra descritta.

(4-01860)

(19 settembre 1996)

RISPOSTA. - L'iniziativa «Professional card» è stata avviata dalla società Ferrovie dello Stato spa come «progetto pilota», cioè iniziativa limitata nel numero (500 carte) e nel tempo (un anno), per verificare la validità dell'idea e dei termini applicativi individuati.

Il progetto è stato proposto nel quadro della strategia di attenzione verso il Mezzogiorno illustrata in occasione del *forum* «Per un Mezzogiorno di ordinario sviluppo», che le Ferrovie dello Stato hanno promosso nel mese di novembre 1995.

L'iniziativa delle Ferrovie dello Stato non tende a privilegiare Confindustria come scelta esplicita. Infatti la società ha aderito al progetto lanciato autonomamente da Cofindustria Emilia-Romagna nel luglio 1995, attraverso l'offerta di sperimentare insieme un «pacchetto» di servizi, che ha coinvolto anche le banche emiliano romagnole (per il prestito sull'onore), la Confedilizia, la Consabi e la Federazione alberghi per la gioventù (per la questione alloggio), la regione Emilia-Romagna (per la formazione).

Dell'iniziativa sopra specificata, delle sue finalità e dei suoi limiti, le Ferrovie dello Stato comunicano di aver fornito spiegazioni ai rappresentanti dell'API ponendo l'accento sul fatto che il risultato del progetto, proprio perchè limitato e temporaneo, consentiva di verificare la validità dello strumento per poi passare ad una successiva fase di estensione delle opportunità, ma su basi diverse da quelle adottate nella sperimentazione.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha esaminato l'iniziativa, in data 24 settembre 1996 ha comunicato che non sussistono violazioni delle norme poste a tutela della concorrenza e del mercato.

Le Ferrovie dello Stato precisano, inoltre, che il progetto presenta costi contenuti e rappresenta un potenziale investimento sul futuro, non solo in termini di immagine (attenzione verso il Sud), ma anche di conto economico (eventuali convenzioni di servizio da stipulare con le regioni).

Dalla stima che le Ferrovie dello Stato hanno effettuato di un ritorno a casa dei giovani mediamente con un viaggio e mezzo al mese (come evidenziato dalle indagini condotte), risulterebbe un costo virtuale sostenuto dalla società di circa 600 milioni di lire in totale per un anno di sperimentazione (calcolato sul 75 per cento di mancati ricavi per viaggi effettuati dai giovani con *intercity* ed espressi, visto che il costo del biglietto è pari al 25 per cento).

Le Ferrovie dello Stato considerano «virtuale» tale costo, nel senso che per essere una spesa effettiva bisognerebbe accertare che i giovani hanno occupato un posto a sedere, a fronte del quale un numero corrispondente di passeggeri ha rinunciato materialmente al viaggio.

Inoltre, poichè i treni quasi mai viaggiano completamente occupati, l'occupazione di posti vuoti, che l'iniziativa ha favorito, rappresenta per le Ferrovie dello Stato un elemento positivo.

L'investimento così effettuato, sia pure limitato nell'importo, è stato visto, in prospettiva, in un incremento della domanda, in quanto, passato il primo anno, i giovani che lavorano in Emilia-Romagna torneranno a casa di tanto in tanto ed il prezzo del biglietto sarà pagato per intero.

L'occupazione poi dei Ferrhotel (peraltro avvenuta in maniera molto limitata) ha consentito degli introiti ulteriori che altrimenti non ci sarebbero stati (avendo utilizzato posti disponibili a fronte delle spese di gestione ordinaria comunque esistente per i Ferrhotel in operatività).

La piena soddisfazione delle imprese e dei giovani è stata verificata in un apposito studio compiuto dalle Ferrovie dello Stato e presentato nel luglio 1996, sotto forma di «Primo rapporto di monitoraggio»; ciò suggerisce una possibile strada di «messa a regime» dell'iniziativa che dallo stadio di progetto pilota può rendersi teoricamente accessibile a tutti i giovani, a tutti i territori, a tutte le associazioni di categoria che risultassero interessate, attraverso l'attivazione di veri e propri «contratti di servizio» con le regioni meridionali per incentivare la mobilità professionale dei giovani sul territorio almeno per il primo periodo di avvio (per l'appunto un anno). Tale soluzione lancerebbe un messaggio positivo verso coloro che si assumono il rischio e l'onere di staccarsi dal loro luogo di origine per esplorare le opportunità di formazione sul lavoro.

Nel progetto Confindustria-Emilia-Romagna-Ferrovie dello Stato era previsto il completamento dell'iniziativa con un secondo progetto pilota, destinato a sperimentare un flusso complementare rispetto ai giovani venuti al Nord con Professional card, e cioè il flusso di possibili sub-commesse delle aziende emiliano-romagnole verso le aziende meridionali, a condizione che queste ultime godessero della certificazione prevista dall'Unione europea.

Le Ferrovie dello Stato riferiscono che tale progetto ha compiuto i primi passi e ha trovato una significativa, positiva accoglienza e persino qualche imitazione da parte di altre associazioni imprenditoriali regionali.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(29 aprile 1997)

COSTA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che notizie di stampa comunicano che

il direttore generale della finanza locale, dottor Antonio Giuncato, ha rassegnato le proprie dimissioni, l'interrogante chiede di sapere:

se la notizia risponda al vero;

in caso affermativo, quali siano state le «reali» motivazioni che hanno indotto il funzionario alle dimissioni;

se e quali azioni siano state predisposte dal Ministro dell'interno al fine di far recedere il direttore generale della finanza locale dalla decisione di dimettersi;

se le suddette dimissioni siano state determinate da provvedimenti assunti dal Consiglio dei ministri;

qualora tale circostanza rispondesse al vero, su quali basi e con quali criteri tali provvedimenti siano stati assunti.

(4-02118)

(2 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Il dirigente generale di ragioneria dottor Antonio Giuncato, già direttore centrale per la finanza locale di questo Ministero, era stato autorizzato a permanere in servizio oltre il 65° anno di età per un periodo di due anni decorrente dal 1° agosto 1995.

In data 26 luglio 1996 il funzionario ha presentato istanza di riduzione del periodo di permanenza in servizio fino al 31 luglio 1996, non fornendo però alcuna motivazione della propria decisione. Conseguentemente a questo Ministero non è rimasta alternativa alla adozione del provvedimento di collocamento a riposo del dottor Giuncato, stante il carattere vincolato dell'atto.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(7 maggio 1997)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che l'annata agraria 1996 per la provincia di Lecce è stata sicuramente una delle peggiori degli ultimi anni;

che l'inverno, molto piovoso, ha impedito la messa a dimora delle sementi di patata per cui la produzione della primaticcia, che solitamente si espanta a fine marzo sulla fascia costiera jonica e continua sino a tutto maggio occupando una ben precisa, nel tempo e per qualità, nicchia di mercato, ha finito per perdere la sua collocazione sul mercato e solo in minima parte è stata «comunque» commercializzata;

che le cronache dei mesi di maggio e giugno hanno segnato inoltre dopo la crisi commerciale della patata anche quella dell'anguria, con quote consistenti di prodotto rimaste a marcire nei campi e dunque invendute;

che lo stesso tabacco a causa delle politiche di questi ultimi anni ha ridotto notevolmente la produzione con un decremento di prodotto e di lavoro superiore al 40 per cento;

che la vendemmia 1996, sempre per le insistenti piogge della primavera e del mese di settembre, è stata fortemente colpita da attacchi di peronospora prima e di muffa poi, riducendo la resa produttiva in misura sicuramente superiore al 30 per cento;

che la campagna olivicola si presenta, in provincia di Lecce, con prodotto molto scarso ed in alcune aree assolutamente inconsistente a causa delle non ottimali condizioni primaverili che hanno provocato la caduta del fiore;

che le calamità atmosferiche hanno distrutto, tra Leverano-Nardò-Copertino-Carmiano-Campi-Arnesano-Monteroni-Veglie, decine di aziende floricole e olivicole e hanno completato lo stato di crisi del settore agricolo, tanto da far richiedere a molte amministrazioni comunali lo stato di calamità;

che questo stato di crisi è altresì frutto di una forte carenza organizzativa che purtroppo caratterizza l'agricoltura salentina, provocata anche da un mancato ruolo degli enti locali e rispetto alla quale i primi passi stanno per concretizzarsi con le iniziative assunte presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'amministrazione provinciale;

che inoltre l'entrata in vigore del decreto-legge n. 375 del 1993 a causa della farraginosità delle norme e dell'inadeguatezza strutturale degli enti previdenziali (SCAU prima e INPS poi) ha provocato una forte riduzione dell'impiego di manodopera agricola stimabile, alla data odierna, intorno al 45-50 per cento rispetto alla scorsa annata agraria;

che l'insieme di questi elementi sta creando una condizione di assoluta indigenza per quanti vivono del lavoro nei campi,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno:

intervenire per provvedere urgentemente al fine di consentire a tutti i lavoratori agricoli che, nel 1995, hanno avuto diritto alla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli di vedersi confermata la iscrizione anche per il 1996 garantendo loro altresì la fruizione delle relative prestazioni previdenziali ed assistenziali;

annullare gli effetti degli accertamenti ispettivi relativi a posizioni pregresse mirate a condonare le somme debitorie di lavoratori agricoli;

fornire chiarimenti circa l'obbligo della iscrizione alla camera di commercio delle imprese agricole, in modo che vi debbano adempiere soltanto gli imprenditori agricoli a titolo principale e i coltivatori diretti come determinati dalle norme vigenti in materia previdenziale.

(4-02671)

(30 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento a quanto segnalato dall'onorevole interrogante si fa presente che l'articolo 1, comma 51, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, prevede che i contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo relativi al quarto bimestre 1996

ed al primo trimestre 1997 siano ridotti di 5 punti nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di 10 punti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Inoltre, il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, prevede la regolarizzazione della posizione debitoria dei datori di lavoro agricolo per contributi omessi maturati fino a tutto il dicembre 1996, purchè in scadenza entro la data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, previa presentazione della domanda entro il 31 maggio 1997, mediante il pagamento, a scelta, di 20 rate semestrali consecutive, di cui quelle successive alla prima maggiorate del 5 per cento, ovvero di 3 rate ovvero ancora in una unica soluzione, pagamenti questi ultimi attualizzati sempre al tasso del 5 per cento annuo della quota capitale dovuta sulla base delle predette 20 rate.

Da ultimo, si rappresenta che il termine previsto per il versamento dei contributi agricoli relativi al secondo semestre 1996 è stato differito, senza interessi o altri oneri, dal 20 gennaio 1997 al 10 marzo 1997 dall'articolo 1, comma 52, del medesimo decreto-legge n. 11 del 1997, convertito dalla legge n. 81 del 1997.

Inoltre, l'onorevole interrogante segnalava, circa l'obbligo di iscrizione alla camera di commercio delle imprese agricole, l'opportunità di fornire chiarimenti volti a restringere l'adempimento ai soli imprenditori agricoli a titolo principale e coltivatori diretti.

In proposito si ritiene però di non poter effettuare la predetta classificazione in quanto l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese discende da una disposizione legislativa (articolo 8, comma 4, della legge n. 580 del 1993) che non può essere modificata.

L'agevolazione che si è potuta fornire è stata quella dello slittamento del termine al 30 ottobre per la presentazione delle domande di iscrizione. Tale termine è poi slittato al 31 dicembre 1996.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

PINTO

(2 maggio 1997)

COZZOLINO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane, dell'ambiente e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'Agro nocerino sarnese è purtroppo tristemente conosciuto come la parte più inquinata del bacino del Sarno con altissimi tassi di inquinamento idrogeologico ed atmosferico e con riflessi negativi sulla salute pubblica gravata da alta incidenza di patologie tumorali ed infettive, rilevate da istituti scientifici a carattere nazionale; esempio probante la notizia riportata dal giornale «Il Tempo» in data 9 ottobre 1996 secondo la quale l'istituto dei tumori di Brescia avrebbe isolato un virus denominato «Il virus del cancro del Sarno» che colpirebbe in particolar modo le popolazioni di questo territorio;

che l'inquinamento atmosferico, già denunciato dallo scrivente in altre interrogazioni, non ancora oggetto di risposta, è insostenibile sia per le gravi carenze nei controlli degli atti preposti sia per la particolare conformazione del territorio (valle);

che la decisione adottata di una barriera autostradale a Nocera Inferiore, malgrado la ferma opposizione della popolazione, espressa anche dai rappresentanti politici ed istituzionali a livello provinciale e locale, verrebbe ad aggravare in modo quasi mortale lo stato di sofferenza ambientale determinando la scomparsa del residuo potenziale di vivibilità dei luoghi con altissimo tasso di inquinanti atmosferici provenienti da migliaia di autoveicoli, stazionanti presso i caselli autostradali;

che gli ultimi tragici episodi di crolli e smottamenti, interessanti particolarmente il percorso autostradale dell'Agro nocerino sarnese con perdita di vite umane, hanno evidenziato la scarsa attenzione degli organi preposti e la inadeguatezza strutturale del territorio ad ulteriori rimaneggiamenti peggiorativi,

si chiede di sapere:

se non si ritenga, alla luce dei fatti, di intervenire per evitare che ancora una volta si proceda contro le giuste perplessità della popolazione preoccupata per la propria salute e contro l'avvenire di un tessuto socioeconomico già in precarietà, ripensando alla sistemazione della predetta barriera e destinandola ad altra collocazione;

se non si ritenga utile considerare l'eventualità di una strada alternativa pedemontana che avrebbe la possibilità di decongestionare anche il traffico caotico della statale n. 18, ormai ridotta ad un sentiero malandato su cui ristagnano per ore migliaia di veicoli;

se non si ritenga urgente intervenire per riportare tranquillità in centinaia di migliaia di abitanti i quali non chiedono altro che la salvaguardia del territorio e la tutela della salute per cercare di iniziare una ripresa economica e civile contro una situazione di gravissimo degrado che diventa di giorno in giorno più grave.

(4-03746)

(21 gennaio 1997)

RISPOSTA. - In merito alla interrogazione in oggetto, il compartimento ANAS di Napoli, sulla base di notizie assunte dalla SAM spa ha comunicato quanto segue.

Nell'ambito del programma di adeguamento dell'A/3 autostrada Napoli-Salerno la SAM spa, concessionaria ANAS, ha in corso di realizzazione il nuovo svincolo - barriera di Nocera Inferiore.

Tale intervento prevede l'esecuzione dei lavori di una nuova barriera in sostituzione di quella di Salerno nonché l'adeguamento dell'attuale svincolo di ingresso per il quale si prevede l'accorpamento in un unico punto delle piste di ingresso sia in direzione nord che sud.

Questo intervento intende perseguire un triplice obiettivo:

miglioramento dell'attuale svincolo con ingressi in Pagani e Nocera Inferiore e Superiore. Infatti i caselli di ingresso, collocati

su una nuova rampa, consentono di allontanare il traffico di immissione in autostrada dalla congestionata strada statale n. 18;

dismissione dell'attuale barriera di Salerno sita in area fortemente congestionata con la risoluzione di un annoso problema sollecitato da tutte le istituzioni locali; il piazzale di stazione è stato definito in modo da poter ospitare un numero di piste maggiore rispetto all'attuale barriera di Salerno con l'inserimento, tra l'altro, anche di due piste «Viacard» ed un telepass che consentirà maggiore fluidità al traffico in entrata con positivi ritorni su tutte le zone limitrofe e senza aggravare, come asserito dall'interpellante, lo stato di sofferenza derivante dallo stazionamento di autoveicoli presso i caselli autostradali;

adeguamento della luce libera dei sottopassi autostradali a servizio delle strade comunali Trani e Vesvovado più volte richiesto all'amministrazione comunale di Nocera.

Nel progetto sono previsti inoltre interventi di inserimento e minimizzazione dell'impatto ambientale così come richiesto dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale *ex* decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377 del 1988.

L'avvio dei recenti lavori dello svincolo di Nocera è avvenuto alla conclusione di un lunghissimo *iter* autorizzativo iniziato con una prima approvazione del comune di Nocera già nel dicembre 1985, successivamente confermata nell'agosto 1994 ottenendo i pareri ed i nulla osta di tutti gli enti preposti alla vigilanza urbanistica ed ambientale di cui agli articoli 81 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e della soprintendenza ai beni ambientali ed archeologici.

A completamento di tutte le procedure amministrative, con provvedimenti ANAS n. 371 del 26 febbraio 1996 e n. 2287 del 4 ottobre 1996 il progetto esecutivo dell'opera è stato approvato anche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 143 del 1994 e ne è stata dichiarata la pubblica utilità con un impegno di spesa di lire 23.306.000.000 con parziale contributo POP della regione Campania.

I lavori sono stati appaltati, aggiudicati e si è attivata la procedura espropriativa con decreto prefettizio n. 948 del 5 novembre 1996.

Inopinatamente il comune di Nocera con delibera n. 109/96 ha deliberato di revocare il precedente assenso del 1994 alla realizzazione dello svincolo proponendo ricorso al TAR - sezione di Salerno cui la SAM spa ha resistito ottenendo recentemente il rigetto dell'istanza di sospensione.

In ordine poi ai recenti dissesti idrogeologici in agro nocerino citati nell'atto ispettivo, il compartimento ha sottolineato che tali dissesti, data l'eccezionalità, hanno indotto i Ministeri competenti a dichiarare lo stato di calamità e l'istituzione di un apposito comitato per la riparazione dei danni.

Sulla base degli interventi che saranno individuati dal comitato stesso si dovrà procedere ad uno studio approfondito per la sistemazione delle pendici interessate.

Poichè tali dissesti hanno coinvolto al chilometro 35 + 100 anche l'autostrada Napoli-Salerno, la SAM spa è anche intervenuta con proce-

ture di somma urgenza ad eseguire i lavori di competenza per il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza provvisoria.

Per quanto riguarda la realizzazione di una strada alternativa pedemontana viene precisato che i lavori di prossima esecuzione da parte dell'ANAS che interessano il tratto Mercato Sanseverino-Salerno consentiranno al traffico di lunga percorrenza nord-sud di spostarsi sull'itinerario A1-A30-A3 riducendo sensibilmente l'intensità del traffico sull'autostrada Napoli-Salerno.

Pertanto detta arteria si qualificherà sempre più come una tangenziale di collegamento per il traffico locale dei paesi tra Napoli e Salerno decongestionando, così, anche la strada statale n. 18.

Alla luce di quanto esposto ed in considerazione degli ingenti finanziamenti già stanziati per lo svincolo di Nocera, l'ANAS ritiene improponibile l'ipotizzato asse pedemontano che, pertanto, non può rientrare nei programmi dell'Ente.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

COSTA

(30 aprile 1997)

DANIELI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che alla base del buon funzionamento della democrazia sta l'informazione dei cittadini circa quanto accade nella sfera del politico e, in modo particolare, la conoscenza dell'operato dei propri rappresentanti in Parlamento;

che l'interrogante ha ritenuto di dare un contributo in tal senso inviando ai propri elettori un resoconto dell'attività politica svolta;

che per fare ciò è necessario conoscere gli indirizzi degli elettori, dato che non è possibile rintracciarli personalmente uno per uno;

che a questo scopo l'interrogante chiedeva ai vari comuni di poter avere gli indirizzi dei capifamiglia e che alcuni di essi avevano risposto con un cortese rifiuto, richiamandosi al fatto che tali indirizzi potevano essere concessi solo per motivi di pubblica utilità,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di pubblica utilità l'informativa dell'elettore sull'attività del proprio rappresentante in Parlamento.

(4-03922)

(29 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Gli atti 34 e 37 del vigente regolamento anagrafico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, consentono l'accesso agli archivi anagrafici solo a determinate categorie di soggetti, con l'osservanza di precise modalità, nonchè il rilascio periodico di elenchi degli iscritti in anagrafe ad amministrazioni pubbliche per esclusivo uso di pubblica utilità. Contemplano, altresì, il

rilascio, a chi ne faccia richiesta, solo di dati resi anonimi ed aggregati per fini statistici e di ricerca.

La successiva legge 17 marzo 1993, n. 63, ha consentito l'accesso alle anagrafi comunali ad enti esercitanti attività di prelievo fiscale o contributivo che gestiscono servizi di pubblica utilità e necessità a condizione che uguale accesso alle banche dati dei predetti enti venga reso possibile ai comuni per l'esercizio dei compiti istituzionali. Tutti i collegamenti devono essere preceduti da apposite convenzioni tra i comuni e gli enti interessati.

Tale disciplina giuridica è stata confermata dalla recente legge 31 12 1996, n. 675, recante norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(2 maggio 1997)

DE CORATO. – *Ai Ministri dell'interno e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – In relazione all'aggressione avvenuta all'Università statale di Milano da parte di un gruppo di autonomi contro studenti del FUAN;

premessi:

che l'aggressione da parte degli autonomi è stata particolarmente violenta in quanto essi hanno fatto uso anche di oggetti contundenti;

che due militanti del FUAN sono finiti all'ospedale, uno con due denti rotti e l'altro con un trauma cranico;

che il clima di violenza e intolleranza presente in molti atenei italiani sembra aggravarsi, come dimostrano gli scontri di Napoli e Firenze,

l'interrogante chiede di sapere come i Ministri in indirizzo intendano affrontare la questione e se non ritengano opportuno svolgere accurate indagini per individuare i responsabili delle violenze.

(4-00227)

(23 maggio 1996)

RISPOSTA. – L'Università degli studi di Milano, presso la quale avrebbe avuto luogo l'aggressione da parte di un gruppo di autonomi contro studenti del FUAN, ha partecipato che, sulla scorta di una sommaria ricostruzione degli avvenimenti – effettuata grazie al contributo di dipendenti universitari che hanno assistito alla rissa, oppure ne sono venuti a conoscenza per via indiretta –, è stato possibile appurare che l'aggressione da parte del gruppo di autonomi è avvenuta mentre era in corso una assemblea-manifestazione indetta dagli studenti militanti del FUAN, regolarmente autorizzata dall'Università di cui sopra.

Risulta in proposito che a tutt'oggi non sono ancora ben chiare le circostanze che hanno generato tale rissa; tuttavia dalle testimonianze

raccolte tra gli studenti immediatamente dopo l'accaduto e vista la particolare pericolosità dei corpi contundenti utilizzati nel corso dell'aggressione, si appalesa probabile la premeditazione da parte degli aggressori.

Si può peraltro fornire piena assicurazione all'onorevole interrogante, sulla scorta di quanto comunicato dal rettore professor Paolo Mantegazza, che, così come avvenuto in analoghe aggressioni in ambito universitario da parte di gruppi di autonomi, l'Università di Milano ha provveduto tempestivamente a segnalare agli organi competenti i nominativi di alcuni aggressori, per i quali sono già stati avviati i relativi procedimenti penali.

Ad ogni buon conto, pur prendendo atto dello spiacevolissimo episodio occorso alla Statale di Milano, non si può che conclusivamente precisare che nelle competenze istituzionali del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non rientra l'espletamento di funzioni di ordine pubblico all'interno degli atenei.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(6 maggio 1997)

DE CORATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che la struttura Format del dottor Giovanni Minoli, direttore della terza rete RAI, è impegnata nella produzione di una *soap-opera* presso la RAI di Napoli;

che per la realizzazione della *soap-opera* sarebbero stati stanziati circa 18 miliardi;

che la RAI ha appaltato la produzione della suddetta *soap-opera* alla società australiana Grundy che a sua volta ha subappaltato produzione e parte amministrativa alla società Aran, amministrata da Stefania Craxi;

che il 5 novembre 1992 si apprendeva da alcuni quotidiani («La Repubblica», «Il Mattino», «L'Indipendente», «Il Tempo», «Il Messaggero», «Il Manifesto», «L'Avvenire», eccetera) che la magistratura di Milano aveva avviato un'inchiesta nei confronti della Aran;

che il 5 febbraio 1993 «La Repubblica» dava notizia di un'inchiesta avviata dalla magistratura di Roma nei confronti delle società Italiana Produzioni e Aran facenti capo a Stefania Craxi,

si chiede di sapere:

se risulti che il direttore generale ed il consiglio di amministrazione della RAI siano a conoscenza del subappalto concesso all'Aran dalla Grundy;

se il Governo sia a conoscenza dei criteri che sono stati seguiti per l'affidamento dell'appalto alla società australiana Grundy;

se il Governo sia a conoscenza di altre produzioni affidate alle società Grundy, Aran e Italiana Produzioni dai dirigenti RAI;

quali iniziative si intenda assumere a garanzia della trasparenza delle risorse economiche del servizio pubblico radiotelevisivo fatte salve le competenze attribuite, dalla normativa vigente, al direttore generale ed al consiglio di amministrazione della RAI;

come si intenda intervenire affinché sia salvaguardato il settore cinetelevisivo italiano.

(4-02331)

(15 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale, in quanto tale materia rientra nelle competenze del consiglio di amministrazione della società, il quale opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dall'apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha comunicato che la società Grundy – società australiana di rilevante fama internazionale, specializzata nel campo delle produzioni televisive – detiene l'esclusiva titolarità dei diritti di utilizzazione, in qualsiasi forma e modo delle produzioni di programmi di intrattenimento basate su «format» (ovvero schemi strutturati di trasmissioni televisive) e delle *soap opera* basate su *concept* (ovvero soggetti e temi, poi elaborati in sceneggiature utilizzate per programmi seriali di *fiction* e miniserie) di ideazione e proprietà di sfruttamento esclusivo.

Tale società, pertanto, opera sul mercato internazionale, offrendo di concedere alle emittenti televisive dei vari paesi i diritti di utilizzazione in sede televisiva dei citati programmi per periodi temporali e per passaggi illimitati, avvalendosi appunto delle titolarità esclusiva dei diritti di sfruttamento, senza limite alcuno.

Ciò premesso, la RAI ha significato di aver perfezionato con la Grundy Productions spa (sede stabile in Italia della Grundy) un contratto di preacquisto dei diritti di utilizzazione e sfruttamento per 10 anni e passaggi illimitati di una produzione televisiva dal titolo «Un posto al sole», articolata in 230 episodi di circa 24 minuti ciascuno (basata su un *concept* Grundy e sulle sceneggiature successivamente elaborate a cura della Grundy stessa adattandole alla specifica realtà italiana) così articolata:

a) in Italia, Principato di Monaco e Svizzera di lingua italiana, comunità italiane all'estero:

100 per cento in sede televisiva, in qualsiasi forma e modo (per esempio via etere, cavo, satellite);

100 per cento in sede *pay-TV* (nonchè l'80 per cento dei relativi proventi netti, essendo affidata alla RAI o sua mandataria la relativa

distribuzione, con una provvigione del 25 per cento dei proventi lordi);

b) 50 per cento in sede *home-video*, attraverso qualsiasi canale distributivo, nonchè dei diritti derivati, e 50 per cento dei relativi proventi netti (distribuzione RAI - provvigione 25 per cento);

50 per cento in sede televisiva limitatamente ai paesi e territori specificati nel contratto (distribuzione RAI - provvigione 30 per cento), nonchè nel resto del mondo (eccettuate le precedenti «esclusive») ed il 50 per cento dei proventi netti (distribuzione Grundy).

La predetta concessionaria, nel sottolineare che la Grundy è esclusiva titolare di qualsivoglia potere decisionale inerente agli elementi di natura creativa, artistica e di contenuti, ha fatto presente che il preventivo di spesa della produzione è stato sottoposto al monitoraggio di una società esterna specializzata - e da essa ritenuto congruo - con la facoltà di esperire anche in corso d'opera verifiche dirette ad accertare in particolare la corrispondenza delle spese sostenute concretamente rispetto a quelle previste ed ha reso noto che, con una clausola apposita, si è riservata la facoltà di risolvere il rapporto negoziale qualora i risultati complessivi di ascolto ottenuti sino al 115° episodio non raggiungano determinati livelli di *share*, con versamento alla Grundy soltanto di un indennizzo, oltre al pagamento del corrispettivo per le 115 puntate realizzate.

A fronte dell'acquisizione dei predetti diritti, la RAI ha riferito di essersi obbligata a versare il corrispettivo globale in 13 rate, subordinatamente al favorevole collaudo artistico degli episodi consegnati.

Sulla base di quanto precede risulta che con la Grundy è stato perfezionato un contratto di preacquisto di diritti e non un contratto di appalto, mentre nel rapporto negoziale instaurato non è fatta menzione della società Aron con la quale, pertanto, non risulta instaurato, in questo caso, alcun rapporto.

Con la ripetuta società Grundy, inoltre, la RAI ha stipulato un contratto di messa a disposizione, per la realizzazione del programma, di studi televisivi e di una serie di servizi (scenografie, spazi attrezzati, apparecchiature di ripresa e registrazione, personale specializzato) presso il centro di produzione RAI di Napoli.

Con tale rapporto, finalizzato anche ad una migliore utilizzazione di proprie risorse interne, la RAI ha dichiarato di voler acquisire un *know-how* in Italia inesistente fatto di conoscenze tecniche, organizzative, economiche, artistiche e modelli di gestione del processo produttivo specifico delle *soap opera*, al fine di creare «nuove professionalità interne».

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(23 aprile 1997)

DE CORATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che le strutture esterne ed i liberi professionisti che propongono offerte di servizi alla RAI oltre a presentare un «foglio informativo» sui dati societari sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, su un allegato al «foglio informativo» quanto segue: «non esistono rapporti di parentela od affinità entro il quarto grado fra il titolare ed i suoi institori (o, nel caso di società, gli amministratori, sindaci, soci e dirigenti) dell'azienda suddetta e gli amministratori, sindaci, dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana»; questo vale, oltre che per i dipendenti RAI con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e determinato, anche per i collaboratori con contratto di lavoro autonomo; la società il cui amministratore, socio, eccetera cessa dalla predetta funzione per iniziare un rapporto di lavoro con la RAI non potrà essere interpellata – ai fini dell'attribuzione di commesse – per un periodo non inferiore ai sei mesi dalla data di cessazione; non vi sono amministratori, sindaci, dipendenti della RAI – Radiotelevisione italiana, ovvero loro parenti od affini fino al quarto grado che abbiano partecipazioni od interessenze nell'azienda suddetta;

che amministratore unico della Luxvide spa risulta essere Matilde Bernabei, coniugata con il dottor Giovanni Minoli, direttore della terza rete RAI,

si chiede di sapere:

se risulti che alla Luxvide siano state appaltate o subappaltate produzioni RAI;

se si sia a conoscenza dell'entità delle commesse attribuite alla Luxvide dalla RAI;

se risultino, e quali eventualmente siano, relazioni tra la Luxvide e la Lux film alla quale sarebbero state assegnate produzioni RAI per diversi miliardi;

se risulti che ai sensi dell'articolo 2, comma 7, punto *b*), della legge 25 giugno 1993, n. 206, il direttore generale intenda approvare il piano annuale di produzione dell'azienda contenente eventuali conferimenti di produzioni alla Lux film, qualora risultasse fondato il rapporto con la Luxvide amministrata dalla moglie del dottor Minoli;

se si sia a conoscenza delle azioni che intenda attuare il consiglio di amministrazione RAI, preposto a svolgere funzioni di controllo e garanzia circa il corretto adempimento delle finalità del servizio pubblico radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e dell'articolo 18 dello statuto sociale della RAI;

quali provvedimenti si intenda assumere per salvaguardare la trasparenza del servizio pubblico radiotelevisivo.

(4-02332)

(15 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale.

Detta materia rientra, infatti nelle competenze del consiglio di amministrazione della società e ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo in quanto tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha annunciato che il proprio ufficio legale, su segnalazione dei responsabili di RAI uno, già nel 1993 aveva rilevato il rapporto di affinità che legava Giovanni Minoli ad alcuni amministratori della «Lux finanziaria per iniziative audiovisive e telematiche spa» ed aveva fatto presente che, a norma del regolamento aziendale e per la stipula dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi, l'iscrizione della medesima società nell'elenco dei fornitori e, quindi, la possibilità di concludere contratti, era soggetta all'approvazione da parte del consiglio di amministrazione.

Il predetto regolamento prevede, infatti, che l'iscrizione nell'elenco fornitori delle società per le quali siano stati accertati rapporti di parentela o di affinità con dipendenti RAI deve essere espressamente autorizzata dal consiglio di amministrazione e che tali società, anche dopo l'iscrizione nell'elenco, non possono in ogni caso ricevere commesse dalle strutture in cui è inquadrato il dipendente.

Ciò premesso la concessionaria ha riferito che, con delibera del 7 aprile 1994, il consiglio di amministrazione ha approvato l'iscrizione della Lux nell'elenco fornitori, restando ferme le limitazioni fissate dal menzionato regolamento, le quali peraltro non costituiscono ostacolo alla conclusione di contratti da parte di altre strutture dell'azienda.

La RAI ha inoltre precisato che la «Luxvide finanziaria per iniziative audiovisive e telematiche spa», è la nuova denominazione sociale della «Lux finanziaria per iniziative audiovisive e telematiche spa», deliberata in data 4 maggio 1994 dall'assemblea generale straordinaria di tale società.

Con la Lux, ha riferito la concessionaria, sono stati stipulati accordi di coproduzione per «Senza famiglia», «Nuda proprietà», «Vite in corsia» e «Le beatitudini», mentre con la Luxvide è stato stipulato, in data 28 luglio 1995, un accordo quadro avente per oggetto il preacquisto della serie televisiva «La Bibbia»; a seguito di tale accordo, sono stati effettivamente acquistati gli episodi di «Mosè», «Sansone e Dalila» e «Davide».

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

(30 aprile 1997)

DE LUCA Athos. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.*

– Premesso:

che nel tratto autostradale Chiusi-Orte nella giornata del 30 dicembre 1996, nonostante la situazione atmosferica favorevole che vedeva splendere il sole, si è riscontrato un notevole ritardo nell'intervento di pulizia, da parte della Società autostrade, della neve caduta nei giorni precedenti;

che solo dopo ventiquattro ore sono intervenute le prime pale meccaniche per pulire le corsie dell'autostrada;

che la decisione della Società autostrade di riaprire il tratto autostradale Chiusi-Orte senza aver assicurato una scorrevole viabilità agli automobilisti ha causato interminabili incolonnamenti, rendendo praticamente nuovamente impraticabile la strada,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga utile operare un'indagine affinché vengano messe in luce le responsabilità da parte della Società autostrade, ed in particolare del compartimento autostrade Italia centrale, di questo inspiegabile ritardo nell'intervento di pulizia, nonostante le condizioni atmosferiche lo consentissero.

(4-03568)

(15 gennaio 1997)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto, l'Ente nazionale per le strade, sulla base di quanto comunicato dalla Società autostrade, ha riferito quanto segue.

A seguito di precipitazioni nevose che hanno interessato l'intera penisola nel pomeriggio di domenica 29 dicembre 1996 sulla Milano-Napoli, tra Orvieto e la diramazione Roma nord è stato necessario attuare un blocco temporaneo del traffico in carreggiata nord della durata di circa 5 ore e precisamente dalle 13,45 alle 18,50.

Il blocco è stato attuato con la chiusura degli ingressi in autostrada sulla diramazione Roma-Nord del grande raccordo anulare di Roma a Fiano Romano, delle entrate di Magliano Sabina, Orte e Attigliano in direzione nord e la successiva istituzione di una uscita obbligatoria sulla barriera di Roma est per i veicoli in viaggio provenienti da sud.

Tali provvedimenti sono stati prontamente comunicati all'utenza mobile attraverso i cartelli a messaggio variabile su strada e le trasmissioni via radio su canale dedicato (Isoradio 103,3 Mhz) che tramite i bollettini Onda verde diramati dal CCISS (Centro coordinamento informazioni sicurezza stradale).

I citati provvedimenti sono stati assunti in accordo con la polizia stradale e sono stati resi necessari a causa del verificarsi di incolonnamenti e relativi blocchi della circolazione, in particolare in corrispondenza delle aree di servizio Giove Est, Tevere Est ed in minore misura Fabro Est.

Inoltre è stato rilevato che nelle ore della tarda mattinata di domenica 29 dicembre 1996 un intenso flusso veicolare era in movimento sulla carreggiata nord del tratto in questione, proveniente

per la maggior parte da Roma, non dissuaso dai messaggi radio sulle negative condizioni del tempo e della viabilità.

L'intensificarsi della nevicata, in corso fin dalle ore notturne, aveva indotto già nella mattinata molti automobilisti a fermarsi per montare le catene non solo sulle aree di servizio, ma anche in carreggiata con effetti negativi sia sullo scorrimento dei veicoli che sull'operatività dei mezzi antineve.

Fin dalle prime ore del mattino (8,00) veniva diffusa l'indicazione «obbligo di catene a bordo», successivamente precisato in «obbligo di catene montate» (9,25).

L'attuazione di un blocco controllato e lo sgombero degli utenti rimasti bloccati nel tratto Magliano Sabina-Orte mediante conversione sulla stazione di Orte e rientro verso Roma sulla carreggiata sud, rimasta sempre transitabile, hanno agevolato gli interventi, facendo sì che intorno alle ore 19,00 la circolazione potesse riprendere in carreggiata nord.

La Società autostrade si è subito attivata tanto che dalle ore 20,00 del 27 dicembre fino alla tarda mattinata del 3 gennaio 1997, sul tratto Chiusi-Orte, sono stati distribuiti oltre 9.500 quintali di salgemma, 127 quintali di cloruro di calcio in grani e 8.700 litri di cloruro di calcio in soluzione; sono state altresì impiegate 60 lame sgombraneve, 13 spargisale, 2 innaffiatrici ed una turbofresa.

È stato rilevato che l'operatività dei mezzi usati dalla Società autostrade, o al servizio di questa, impegnati nelle operazioni di rimozione del blocco, è stata poco percepita dagli utenti in coda, per il solo fatto che la loro azione si è svolta a partire dalla testa del blocco stesso. Tale intervento, finalizzato prevalentemente a ripristinare il movimento della colonna ha consentito la soluzione del problema nell'arco di circa cinque ore, mantenendo sempre attiva la circolazione della carreggiata sud, fattore questo essenziale per lo sgombero dei veicoli rimasti bloccati.

Solo a sgombero effettuato è stato possibile intervenire per una efficace azione di abbattimento e rimozione dei residui nevosi ghiacciati tenuto conto che le condizioni climatiche, nel frattempo, si erano mantenute negative e le temperature particolarmente rigide avevano reso oltremodo difficoltosa l'azione di ripulitura delle carreggiate autostradali.

Il Ministro dei lavori pubblici e per aree urbane

COSTA

(30 aprile 1997)

DEMASI, COZZOLINO. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che il presidente della giunta regionale della Campania con deliberazione n. 3818 del 30 giugno 1979 approvò il progetto del piano di zona di edilizia economica e popolare nel comune di Amalfi;

che all'atto dell'esecuzione emersero difficoltà di realizzazione delle previsioni di piano per carenze nelle operazioni di rilievo topografico dei luoghi;

che per superare tali limitazioni il comune di Amalfi predispose variante tecnica in presumibile rispetto del planovolumetrico dettato nella deliberazione regionale di approvazione;

che, successivamente alla data di approvazione, sono state realizzate 3 cooperative assegnate ad aventi diritto;

che in corso di realizzazione della quarta e ultima cooperativa è intervenuta la magistratura, la quale, constatato il rispetto delle prescrizioni planovolumetriche delle cooperative già realizzate, ha limitato il sequestro temporaneo alla cooperativa in costruzione;

che tale decisione è probabilmente conseguente ad un mero errore nella elaborazione della cartografia del PUT in cui non fu retinata la zona di intervento di cui trattasi;

che l'insediamento in costruzione serve a dare parziale sollievo alla pesante crisi abitativa in Amalfi che penalizza soprattutto le classi meno abbienti;

che gli assegnatari degli alloggi della quarta cooperativa hanno già anticipato le somme necessarie per gli impegnativi lavori di sistemazione del suolo,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per indurre chi di competenza a correggere l'errore materiale di mancata annotazione della zona PEEP di Amalfi sulla cartografia ufficiale del PUT;

quali provvedimenti intenda assumere nei confronti di quanti si sono resi responsabili di inadempienze i cui effetti negativi si sono riversati sui operatori che vedono minacciati diritti acquisiti con notevoli sforzi ed encomiabili sacrifici.

(4-02635)

(30 ottobre 1996)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione in oggetto, l'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale ha precisato, per quanto di competenza, che il Piano urbano del traffico (PUT) non ha alcuna relazione con l'individuazione delle zone PEEP (Piano di edilizia economica e popolare).

Il PUT, infatti, secondo quanto previsto sia dalla norma del codice della strada (articolo 36) sia delle relative direttive ministeriali, viene redatto in accordo con gli strumenti urbanistici rispetto ai quali risulta subordinato.

Pertanto le indicazioni della cartografia del PUT non hanno alcun riflesso sull'attuazione della zona PEEP.

In merito al Piano di zona di edilizia economica e popolare il comune di Amalfi ha fatto presente che la giunta municipale con atto n. 64 del 13 febbraio 1996 ha chiesto alla regione Campania la rettifica della cartografia allegata alla legge regionale n. 35 del 1987 per l'inseri-

mento in essa dell'area destinata al piano di zona per l'edilizia economica e popolare - località Pogerola nel suddetto comune.

Infatti, detta zona, per errore materiale da parte della regione, non era stata inserita nella cartografia succitata.

La nota del comune precisa che tale rettifica risulta necessaria per consentire il completamento del piano di zona, così come approvato dalla giunta regionale della Campania, da parte dell'IACP di Salerno che della cooperativa «Nuova Amalfi» assegnatari di lotti destinati alla costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare.

Le aree interessate dal piano di zona di cui trattasi sono soggette a vincolo paesistico, per cui la soprintendenza per i beni architettonici della Campania ha espresso il proprio parere favorevole con nota n. 23257 del 28 maggio 1996.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(30 aprile 1997)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e delle finanze.* – Premesso:

che il risarcimento di lire 1.175.000 da parte della società d'assicurazione responsabile, di recente deciso dalla corte d'appello di Bologna a favore dei genitori di Luigi Gherri ucciso nel 1985 all'età di undici anni da un'auto, rappresenta il caso limite – clamorosamente deplorato da quasi tutti gli organi d'informazione pur essendo questi ultimi in parte rilevante sensibili agli interessi delle compagnie d'assicurazione – che rientra tuttavia nella prassi ordinaria alla quale è soggetta la stragrande maggioranza dei cittadini italiani: per obblighi di legge o contrattuali essi sono costretti a contrarre impegni con società d'assicurazione che, al momento di procedere agli adempimenti previsti dalla polizza, il più delle volte tendono a strumentalizzare oltre ogni limite morale e razionale l'inerzia che proverbialmente caratterizza l'apparato giudiziario italiano, la cavillosità offerta da una giurisprudenza spesso scarsamente pertinente e contorta, la rilevante incidenza economica implicata dal necessario ricorso – per l'assicurato, per chi ha diritto ad indennizzo risarcimento o comunque per chi ha subito un danno – alla prolungata assistenza legale indispensabile per fronteggiare studi ed uffici legali di cui possono disporre con irrilevante aggravio le società assicurative;

che la quasi generalizzata situazione sintetizzata non è compatibile con il principio della *par condicio*, implica effetti particolarmente dannosi per i lavoratori a reddito più basso ed è incompatibile con le agevolazioni garantite alle compagnie assicurative da parte dello Stato che, d'altra parte, non tutela in eguale misura gli assicurati,

si chiede di conoscere:

quali iniziative abbia inteso adottare il Ministro di grazia e giustizia al fine di verificare la conformità legale del procedimento giudi-

ziario che ha portato al deplorato, irrisorio risarcimento a favore della famiglia del piccolo Gherri;

quante volte e con quali esiti negli ultimi dodici anni i competenti uffici e servizi del Ministero delle finanze, proverbialmente sollecitati nell'indagare su singoli lavoratori dipendenti ed autonomi e piccole società, hanno esperito ispezioni nei confronti della compagnia d'assicurazione (e studi legali con quest'ultima convenzionati) riuscita a dilazionare di undici anni e a ridurre in misura inammissibilmente irrisoria l'indennizzo di diritto per i genitori del piccolo Gherri;

se, al fine di limitare il numero dei casi assimilabili a quello descritto - lasciando impregiudicate competenze, guarentigie ed indipendenza della magistratura -, non sia il caso di procedere all'istituzione di uffici provinciali di garanzia, con partecipazione non minoritaria di rappresentanti dei consumatori, preposti ad esaminare e riconoscere le società d'assicurazione use far ricorso a *filibustering* (ostruzionismo prolungato e sistematico, sia pure legale), le quali dovrebbero essere escluse da contratti con enti pubblici e, nei casi più gravi, private del permesso di operare.

(4-01634)

(2 settembre 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si richiamano gli elementi già forniti il 22 marzo 1997 dal Ministro nel rispondere ad analoga interrogazione presentata dal senatore Bonatesta.

Si conferma, pertanto, in base alle informazioni acquisite dalle autorità giudiziarie interessate, che la vicenda processuale richiamata dall'interrogante va ricostruita in modo sensibilmente diverso da quello prospettato dagli organi di stampa e televisivi.

Risulta, in primo luogo, che in ordine ai fatti oggetto del procedimento civile si era instaurato procedimento penale a carico del conducente dell'autovettura investitrice per il reato di omicidio colposo, procedimento conclusosi con il proscioglimento dell'imputato.

Dal proscioglimento è scaturita, per espressa disposizione di legge, la preclusione alla risarcibilità del danno morale, che, nella fattispecie, doveva ritenersi sicuramente sussistente ed elevato.

Si rileva, in secondo luogo, che la corte di appello di Bologna, nella sentenza del 7 ottobre 1995, ha ritenuto non provato il danno patrimoniale da «mancato guadagno», in ipotesi patito dai genitori come conseguenza immediata e diretta (articolo 1223 del codice civile) della morte del figlio.

Questo in quanto - a detta del collegio - non era stato fornito dalla parte alcun elemento presuntivo idoneo a far ritenere verosimile che i genitori, titolari e proprietari di un'azienda agricola e in condizioni personali di piena efficienza produttiva, avrebbero beneficiato in parte del futuro presumibile reddito di lavoro del figlio, ricavato dalla partecipazione alla impresa familiare o da qualunque altra attività lavorativa.

La conseguenza della non liquidabilità del danno prescinde quindi totalmente da ogni valutazione in merito all'attività che sarebbe stata

ipoteticamente svolta dal ragazzo, e non appare collegata al suo *status* sociale o a quello dei genitori.

La somma di lire 1.175.000 non è, quindi, stata liquidata a titolo di danno morale (precluso dall'esito assolutorio del procedimento penale) o di danno patrimoniale (non essendo stata fornita la prova del «mancato guadagno»), bensì a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute (mediche e funerarie), riconosciuto perchè l'automobilista non aveva del tutto superato la presunzione di colpa – operante nel solo giudizio civile – a carico di conducente di veicolo coinvolto in incidente stradale.

Non risulta, inoltre, sulla base degli elementi forniti, che vi sia stata domanda di risarcimento del cosiddetto «danno biologico», cioè del danno che si concretizza nella lesione del diritto alla salute (Cassazione, sezione II, sentenza n. 11169/94). Si ricorda che nel giudizio civile, che è di tipo dispositivo, il giudice è tenuto a pronunciarsi solo su quanto richiesto dalle parti.

In ogni caso, la giurisprudenza è costante nel ritenere che il diritto a questo tipo di risarcimento è proprio del danneggiato e non degli eredi, che potrebbero farne richiesta solo nel caso in cui il diritto stesso sia già entrato a far parte del patrimonio dell'individuo – postulando quindi la sopravvivenza del danneggiato –, secondo le comuni regole *jure hereditatis*.

La sentenza, sia pure apparentemente non in linea con la reazione istintiva di solidarietà sociale ed umana che la vicenda in questione suggerisce, appare in definitiva basata sul rispetto delle regole sostanziali e processuali vigenti nell'attuale ordinamento.

Il Ministero dell'industria, opportunamente consultato, ha comunicato riguardo alla vicenda in esame di non essere stato richiesto di assumere alcuna iniziativa nei confronti dell'impresa di assicurazione interessata, precisando di non conoscerne neppure la denominazione.

Soggiunge il predetto Ministero che, in ogni caso, la somma fissata per il risarcimento dal magistrato di appello è insindacabile dall'autorità amministrativa.

Osserva, infine, il Ministero dell'industria, in ordine ai profili tecnico-giuridici della questione sollevata dall'interrogante, che, ove si realizzasse sul punto una convergenza sul piano politico parlamentare, potrebbe ipotizzarsi un intervento pubblico a favore dei genitori del minore vittima colpevole ai quali, come nel caso in esame, non compete un risarcimento ragguagliabile al danno sofferto.

È evidente che in tale ipotesi si tratterebbe di una indennità, da stabilirsi in misura fissa e dunque svincolata da ogni riferimento reddituale, che potrebbe essere corrisposta ad opera della gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada che, come è noto, è alimentato con il versamento di un'aliquota percentuale di ciascun premio di responsabilità civile auto pagato dai contraenti delle relative polizze.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(24 aprile 1997)

DOLAZZA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:
che solo nella trascorsa settimana la stampa ha dato notizia di due suicidi nel carcere di Civitavecchia di cittadini detenuti per scontare pene peraltro di breve durata;
che tali suicidi sono attribuiti alle particolari gravi carenze igienico-sanitarie e di assistenza ai detenuti nelle carceri,
si chiede di conoscere:
quanti suicidi si siano registrati nelle strutture carcerarie italiane dall'inizio del 1996 e dove;
se siano state avviate inchieste e l'esito delle stesse;
se e quali programmi siano stati avviati per sfoltire l'affollamento delle carceri, ripristinando condizioni minime di sopravvivenza e di igiene per evitare il diffondersi di malattie e ulteriori suicidi.

(4-02884)

(13 novembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria rappresenta che presso la casa circondariale di Civitavecchia, nel corso del 1996, si sono verificati due decessi per suicidio e, precisamente, quelli dei detenuti Majri Taonfik e Allegrini Giovanni avvenuti, rispettivamente, il 25 gennaio 1996 e l'8 novembre 1996.

Sui predetti eventi sono state immediatamente disposte indagini amministrative volte ad accertare cause, circostanze ed eventuali responsabilità a carico di operatori penitenziari.

In attesa dell'esito delle stesse e nelle more della conclusione delle indagini in corso di svolgimento da parte dell'autorità giudiziaria, si ritiene di poter ragionevolmente escludere che i due suicidi siano riconducibili, così come adombrato dall'interrogante, a supposte carenze igienico-sanitarie o riguardanti l'assistenza ai detenuti.

L'istituto di Civitavecchia, infatti, è un complesso di recentissima costruzione e l'assistenza sanitaria ai detenuti è organizzata e strutturata in modo soddisfacente.

Si fa presente, al riguardo, che in detto istituto prestano servizio due medici incaricati, è assicurata una guardia medica di 30 ore nei giorni feriali e di 24 ore nei giorni festivi, con 7 medici.

Sono stipulate convenzioni con professionisti esterni per le seguenti branche specialistiche: otorinolaringoiatria; cardiologia; odontoiatria; dermatologia; infettivologia; psichiatria; oculistica; ortopedia; neurologia; urologia; ginecologia.

Presso l'istituto operano, altresì, infermieri a parcella che coprono un arco di 30 ore.

Sul problema in generale, va evidenziato che i dati relativi ai suicidi nelle carceri, sono, negli ultimi anni, in fase di sostanziale regresso e ciò anche per la costante attenzione e il notevole impegno profuso dagli operatori dell'amministrazione penitenziaria per tentare di limitarne il numero.

Per quanto concerne, poi, la tutela della salute e dell'incolumità della popolazione detenuta, il citato Dipartimento ha più volte sensibilizzato la direzione degli istituti penitenziari - anche con la diramazione di circolari sui cosiddetti nuovi giunti - a sottoporre i soggetti che entrano in carcere a visite mediche scrupolose e approfondite.

In tale ottica è stato istituito presso gli istituti penitenziari anche un presidio psicologico per i detenuti e gli internati nuovi giunti dalla libertà.

Si rappresenta, ancora, che con provvedimento del 31 gennaio 1997 è stato istituito, presso il predetto Dipartimento, un gruppo di lavoro sul fenomeno dell'autolesionismo in carcere, al fine di limitarne sempre più l'incidenza e l'entità.

Tale gruppo si è già riunito l'11 febbraio 1997 e il 25 marzo 1997.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(24 aprile 1997)

FUMAGALLI CARULLI, SILIQUINI, NAVA. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e della sanità e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso che in data 11 ottobre 1996 l'azienda USL n. 17 di Salò (Brescia), a seguito dell'avvio della procedura di aggiudicazione per l'appalto dell'attività di gestione calore e smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri dei propri ospedali, presidi socio-sanitari e uffici dell'azienda, ha inviato ad alcune imprese preselezionate la lettera di invito alla gara suddetta; tra i requisiti indicati nel bando di gara che devono essere posseduti dalle imprese per poter essere invitate alla stessa è richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori (ANC) nelle categorie necessarie per poter svolgere il servizio; nonostante tale requisito sia stato richiesto a pena di esclusione, tant'è che alcune imprese sono state escluse dalla gara in quanto prive dell'iscrizione in alcune delle categorie dell'ANC richieste, è stata invitata a presentare offerta anche l'Azienda servizi municipalizzata (ASM) di Brescia, priva di qualsiasi iscrizione all'Albo nazionale costruttori;

considerato:

che la legge n. 57 del 10 febbraio 1962, «Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori», dispone che l'iscrizione al sopracitato Albo è obbligatoria per chiunque fornisca prestazioni, indicate nella tabella allegata alla legge, di importo superiore a 75 milioni di lire di competenza dello Stato, degli enti pubblici, degli enti territoriali e di chi fruisca, per le prestazioni stesse, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato;

che l'articolo 9 della legge n. 109 dell'11 febbraio 1994, «Legge quadro in materia di lavori pubblici», così come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, dispone che fino al 31 dicembre 1999 la parteci-

pazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici e delle prestazioni indicate nelle categorie dell'Albo nazionale dei costruttori è altresì regolata dalle norme di cui alla legge n. 57 del 1962;

che l'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 del «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», dispone che, nel caso di impianti termici destinati esclusivamente ad edifici di proprietà pubblica od esclusivamente ad edifici adibiti ad uso pubblico, il possesso dei requisiti richiesti al terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico è dimostrato mediante l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori nella categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e di condizionamento,

si chiede di sapere quali misure si intenda adottare per eliminare le evidenti illegittimità che hanno già determinato, in altri casi, il concretarsi di situazioni di inaccettabile privilegio per le aziende pubbliche, ovvero per le aziende operanti in virtù di diritti speciali od esclusivi che, pur sprovviste dei requisiti previsti per legge per partecipare a gare d'appalto pubbliche di servizio energia, vengono ammesse alle gare medesime dagli stessi committenti pubblici limitando e distorcendo di fatto la libera concorrenza e determinando una grave violazione della legislazione vigente in materia di appalti pubblici.

La sopra menzionata situazione crea, al tempo stesso, uno sviamento del perseguimento dei fini sociali che sono alla base della costituzione delle aziende municipalizzate, delle aziende speciali e comunque delle aziende che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi, nonchè dei fini che l'articolo 22 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 si propone.

(4-02746)

(6 novembre 1996)

RISPOSTA. - L'interrogazione in oggetto indicata concerne la partecipazione di aziende pubbliche, prive di iscrizioni all'Albo nazionale dei costruttori, a gare d'appalto pubbliche.

Ai sensi della normativa vigente ed, in particolare, in base al combinato disposto degli articoli 20 e 21 della legge n. 57 del 1962, della legge n. 216 del 1995 e dell'articolo 24 della direttiva dell'Unione europea n. 93/37, agli enti locali appaltanti e alle stazioni appaltanti, quali soggetti centrali, è attribuito il potere di valutazione dei requisiti che le imprese appaltatrici devono possedere per la partecipazione alle gare d'appalto, con la possibilità di escludere o ammettere alle gare imprese non in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Pertanto, ogni irregolarità riscontrata durante una gara di appalto va segnalata dalle ditte interessate all'ente appaltante che, nell'ambito del potere di autotutela, può escludere dalla gara la ditta non in regola con la iscrizione all'Albo nazionale costruttori.

Va comunque ricordato che, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 158 del 1995, per gli appalti di importo a base d'asta superiore a 5.000.000 di ECU (circa 10 miliardi) le stazioni appaltanti non hanno l'obbligo di ricorrere ad imprese iscritte all'Albo stesso.

All'ispettorato dell'Albo nazionale dei costruttori viene attribuita, invece, la funzione di registrazione delle imprese atte ad essere ammesse negli elenchi dell'Albo e, quindi, una funzione di istruttoria iniziale di tipo tecnico-amministrativo delle imprese interessate all'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori.

Alla luce di quanto sopra il Ministero della sanità ha reso noto che in un primo momento l'ASM di Brescia è stata ammessa a presentare l'offerta per l'appalto della attività di gestione calore e smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri dell'USL n. 17 di Salò.

Tuttavia con atto n. 1002 del 19 novembre 1996 la sopra indicata azienda USL, nell'ambito del potere di autotutela, ha revocato l'ammissione delle ditte dalla gara suddetta.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

COSTA

(30 aprile 1997)

FUSILLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che la legge n. 36 del 1994, in materia di risorse idriche, ha introdotto una serie di norme di non facile coordinamento con la copiosa, precedente normativa in materia di acque, e che per tale motivo lo stesso legislatore, ponendosi il problema del coordinamento e della esigenza di assicurare la certezza del diritto per i cittadini, ha previsto (articolo 32 della legge n. 36 del 1994) l'emanazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge (cioè entro il 4 aprile 1994) di un regolamento «con il quale sono individuati gli atti normativi incompatibili con la presente legge, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo»;

che in particolare si rileva un contrasto fra l'articolo 1 del regio decreto n. 1775 del 1933, secondo il quale sono pubbliche solo le acque suscettibili di usi pubblici, e l'articolo 1 della legge n. 36, secondo cui tutte le acque sono pubbliche;

che lo stesso Ministero dei lavori pubblici, prendendo atto di tale circostanza, con lettera del 12 gennaio 1995, ha dichiarato che «l'efficacia delle norme della legge n. 36, volte comunque ad influire sul regime di pubblicità delle risorse idriche (articolo 1) resta subordinata all'emanazione dei decreti suddetti, restando in pieno vigore, nel frattempo, la precedente disciplina»;

che l'articolo 34 della legge n. 36, nel prevedere che i proprietari di pozzi adibiti ad uso produttivo dovessero richiedere entro il 3

febbraio 1997 la concessione, presupponeva che fosse stato già emanato il suddetto regolamento;

che appare contraddittorio considerare assolutamente inderogabili e perentori i termini imposti ai cittadini e non inderogabili nè perentori i termini assegnati alla pubblica amministrazione, dalle stesse leggi, per gli adempimenti di sua competenza;

che la richiesta della concessione riguarda tutti i pozzi adibiti ad usi produttivi, ma appare particolarmente gravosa per gli imprenditori agricoli, per i quali l'acqua è una risorsa indispensabile per la sopravvivenza delle aziende, soprattutto nel Mezzogiorno, con produzioni di particolare pregio e destinate alle esportazioni;

che in particolare per gli usi produttivi agricoli appare necessario individuare nuove soluzioni legislative che escludano la concessione per emungimenti di limitata entità,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per prorogare il termine per la richiesta delle concessioni ad una data successiva all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 32 della legge n. 36, e per riaprire il termine per le denunce dei pozzi prevedendo, in modo da dare concreta effettività alla previsione, la non applicabilità di sanzioni di alcun tipo per coloro che, facendo la denuncia ora prevista, non abbiano effettuato analoghi adempimenti previsti da leggi precedenti.

(4-03752)

(21 gennaio 1997)

RISPOSTA. - In merito alla interrogazione in oggetto, la Direzione generale della difesa del suolo con nota n. 165 del 19 marzo 1997 ha fatto presente che con il disegno di legge di iniziativa governativa recante «Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi di opere a carattere ambientale» (atto Camera n. 2772), già all'esame, in sede referente, della Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati, si è provveduto ad inserire un'apposita norma (articolo 17) con cui viene riaperto e prorogato al 31 dicembre 1997 il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

La presentazione della denuncia, ai sensi dell'articolo 17 del citato disegno di legge, escluderà l'applicazione di qualsiasi sanzione per la mancata presentazione di denunce o richieste di autorizzazioni previste dalle leggi vigenti.

Per i pozzi domestici o agricoli, infine, la denuncia e la richiesta di concessione potranno effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

La presentazione di tale denuncia dovrà effettuarsi presso l'amministrazione provinciale competente per territorio.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

COSTA

(30 aprile 1997)

IULIANO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – In merito alle elezioni amministrative svoltesi a Ravello (Salerno) il 17 novembre 1996 che hanno visto prevalere per pochi voti la lista de «La Campana» con candidato a sindaco l'avvocato Paolo Imperato sulla lista «Insieme per Ravello»;

visto:

che nel paese già durante la campagna elettorale si registrava un clima di tensione culminato nella giornata di chiusura dei comizi con alcuni fermi di attivisti da parte delle forze dell'ordine;

che nella sezione n. 3 il presidente di seggio attribuiva, dopo aver avuto il conforto di un parere verbale degli uffici della prefettura di Salerno, alcune schede ritenute dubbie alla lista «La Campana»;

che ciò avveniva su legittima sollecitazione dei sostenitori della lista risultata vincente, soprattutto dopo che nelle altre due sezioni, schede probabilmente attribuibili alla stessa lista «La Campana» sembra fossero state dichiarate nulle;

che in seguito a queste concitate fasi elettorali i rappresentanti della lista soccombente hanno posto in esse una serie di atti (comunicati stampa, ricorsi alla procura della Repubblica, ricorsi al prefetto);

che questi anni non contribuiscono a svelenire un ambiente ancora troppo surriscaldato,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ravvisi la necessità di sensibilizzare la prefettura di Salerno perchè adotti tutte le misure preventive tese a rasserenare e a riportare nei limiti di una normale dialettica democratica il dibattito in un comune che ha bisogno solo di essere governato.

(4-03105)

(28 novembre 1996)

RISPOSTA. – Le consultazioni amministrative effettuate il 17 novembre 1997 nel comune di Ravello si sono svolte nella piena e scrupolosa osservanza delle norme che disciplinano il procedimento elettorale.

Nella circostanza, infatti, dubbi interpretativi e quesiti rivolti alla prefettura di Salerno sono stati risolti sulla base di testuali disposizioni legislative e delle apposite istruzioni in dotazione agli uffici elettorali di sezione.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(7 maggio 1997)

LAURO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che la legge n. 979 del 1982, recante disposizioni per la difesa del mare, ha posto il Corpo delle capitanerie di porto in una posizione centrale, quando non esclusiva, nei confronti di tale delicatissimo settore;

che la legge n. 349 del 1986, istitutiva del Ministero dell'ambiente, stabilisce che tale Ministero si avvalga delle capitanerie di porto per l'attività di vigilanza, prevenzione e repressione di attività svolte a danno dell'ambiente marino;

che la legge n. 84 del 1994, sul riordino della legislazione in materia portuale, ha ribadito la predetta dipendenza funzionale, rimarcando tale rapporto relativamente all'ambiente marino;

che il predetto Corpo ha da tempo attivato il numero blu 167 090 090 per la segnalazione e la successiva gestione delle emergenze in mare sia che riguardino persone e mezzi, sia che si riferiscano all'ambiente marino;

che risulta che l'amministrazione provinciale di Napoli abbia di recente incaricato i locali comandi della Guardia di finanza di compiere prelievi nelle acque dell'isola di Ischia per fini connessi alla tutela della pubblica igiene e sanità;

che risulta inoltre che è stato di recente pubblicizzato sulla stampa nazionale il numero verde 167 253 608 del Ministero dell'ambiente per le emergenze ambientali in mare, numero che fa capo al Nucleo operativo ecologico (NOE) dell'Arma dei carabinieri,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare ed impartire opportune disposizioni al fine di fare chiarezza in tale settore, restituendo centralità al Corpo delle capitanerie di porto, e ristabilendo così il rispetto delle competenze istituzionali nel senso previsto dalle leggi dello Stato e ciò anche per evitare sconcertanti sovrapposizioni e caotiche molteplicità di interventi che danneggiano l'immagine complessiva delle istituzioni, alimentano confusione nell'opinione pubblica e comportano ulteriori sprechi per l'erario.

(4-01629)

(2 settembre 1996)

RISPOSTA. - In relazione al contenuto dell'interrogazione in oggetto, si fa presente che nessuna delle disposizioni di legge menzionate nell'interrogazione porta a far ritenere l'esistenza di un diritto assoluto d'intervento del Corpo delle capitanerie di porto in materia di tutela dell'ambiente marino.

A tale riguardo si fa notare che la legge n. 349 del 1986, all'articolo 8, comma 4, stabilisce che per la vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in danno all'ambiente il Ministro dell'ambiente si avvale del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri posto alle sue dirette dipendenze e degli appositi reparti della polizia di Stato, Guardia di finanza e capitanerie di porto soltanto previ accordi con i Ministri competenti.

Inoltre, a tutt'oggi, il Ministro dell'ambiente non ha stipulato convenzioni o preso accordi particolari con il Ministro dei trasporti per l'impiego, in via esclusiva, del personale delle capitanerie in materia di salvaguardia dell'ambiente marino, pertanto l'impiego di personale appartenente ai vari Corpi summenzionati non è da ritenersi illegittimo.

Premesso ciò, si ritiene opportuno sottolineare che l'operazione «Mare pulito '96» è stata gestita dal Ministero nella sua globalità ed il numero verde 167/253608, istituito quale supporto dell'operazione, è stato collocato presso la sede del Nucleo operativo ecologico solo per motivi di funzionalità e continuità del servizio. Inoltre, le operazioni «Mare pulito» vengono regolarmente supportate dal Nucleo operativo ecologico e dai reparti dell'Arma dei carabinieri già da 10 anni, senza che siano mai state violate competenze istituzionali altrui; peraltro i brillanti risultati conseguiti dal Nucleo, che tra l'altro non hanno comportato alcun onere di carattere finanziario per l'amministrazione, hanno contribuito efficacemente alla salvaguardia dell'ambiente marino.

Per quanto concerne poi, l'incarico che l'amministrazione provinciale di Napoli - settore ambiente - ha affidato alla Guardia di finanza riguardo al controllo e alla repressione dei reati in materia di inquinamento delle acque costiere marine ai sensi delle leggi n. 319 del 1976, n. 172 del 1995 e della legge regionale n. 24 del 1980, si specifica quanto segue.

Tale collaborazione ha interessato oltre la Guardia di finanza anche il Nucleo operativo ecologico nonché la capitaneria di porto, al fine di procedere congiuntamente utilizzando anche i necessari mezzi navali a disposizione.

Tale operazione, che aveva lo scopo prioritario di controllare le coste di maggior interesse turistico e balneare delle provincia (isola d'Ischia, isola di Procida, isola di Capri), ha portato ad una attività repressiva e sanzionatoria, ai sensi della legge n. 172 del 1995, nei confronti di numerosi scarichi comunali e privati non autorizzati.

Concludendo, si ritiene quindi che non ci siano state «sovrapposizioni o molteplicità di interventi sconcertanti», bensì un intervento coordinato tra vari enti istituzionali che hanno collaborato proficuamente per un obiettivo comune.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
CALZOLAIO

(18 aprile 1997)

LAURO. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che l'amministrazione delle poste ha deciso di eliminare l'ufficio postale di Serrara Fontana (Ischia) creando così gravi disagi per i cittadini, costretti a spostarsi a Serrara per usufruire di un qualsiasi servizio postale;

che da sempre la stessa cittadina ha avuto un ufficio postale come punto di riferimento in mancanza già di altri uffici di pubblica utilità quali la farmacia, la banca, eccetera;

che essendo Serrara Fontana prevalentemente abitata da anziani residenti che riscuotono abitualmente la pensione tramite l'ufficio postale stesso si creerebbero notevoli disagi per gli spostamenti,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i motivi di tale soppressione da parte dell'amministrazione postale;

se non si ritenga necessario e doveroso intervenire per bloccare questa ennesima mortificazione per tutta la cittadinanza di Serra Fontana.

(4-03467)

(17 dicembre 1996)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane - interessato in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame - ha comunicato di non avere in programma la chiusura dell'agenzia di base di Serrara Fontana (Ischia).

Il proprietario dell'immobile che ospita l'agenzia in parola, invero, ha adito l'autorità giudiziaria per ottenere il rilascio dell'immobile: con recente sentenza, il tribunale civile di Napoli ha deciso che tale rilascio debba avvenire entro il 30 giugno 1998.

I competenti organi locali, pertanto, hanno iniziato numerose ricerche, avvalendosi anche della collaborazione del comune, per reperire in tempi brevi dei locali ove poter trasferire l'ufficio postale: ciò proprio allo scopo di continuare ad erogare i propri servizi nell'ambito territoriale dell'agenzia in parola.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(30 aprile 1997)

LAURO, CENTARO, LA LOGGIA, D'ALÌ. - *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dei lavori pubblici e per le aree urbane e dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che l'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ha previsto espressamente l'obbligo per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti di adottare il Piano urbano di traffico veicolare (PUT) entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo codice della strada e cioè entro il 24 giugno 1996;

che nel comma 4 dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono state indicate esplicitamente le seguenti finalità del PUT:

1) miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale;

2) riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico;

3) risparmio energetico;

che nel comma 6 del medesimo articolo è stato previsto espressamente l'adeguamento del PUT agli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale fissati dalla regione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

che a tutta evidenza il PUT è volto a tutelare i diritti primari del cittadino, quali quello alla salute (connesso alla problematica dell'inquinamento atmosferico ed acustico) ed all'esplicazione della vita di relazione (connesso alla viabilità, alla vivibilità dell'ambiente e dell'agglomerato urbano);

che il PUT risulta essenziale nell'ambito locale sotto il profilo economico-sociale per le ripercussioni sul risparmio energetico e sulla concreta fruibilità del centro abitato sotto ogni aspetto;

che la mancata attuazione del PUT nel termine di legge comporta un notevole danno ai suddetti diritti dei cittadini nonchè all'ambiente ed all'economia dei singoli centri abitati con riflessi sull'intera nazione;

che la mancata emissione del PUT nel termine di legge dimostra l'assenza di interesse in concreto da parte dei pubblici amministratori per i diritti primari dei cittadini indicati nella pregressa narrativa nonchè per la riqualificazione e per il miglioramento dei centri urbani, al di là delle affermazioni verbali di segno opposto ripetutamente pronunciate (a questo punto, a solo scopo di consenso elettorale) in ogni occasione dai sindaci;

che il diritto alla salute, alla sicurezza nella circolazione veicolare, alla salvaguardia dell'ambiente nonchè la necessità di risparmio energetico e di armonizzazione delle risorse economico-sociali costituiscono obiettivi primari non solo di ogni pubblico amministratore ma anche delle autorità governative;

che il mancato controllo da parte dei prefetti dell'adozione del PUT in vista della conseguente segnalazione al Ministro dei lavori pubblici ai fini dell'assegnazione del termine di cui al comma 10 dell'articolo 36 più volte citato comporta una grave omissione dei doveri d'ufficio per le gravi ripercussioni sui diritti dei cittadini illustrati nella pregressa narrativa;

che la mancata adozione da parte del Ministro dei lavori pubblici dei provvedimenti di cui al comma suddetto comporta una grave omissione dei doveri connessi all'alta funzione esercitata a causa dei danni arrecati ai cittadini, ancor più se abitanti in grandi aree metropolitane, gli interroganti chiedono di sapere:

se i prefetti abbiano esercitato le funzioni di controllo ed eventualmente eseguito la segnalazione prevista dal comma 10 dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonchè le misure che si intenda adottare in caso negativo;

se il Ministro dei lavori pubblici abbia o meno attivato la procedura di cui al comma 10 dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e quanti e quali comuni riguardi nonchè quali misure intenda adottare in proposito;

quali provvedimenti il Ministro dei trasporti e della navigazione intenda adottare in merito alla problematica di cui in premessa.

(4-05276)

(10 aprile 1997)

LAURO, SELLA DI MONTELUCE, CENTARO, GRECO, TONIOLLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che in data 24 luglio 1996 è stato presentato un ordine del giorno da parte del senatore Lauro con il quale si citava l'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», che prevedeva l'obbligo per i comuni con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti di adottare i PUT (piani urbani di traffico veicolare) al fine di ottenere un miglioramento delle condizioni di circolazione e di sicurezza stradale ed una riduzione degli inquinamenti acustici ed atmosferici e un risparmio energetico;

che il suddetto ordine del giorno è stato approvato dall'Aula del Senato nella seduta stessa nonostante il parere contrario del rappresentante di Governo presente in Aula;

che il comma 10 dell'articolo 36 del codice della strada prevede in caso di inadempienza del comune e degli enti locali l'intervento diretto del Ministero dei lavori pubblici il quale deve provvedere d'ufficio all'esecuzione del piano e alla sua realizzazione,

gli interroganti chiedono di sapere:

se si intenda far rispettare il comma 10 dell'articolo 36 del codice della strada per i comuni inadempienti;

se si intenda, in caso contrario, procedere alla nomina dei commissari *ad acta* come richiesto nell'ordine del giorno approvato dall'Aula del Senato.

(4-05277)

(10 aprile 1997)

RISPOSTA. (*) – In riferimento alle interrogazioni indicate in oggetto l'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale di questa amministrazione ha fatto presente che il 24 giugno 1996 è scaduto il termine per l'adozione dei piani urbani del traffico (PUT) da parte dei comuni tenuti a tale adempimento ai sensi dell'articolo 36 del nuovo codice della strada.

Obbligati ad approvare questo strumento «anti-traffico» sono tutti i comuni con più di 30.000 abitanti oltre quelli indicati dalle regioni con specifici provvedimenti pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il predetto articolo 36, al comma 10, prevede il potere sostitutivo di questa amministrazione nei confronti dei comuni inadempienti e su segnalazione dei prefetti competenti per territorio.

Inoltre le direttive ministeriali del 24 giugno 1995, al punto 5.8, danno facoltà al Ministero di avvalersi dell'istituto del commissariamento *ad acta*.

Al momento attuale non risultano pervenute segnalazioni da parte dei prefetti in relazione ai comuni inadempienti.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Al fine di verificare lo stato di attuazione dei PUT è stata avviata una indagine conoscitiva presso i comuni interessati.

Dalle risultanze dell'indagine, che al momento attuale non è ancora conclusa essendo pervenute circa 494 risposte su 578 comuni interpellati, è emerso che sono solo 91 i comuni che hanno adottato il PUT. Si tratta del 18 per cento dei 578 centri che avrebbero dovuto, entro lo scorso giugno, dotarsi di questo strumento per snellire la circolazione urbana ed abbattere i livelli di inquinamento tra le grandi città. Hanno adottato i PUT le città di Milano, Torino, Bologna, Genova e Bari mentre mancano all'appello Roma, Firenze e Palermo, dove il Piano è ancora in fase di elaborazione.

Se 91 comuni hanno adottato il PUT altri 62 l'hanno solo redatto e quindi ancora non è pienamente operativo.

Tra le altre hanno adottato il PUT anche città di media dimensione come Pescara, Salerno, Ferrara, Rieti, Como, Alessandria, Vercelli, Novara, Brindisi, Arezzo, Grosseto e Pisa.

Lo scorso 17 gennaio, poi, è scaduto anche il termine per la comunicazione del PUT da parte di una cinquantina di comuni indicati da altre sette regioni: Valle d'Aosta, Lazio, Abruzzo, Puglia, Calabria, Molise e provincia autonoma di Trento.

Su questi comuni si sta avviando una verifica i cui risultati si avranno fra un paio di mesi.

Di fronte alla situazione delineata, si ritiene opportuno approfondire le motivazioni o gli impedimenti che hanno generato una così insufficiente percentuale di adozione.

Ciò in coerenza con quanto emerso presso l'8ª Commissione permanente nella seduta del 5 marzo 1997 ove il Governo si è dichiarato disponibile ad intervenire d'ufficio nei confronti di quei comuni che non hanno ancora provveduto neanche all'affidamento dei PUT stessi.

Tale intervento sostitutivo, limitato a siffatti soggetti, sarà accompagnato da tutta una serie di verifiche a cura del sopraccitato ispettorato tese ad individuare e, pertanto, ad adottare le soluzioni normative o amministrative maggiormente idonee per ridare slancio all'*iter* progettuale e procedurale dei PUT.

Sulla base delle risultanze delle indagini in corso e dopo un ulteriore invito ai comuni inadempienti si renderà necessario ricorrere all'istituto del commissariamento *ad acta*.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(30 aprile 1997)

LO CURZIO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* –
Premesso:

che la mancanza di sei unità nell'organico della biglietteria delle Ferrovie dello Stato di Siracusa determina gravissime conseguenze a causa della forzata chiusura di molti sportelli e delle stazioni di Avola,

Noto e Rosolini, il cui personale viene distaccato altrove ed è penalizzato con l'esclusione dalle ferie estive e il mancato pagamento degli straordinari;

che tutto ciò provoca altresì notevoli disagi agli utenti, si chiede di sapere se non si intenda provvedere a colmare i vuoti di organico nella stazione di Siracusa e a riaprire le stazioni di Avola, Noto e Rosolini.

(4-01020)

(9 luglio 1996)

RISPOSTA. – Gli obiettivi societari delle Ferrovie dello Stato di risanamento e di una razionale destinazione delle risorse comportano, inevitabilmente, stante l'elevato costo del personale, la progressiva contrazione del presenziamento negli impianti con minor volume di traffico. Conseguentemente, è stato avviato un programma di chiusura delle biglietterie a bassa redditività.

Per quanto riguarda le stazioni di Avola, Noto e Rosolini, la società Ferrovie dello Stato spa ha proceduto alla chiusura delle biglietterie in considerazione degli elevati costi di gestione delle stesse a fronte degli introiti che, mediamente, sono risultati intorno agli otto milioni di lire mensili.

Il provvedimento ha rivestito carattere di urgenza anche per l'esigenza di garantire a tutto il personale le ferie estive in precedenza programmate.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(29 aprile 1997)

MACERATINI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito con modificazioni dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, sono stati assunti presso i vari uffici giudiziari italiani circa 600 conducenti di automezzi speciali, quarta qualifica funzionale, del Ministero di grazia e giustizia;

che successivamente il Ministero di grazia e giustizia ha indetto un concorso per 752 posti di conducenti di automezzi speciali, quarta qualifica funzionale;

che successivamente il Ministero ha indetto un concorso per titoli per 200 posti riservato agli autisti che prestano o che abbiano prestato servizio ai sensi del sopra richiamato articolo 4 del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232;

che con circolare del 30 ottobre 1992 il Ministro di grazia e giustizia preannunciò la risoluzione del rapporto di lavoro degli autisti assunti con contratto triennale e sulla base del citato de-

creto-legge 15 giugno 1989, e ciò a seguito dell'assunzione in servizio dei vincitori del concorso a 752 posti;

che risulta all'interrogante che il Ministero di grazia e giustizia nell'assegnazione delle sedi intende dare priorità ai 752 vincitori del concorso;

che i vincitori del concorso per 200 posti, dal 1993, prestano servizio in località lontane dal proprio nucleo familiare con i disagi economici e materiali che ne derivano;

che sono state inoltrate al Ministero richieste nominative in merito ad eventuali avvicendamenti e trasferimenti nelle sedi dove hanno il proprio nucleo familiare;

che risulta all'interrogante che in sede di effettuazione dei trasferimenti a domanda per diversi dipendenti viene eccepito il vincolo settennale, per escludere la domanda della valutazione, mentre per altri dipendenti, vincitori od idonei dello stesso concorso, tale vincolo verrebbe superato e le istanze sarebbero state prese in considerazione;

che l'applicazione, in materia estremamente rigida, dell'istituto del vincolo potrebbe creare situazioni di estremo disagio, se non di dubbia legittimità, ove si consideri che i vincitori del concorso potrebbero essere stati assegnati a sedi lontane e/o lontanissime dalla propria residenza,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover rivalutare l'intera situazione e di fare in modo che l'utilizzazione del personale, di cui in oggetto, avvenga senza disagi e discriminazioni che deriverebbero da destinazioni troppo diverse rispetto a quelle del loro nucleo familiare.

(4-03187)

(4 dicembre 1996)

RISPOSTA. - Con provvedimento della Direzione generale del 12 marzo 1993 sono stati nominati e contestualmente assegnati alla sede di prima destinazione 200 vincitori del concorso a 200 posti per la qualifica di conducenti di automezzi speciali (riservato al personale in servizio a tempo determinato), indetto con decreto ministeriale 7 maggio 1992.

Ciò premesso, si osserva che l'articolo 43 del decreto legislativo n. 29 del 1993 ha introdotto il vincolo settennale di permanenza nella sede di prima destinazione.

La norma, che trova applicazione per tutte le amministrazioni dello Stato (articolo 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993), ha innovato alla disciplina generale contenuta nell'articolo 7, comma 3, della legge n. 312 del 1980 che stabiliva in cinque anni il vincolo di permanenza nella prima sede di destinazione.

Tale vincolo temporale di permanenza stabilito per legge si risolve: da un lato, in un limite alla legittimazione del dipendente pubblico a richiedere ed ottenere, prima del decorso di sette anni, il trasferimento «a domanda»; dall'altro in una «valutazione *ex lege*» della esigenza di copertura dei posti in organico degli uffici cui il personale assunto è assegnato in prima destinazione, che impedisce alla stessa amministrazione di disporre - prima del termine dei sette anni - trasferimenti a domanda.

Allo stato della vigente normativa, pertanto, il personale di nuova nomina – assunto dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 – all'atto della presa di possesso presso l'ufficio assegnato, è tenuto a permanervi per un periodo minimo di sette anni.

Tale disposizione, avendo introdotto parametri ben definiti, non sembra consentire alcuna valutazione discrezionale all'amministrazione.

Per ciò che concerne, invece, le ultime assunzioni degli idonei del concorso a 752 posti (perfezionato con provvedimenti della Direzione generale 3 e 4 giugno 1996) si rappresenta che le stesse sono state disposte per i posti vacanti non richiesti dal personale già in servizio e non sottoposto a vincoli temporali di permanenza nella sede di prima assegnazione.

Analoga procedura è stata recentemente attivata per la copertura di ulteriori 82 vacanze nel ruolo del personale in questione.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(24 aprile 1997)

MAGNALBÒ, BEVILACQUA, MARRI, PACE, RECCIA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che, in data 6 ottobre 1996, il direttore del quotidiano «Il Giornale», Vittorio Feltri, ha comunicato a mezzo stampa un numero telefonico mediante il quale – a suo dire – era possibile che ognuno verificasse se il proprio apparecchio telefonico fosse sotto controllo;

che moltissimi cittadini italiani, a cominciare dalla notte di diffusione del quotidiano nelle grandi città, hanno azionato il meccanismo consigliato da Feltri ed alcuni hanno ritenuto, in base alle indicazioni ricevute, di avere il telefono sotto controllo;

che a partire dal giorno successivo la stessa procedura di verifica ha dato esiti diversi e quel numero (0016194320003) è risultato appartenere ad un utente estero;

che il giorno successivo la Telecom ha diramato una nota di agenzia con cui si dichiarava la notizia di Feltri «destituita da ogni fondamento»;

che il giorno successivo stesso il direttore del giornale, nel suo fondo, denunciava l'accaduto, e cioè la avvenuta disattivazione del noto meccanismo a causa del proprio articolo del giorno prima;

che, a seguito di quanto sopra, si è ingenerata tra i cittadini una grande confusione in ordine al regime e alle possibilità dei controlli;

che oltretutto è voce comune che tutti i telefoni dei parlamentari, per il semplice fatto che rivestono tale qualifica, sono sottoposti a continuo controllo al di fuori e contro ogni disposizione di legge,

gli interroganti chiedono di sapere:

a chi in effetti alla data del 6 ottobre 1996 corrispondesse il numero (001619432003) pubblicato dal direttore Vittorio Feltri sul quotidiano «Il Giornale» nell'ambito del proprio fondo in quella data;

a chi in effetti alla data del successivo 7 ottobre 1996 corrispondesse il numero telefonico di cui al punto superiore;

se sia stata o meno operata da parte della Telecom o da altro qualsiasi organismo una disattivazione di un servizio di controllo telefonico tra il giorno 6 e il giorno 7 ottobre 1996;

se, in conseguenza di quanto sopra, debba ritenersi esatto il contenuto della nota di agenzia diramata dalla Telecom e cioè che la notizia di Feltri era da considerarsi «destituita da ogni fondamento»;

se in effetti i telefoni dei parlamentari siano sottoposti a continuo controllo, come da insistente e comune voce in ordine a tale fenomeno, tenuto conto anche del fatto che verifiche effettuate nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 1996, secondo le procedure indicate da Feltri, hanno dato esito positivo;

infine, se, a prescindere dal disegno di legge preannunciato dal Ministro in ordine al regime delle intercettazioni e della divulgazione delle stesse, lo stesso Ministro intenda attivarsi affinché venga fatta completa luce sulle vicende già verificatesi e sopra descritte.

(4-02481)

(22 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si comunica che la concessionaria Telecom Italia ha ribadito la totale infondatezza di quanto affermato dal signor Vittorio Feltri negli articoli apparsi sul quotidiano «Il Giornale».

Il numero telefonico 0016194320003 – indicato quale codice mediante il quale si può verificare, in tempo reale, se il proprio apparecchio telefonico è stato messo sotto controllo – a seguito dei precisi riscontri effettuati è risultato essere attivo sulla rete telefonica della città di San Diego (California) ed appartenente alla società telefonica americana «Pacific Bell»; tale numero viene utilizzato dai tecnici della società stessa per effettuare test a distanza, dalla centrale alle proprie apparecchiature («loop check generato»), prove, queste ultime, che rientrano nella normale attività di esercizio e manutenzione per qualsiasi società telefonica.

Selezionando tale numero, si odono solo toni acustici, in base ai quali il tecnico è in grado di avere l'esito immediato del test; a tale proposito si precisa che la linea impegnata può trasmettere esclusivamente toni acustici, poichè non è abilitata al trasporto della voce.

La concessionaria Telecom nel ribadire la propria totale estraneità ai fatti contestati, ha comunicato che, dal giorno della pubblicazione della notizia da parte de «Il Giornale», si è registrato un notevole incremento di traffico intercontinentale; in particolare, nella giornata del 12 ottobre le chiamate verso il numero pubblicizzato sono state ben 163.513, pari al 167 per cento della media giornaliera dell'intero traffico effettuato dall'Italia verso gli USA.

Dal giorno successivo (domenica 13 ottobre 1996) il numero delle chiamate (78370) verso il citato numero telefonico è andato sensibil-

mente diminuendo, a seguito della smentita della notizia da parte della Telecom stessa.

Quanto sopra è stato confermato anche dalle indagini appositamente effettuate dai competenti organi territoriali di questo Ministero.

Per quanto attiene, infine, al più generale problema delle intercettazioni telefoniche, nel precisare che la procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Milano ha comunicato che in ordine ai fatti riportati nell'atto parlamentare in esame non è stata promossa alcuna indagine penale, si significa che, in merito alle intercettazioni debitamente autorizzate, la concessionaria Telecom offre esclusivamente assistenza tecnica nei casi in cui la competente autorità giudiziaria ne faccia richiesta con apposito decreto motivato e che le relative operazioni siano coperte da segreto istruttorio.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(30 aprile 1997)

MANIERI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per sapere se sia al corrente della discriminazione che penalizza i messi conciliatori dell'Italia meridionale i quali, a differenza di quanto è avvenuto nel Nord Italia, non sono stati assunti dalle amministrazioni comunali.

Attualmente essi sono stati autorizzati a prestare servizio, di fatto e senza retribuzione, presso gli uffici del giudice di pace, ma al di là di tale iniziativa non intravedono soluzione dei loro problemi in tempi ragionevoli.

Poichè sulla materia esistono già in Parlamento ben due disegni di legge (atti Senato 1355 e 1410), l'interrogante chiede di conoscere se il Governo, prendendo lo spunto da dette proposte, non ritenga necessario ed urgente proporre una propria iniziativa al riguardo per definire questa annosa questione e chiudere una vicenda che richiede comunque una risposta da parte delle autorità pubbliche.

(4-04312)

(25 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si osserva quanto segue.

La regolamentazione della notificazione degli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace è dettata dall'articolo 13 della legge n. 374 del 1991, nel testo riformulato dall'articolo 11-bis del decreto-legge n. 57 del 1994, convertito dalla legge n. 678 del 1994.

L'interpretazione generalmente condivisa della normativa è nel senso che:

a) la redistribuzione degli uffici NEP esistenti non ha subito modifiche, poichè l'aumento dell'organico consente di espletare le incombenze derivanti dall'istituzione del giudice di pace, non reputandosi nep-

pure opportuno che presso l'ufficio del giudice di pace, in considerazione delle competenze attribuite a tale organo, sia istituito con ufficio notifiche (per il quale è necessaria la presenza di un operatore, di un assistente e di un collaboratore UNEP);

b) alle notificazioni provvedono altresì i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, e cioè sia i dipendenti comunali addetti a tale particolare attività (non transitata nei ruoli statali), sia i non dipendenti, cioè i soggetti legati all'ente territoriale da rapporto di lavoro autonomo;

c) la competenza per le notificazioni dei messi di conciliazione ha - come già aveva ai sensi della disciplina originariamente detta dall'articolo 51 della legge n. 374 del 1991 - carattere transitorio, in quanto destinata a durare non per un triennio come originariamente previsto, ma fino all'esaurimento del ruolo di appartenenza dei messi di conciliazione (categoria che non può autonomamente sopravvivere alla soppressione dell'ufficio di conciliazione);

d) un ruolo ad esaurimento implica l'impossibilità di un suo incremento, per cui a decorrere dalla data di applicazione della legge n. 374 del 1991, cioè a seguito della soppressione dell'ufficio di conciliazione con l'inizio dell'attività del giudice di pace, non è consentito nominare nuovi messi di conciliazione, con illegittimità dei relativi decreti eventualmente emessi dai presidenti dei tribunali (passibili di annullamento d'ufficio, ma forse, più esattamente, da ritenere emanati in carenza del relativo potere).

I messi di conciliazione non dipendenti comunali in servizio alla data di applicazione delle disposizioni della legge n. 374 del 1991 continuano pertanto a svolgere, per le notifiche inerenti all'ufficio del giudice di pace, la loro attività a tempo indeterminato, per cui (salvo il problema del coordinamento con gli uffici NEP) non si sono verificati mutamenti di sostanza rispetto alla situazione precedente.

Il loro inserimento nei ruoli statali richiederebbe un apposito intervento legislativo che, tuttavia, non sembra auspicabile per più ragioni.

Non appare opportuna l'immissione, con inquadramento nella quarta qualifica funzionale, nei ruoli statali del Ministero della giustizia indiscriminatamente di tutti i messi di conciliazione non dipendenti comunali in servizio alla data del 1° maggio 1995, senza il controllo dei requisiti minimi di professionalità e senza tenere conto della peculiarità delle diverse situazioni (in uffici con scarso carico di lavoro si è strattato, e si tratta, di prestazioni molto limitate).

L'introduzione di un ruolo stabile di «messi dell'ufficio del giudice di pace» si porrebbe, d'altro canto, in contrasto con il disegno organico di riservare l'attività di notificazione agli ufficiali giudiziari ed aiutanti una volta esaurita la fase transitoria che è stata prevista proprio per salvaguardare le posizioni lavorative in atto.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(24 aprile 1997)

MANZI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che il prossimo 3 aprile ricorrerà l'anniversario della fucilazione dell'eroico sacerdote don Giuseppe Morosini, medaglia d'oro al valor militare; le sue gesta e il suo sacrificio dettero origine al film «Roma città aperta», così brillantemente interpretato dall'attore Aldo Fabrizi;

che l'ANPI nazionale, l'ANPI di Roma, l'Associazione famiglie dei caduti per la libertà si sono rivolti allo scrivente per chiedere al Ministro delle poste un autorevole intervento per ottenere l'emissione di un francobollo in memoria di don Giuseppe Morosini, condannato a morte dal tribunale militare della Repubblica sociale italiana e fucilato nel Forte Bravetta il 3 aprile del 1944;

che il Ministro Maccanico aveva assicurato all'interrogante un suo interessamento;

che i familiari dei caduti delle Fosse Ardeatine informano l'interrogante che sarà emesso un francobollo in memoria di Aldo Fabrizi,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno ricordare anche la figura di colui che ha sacrificato la sua vita per la causa della libertà e la cui storia ha rappresentato un simbolo tanto significativo da essere ripresa in un film.

(4-04661)

(11 marzo 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che questo Ministero, sentita la Consulta per la filatelia nella consapevolezza di interpretare in modo adeguato l'altissimo valore morale dell'episodio concernente la figura di Don Giuseppe Morosini, medaglia d'oro al valor militare, in adesione anche alle numerose sollecitazioni ricevute, ha di recente determinato di integrare il programma filatelico 1997 con l'emissione di un francobollo commemorativo nel 53° anniversario della fucilazione del religioso.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(23 aprile 1997)

MANZI, MARCHETTI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che l'articolo 21 della Costituzione italiana stabilisce, tra l'altro, che «tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure», si chiede di sapere:

se la decisione del comune di Susa (Torino) di comminare una multa di lire 60.000 ai cittadini che il 6 agosto 1996 diffondevano volantini vicino al mercato, senza aver pagato i diritti sulla pubblicità, sia da considerare regolare o se invece si tratti di un vero e proprio sopruso; è da considerare che i volantini trattavano argomenti inerenti ai pro-

blemi dell'alta velocità che interessa proprio quella zona e non avevano assolutamente nessuno scopo pubblicitario o commerciale;

se non si ritenga opportuno far pervenire ai comuni una comunicazione che precisi quali sono i diritti sulla pubblicità.

(4-01740)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. — Sulla questione evidenziata nel presente documento parlamentare l'amministrazione comunale di Susa (Torino), all'uopo interpellata dalla competente prefettura, ha fornito i seguenti chiarimenti. In data 6 agosto 1996, su segnalazione della signora Palmira Ravagnolo, referente della società concessionaria AIPA, l'agente della polizia municipale Cristina Perino è intervenuta in via Palazzo di Città 6, dove alcune persone distribuivano volantini di propaganda politica.

L'agente redigeva a carico del partito di Rifondazione comunista — circoli della Val di Susa — con sede in Bussoleno, via Traforo 16, indicato in calce al manifesto, il verbale n. 12/96 per la violazione dell'articolo 15 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulle pubbliche affissioni, deliberato dal consiglio comunale il 27 febbraio 1973, in osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.

Il comune ha infatti precisato che l'articolo 20 dello stesso regolamento, ai commi 10 e 12 lettera *a*), prescrive «l'esenzione per la propaganda elettorale in qualunque forma effettuata in periodi di elezioni in conformità alla legge 4 aprile 1956, n. 212, oppure per la pubblicità indetta da partiti politici o da associazioni politiche, sindacali, patriottiche e religiose, quando la stessa sia inerente a comizi, cortei e pubbliche cerimonie in corso di svolgimento e sia eseguita esclusivamente nel luogo in cui tali manifestazioni avvengono».

L'articolo 19 stabilisce che la misura dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi: per la pubblicità dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose italiane o dei paesi della Comunità economica europea, per la pubblicità delle associazioni d'arma e combattentistiche a carattere nazionale, delle società di mutuo soccorso legalmente riconosciute, dell'Ente nazionale assistenza lavoratori e dell'Ente nazionale industrie turistiche, nonché degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, per la pubblicità relativa agli spettacoli viaggianti e agli spettacoli di beneficenza, per la pubblicità riguardante festeggiamenti patriottici e religiosi.

La citata amministrazione ha pertanto ribadito la fondatezza giudicata del comportamento della polizia municipale nella fattispecie di che trattasi.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento delle protezione civile

NAPOLITANO

(7 maggio 1997)

MARRI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* –
Premesso:

che da tempo è in costruzione la superstrada E78 Grosseto-Fano, denominata «La Due Mari»;

che il progetto di massima dell'intero tratto fu redatto nel 1986 dalla provincia di Arezzo, protocollato in data 28 ottobre 1986 dall'archivio progetti ANAS e approvato dal consiglio di amministrazione di questa il 14 settembre 1988;

che negli anni successivi l'ANAS ha suddiviso l'intervento in 6 lotti, dei quali solo il sesto è funzionale, e ha proceduto ad affidamenti in appalto mediante la formula della concessione per progettazione ed esecuzione dei lavori per i lotti primo, secondo, terzo e sesto (finanziati con il primo programma triennale);

che il lotto n. 1 (lunghezza chilometri 2,528, dall'innesto con la strada comunale dello Scopetone al campo sportivo di Palazzo del Pero) è stato ultimato, mentre il tratto di strada costruito è in fase di collaudo e non può essere aperto al traffico e interconnesso con la viabilità esistente senza il completamento del secondo lotto successivo;

che il lotto n. 2 (lunghezza chilometri 1,847, dal campo sportivo alla località Intoppo), dopo alterne vicende per il fallimento dell'impresa aggiudicataria, è stato messo a disposizione dell'ANAS per l'avvio di un nuovo appalto;

che solo agli inizi del 1996 l'ANAS ha stabilito di procedere ad un nuovo appalto;

che nel mese di giugno, a causa dell'inversione di un computo metrico a corpo con uno a misura, la gara è stata annullata, prevedendosi l'inizio della nuova procedura per il mese di ottobre;

che qualche giorno fa l'ufficio gare dell'ANAS di Roma ha dichiarato la sospensione della gara ancora una volta per errori tecnici, per la dimenticanza da parte degli addetti di allegare il «solito» computo metrico, causando un ulteriore dannoso ritardo nella realizzazione dell'infrastruttura, nonché danni economici per i cittadini,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti s'intenda adottare per contribuire ad una rapida e più dettagliata realizzazione del progetto;

quali siano i motivi dei ritardi da parte dell'ANAS nell'avviare, di volta in volta, le procedure di gara e i motivi dei ripetuti errori da parte dei tecnici;

quali provvedimenti siano stati e saranno adottati nei confronti di questi ultimi;

se non si ritenga, infine, di effettuare maggiori controlli per evitare che abbiano ancora a verificarsi i suddetti errori che, di fatto, fino a oggi hanno impedito lo svolgimento delle gare d'appalto creando enormi disagi alla circolazione del traffico e all'economia della zona.

(4-03431)

(14 dicembre 1996)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione in oggetto l'ANAS, con nota n. 268 del 3 aprile 1997, ha comunicato che essendo stata definita

la procedura della gara d'appalto del lotto n. 2, concernente la costruzione della E78, verranno inviate le lettere di invito a partecipare alla gara d'appalto e che i ritardi verificatisi in passato sono da attribuirsi alla necessità di adeguamento alle prescrizioni della legge n. 216 del 1995 nel frattempo entrata in vigore.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

COSTA

(30 aprile 1997)

MEDURI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* –

Premesso:

che in data 3 ottobre 1996 lo scrivente ha presentato l'interrogazione 4-02135 che testualmente recitava: «Premesso:

che a Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) esisteva una piccola TV privata, denominata "Telemelito", di proprietà della signora Giuseppa Costantino, che da almeno sei mesi non trasmette più;

che secondo voci diffuse la ditta proprietaria di Telemelito avrebbe fatto società con tale Eduardo Lamberti Castronuovo e che la nuova società avrebbe acquistato un'altra piccola televisione locale, a Taurianova, denominata "Televiola"», anch'essa muta e silente da oltre sei mesi;

che, dato il lungo periodo trascorso senza che le due emittenti abbiano irradiato regolari programmi, le stesse, secondo le vigenti normative, non possono più essere autorizzate a trasmettere,

si chiede di sapere se la direzione calabrese del Ministero delle poste e per essa l'ufficio circoscrizionale della Calabria diretto dal dottor Umberto Giordano siano a conoscenza delle notizie in possesso dell'interrogante e abbiano proceduto alla notifica del divieto di trasmissione a "Telemelito" e "Televiola" ed a quanto altro sia in questi casi previsto dalla legge a tutela di interessi di terzi e per evitare e prevenire eventuali reati»;

che ancora nessuna risposta è stata fornita dal Ministro;

che nonostante le proteste di altre emittenti e l'esistenza dell'atto di sindacato ispettivo citato la proprietà delle due richiamate emittenti, evidentemente sentendosi protetta ed impunibile, ha lanciato nuovi segnali che giungono da Televiola (Taurianova) sino a Scilla e da Telemelito (Melito Porto Salvo) sino a Reggio Calabria (ora, però, di nuovo spenta) e che tutto ciò contrasta con le normative vigenti e lede interessi di terzi;

che appare insufficiente e debole il controllo esercitato dall'ufficio circoscrizionale della Calabria che ha consentito la ripresa di trasmissioni ad emittenti ormai morte e, addirittura, ne ha tollerato lo sconfinamento dai confini entro i quali, nel tempo passato, avrebbero potuto e dovuto trasmettere,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover disporre un'indagine ispettiva per verificare se le notizie in possesso dell'interrogante siano vere;

quale sia stato il comportamento dell'ufficio circoscrizionale della Calabria;

se vi siano state o vi siano in atto omissioni, negligenze o, peggio ancora, connivenze con coloro che pensano di potere impunemente violare leggi esistenti e vigenti.

(4-02849)

(12 novembre 1996)

RISPOSTA. - Al riguardo non può che confermarsi quanto riferito con nota n. GM/102451/477/4-2135/INT/RG del 29 marzo 1997, con la quale è stata fornita risposta alla interrogazione 4-02135, di analogo contenuto, presentata dall'onorevole interrogante in data 3 ottobre 1996.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(30 aprile 1997)

MELUZZI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che gli indirizzi fondamentali della recente legislazione nazionale (legge 8 giugno 1990, n. 142, legge 25 marzo 1993, n. 81, legge 15 ottobre 1993, n. 415) sono incontestabilmente orientati al fine di garantire stabilità e continuità all'azione amministrativa nei governi locali;

che di tale stabilità e continuità sono ingredienti fondamentali il rafforzamento dei poteri e dell'autorevolezza istituzionale del sindaco, il suo potere di scelta degli assessori nonché la relativa indipendenza della sua figura dai contingenti umori del consiglio comunale; la durata e la continuità operativa delle giunte; l'eliminazione delle crisi a ripetizione di infausta memoria;

che le dimissioni di almeno la metà dei consiglieri (legge 8 giugno 1990, n. 142, articolo 39, comma 1, lettera *b*), n. 2), date talora non contestualmente e soprattutto in assenza di profonde convergenze politico-programmatiche, erano progressivamente divenute il nuovo veicolo di instabilità politico-istituzionale nei governi locali e l'inedito strumento di nuove e cieche lotte di potere nei consigli comunali proprio perchè la strumentale autodelegittimazione del consiglio determinava altresì le dimissioni del sindaco, lo scioglimento del consiglio e nuove elezioni;

che con legge 15 ottobre 1993, n. 415, Governo e Parlamento intesero porre argine a tale patologia affermando il fondamentale e sacrosanto principio della inefficacia immediata delle dimissioni e della necessaria surrogazione, entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, dei consiglieri dimissionari, disinnescando così l'improvviso automatismo e limitando lo scioglimento del consiglio ai casi di mancata surrogazione;

che il Consiglio di Stato, sezione I, con parere 5 giugno 1996, ha solennemente confermato il nuovo orientamento legislativo;

che con autentico colpo di mano «agostano» il Governo Prodi, probabilmente per misere e contingenti convenienze politiche, con decreto-legge *ad hoc* 30 agosto 1996, n. 452, ha ripristinato l'immediata efficacia delle dimissioni nonchè l'immediato automatismo delle dimissioni di metà del consiglio comunale e del sindaco, eliminando del tutto in questo caso la possibilità di surrogazione, ed ha dato con ciò irresponsabile incentivo alla instabilità dei governi locali;

ritenuto:

che in provvedimenti di tale fatta, segnati da rara irresponsabilità istituzionale, è dato riscontrare ancora una volta, ammesso che ve ne sia bisogno, la ricorrente doppiezza di questo Governo, pronto ad abbracciare spregiudicatamente ogni causa (ad esempio la stabilità dei Governi) ed il suo contrario (ad esempio le dimissioni del sindaco per mero automatismo);

che la delicatezza della materia e la insussistenza di emergenze tali da giustificare la emanazione di un decreto-legge avrebbero dovuto consigliare il Ministro dell'interno, a parole scrupoloso interprete della legalità, ad avanzare, ove necessario, una ordinaria e motivata proposta di legge al Parlamento per il tramite delle competenti Commissioni,

l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno:

relazionare immediatamente in Parlamento con immediato ripristino delle garanzie procedurali;

lasciar decadere il decreto-legge;

garantire circa gli orientamenti generali del Governo in materia di autonomie locali.

(4-01838)

(19 settembre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Com'è noto le disposizioni normative in tema di dimissioni dalla carica di consigliere hanno subito rilevanti e letterali mutamenti interpretativi ed applicativi nel solo arco temporale intercorrente tra la data del 5 giugno 1996 e la data del 23 dicembre 1996.

Infatti, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, nell'adunanza della prima sezione svoltasi il 5 giugno 1996 aveva esaminato la questione giuridica del coordinamento tra l'articolo 39, comma 1, lettera *b*), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e l'articolo 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415, individuando la chiave di lettura delle predette disposizioni nella volontà del legislatore di assicurare che il collegio sia sempre integro, in quanto composto momento per momento dal prescritto numero di consiglieri. Pertanto, i consiglieri dimissionari, a prescindere dalla loro consistenza numerica, ancorchè destinati ad essere surrogati, restavano nell'esercizio delle proprie funzioni per l'arco di venti giorni di tempo assegnato al consiglio per deliberare la surroga. Ne con-

seguiva che l'effetto dissolutorio del consiglio comunale per dimissioni di almeno la metà dei consiglieri, ai fini dell'applicazione del citato articolo 39, comma 1, lettera *b*), n. 2, era differito alla eventuale mancata surrogazione dei dimissionari nel termine di venti giorni, che determina la vacanza dei seggi consiliari.

Nel corso dello stesso anno solare sono intervenuti dei decreti-legge che hanno diversamente regolato la materia stabilendo l'irrevocabilità e l'immediata efficacia delle dimissioni e conferendo al consiglio 20 giorni di tempo dalla loro presentazione per procedere alla surrogazione che, tuttavia, non doveva aver luogo quando si fossero verificati i presupposti dell'articolo 39, comma 7, lettera *b*), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

I cennati provvedimenti d'urgenza sono poi decaduti determinando la ripresa in vigore delle disposizioni recante dall'articolo 7 della legge n. 415 del 1993 e dell'articolo 39, comma 1, n. 2, lettera *b*), della legge n. 142 del 1990.

Attualmente la materia forma oggetto del testo del disegno di legge recante «Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo» già approvato dal Senato ed in corso di esame della Camera (atto Camera n. 2564).

Pertanto, nell'auspicio che nuove proposte assumano il valore di disposizioni di legge, eliminando le lamentate ambiguità interpretative, non è ravvisabile alcun orientamento che si discosti da quello collegato alla vigente normativa.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(2 maggio 1997)

MICELE. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che da fonti sindacali si apprende che la RAI si appresta, per la copertura di un posto di elettricista da destinare alla zona alta frequenza della sede di Potenza, ad assumere l'unità attingendo da una graduatoria di persone dichiarate «idonee» in una selezione effettuata negli anni 1991 o 1992 presso la sede regionale della Puglia e, pertanto, non più valida in considerazione del tempo trascorso;

che tale tipo di assunzione non risponde a criteri di legittimità e che, invece, è il caso di procedere all'allestimento, in tempi brevi, di una selezione per «eletttricisti MIAF» riservata ai giovani residenti in Basilicata e ciò in considerazione della grave crisi occupazionale esistente nella regione che tocca punte intorno al 22 per cento e della esigenza, per la sede regionale, di garantirsi l'assunzione di un elemento che non ponga nel breve tempo, come già avvenuto in passato, problemi di trasferimento;

che da decenni il reclutamento di personale impiegatizio, tecnico e operaio presso le dislocazioni aziendali avviene attraverso selezioni

organizzate a livello regionale, riservate quindi ai giovani residenti nelle singole realtà territoriali, per cui appare del tutto inopportuno che presso la sede di Potenza non venga seguita la stessa procedura,

si chiede di sapere quali provvedimenti intendano mettere in atto i Ministri in indirizzo per scongiurare la situazione lamentata e se non sia il caso di respingere la domanda della RAI volta ad ottenere il riconoscimento delle agevolazioni previste dalla vigente normativa in ordine all'assunzione di personale con contratto di formazione e lavoro.

(4-02871)

(12 novembre 1996)

RISPOSTA. - Al riguardo si ritiene anzitutto opportuno premettere che non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale.

Detta materia rientra, infatti, nelle competenze del consiglio di amministrazione della società e ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo in quanto tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dalla onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la concessionaria la quale ha comunicato che, considerato l'impegno economico ed organizzativo che le selezioni per il reperimento del personale comportano, le graduatorie degli idonei vengono ritenute valide anche per periodi di 3-4 anni. Inoltre, quando nell'ambito dell'area produttiva interessata all'assunzione del personale non vi sono graduatorie utili, vengono presi in considerazione gli aspiranti già selezionati per altre aree produttive.

Nel caso in esame si è verificata proprio tale circostanza, per cui per la copertura di un posto vacante presso la sede di Potenza è stata proposta l'assunzione di una unità risultata idonea in una selezione svolta presso la sede di Bari nel marzo 1993 e che si era dichiarata disponibile a raggiungere una sede diversa da quella di residenza.

Nel rammentare, infine, che ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di collocamento la concessionaria RAI ha facoltà di assumere nominativamente il personale di cui ha necessità, dandone comunicazione alla sezione circoscrizionale del lavoro competente per territorio entro 5 giorni dall'assunzione, si precisa che nel corso del 1996 la ripetuta società ha effettuato presso la sede di Potenza due assunzioni a tempo indeterminato (un impiegato d'ordine ed un praticante giornalista) e due assunzioni a tempo determinato (un impiegato d'ordine e un operatore di ripresa).

La medesima RAI ha, comunque, assicurato che per far fronte a ulteriori esigenze che dovessero presentarsi presso la sede lucana, è stata già predisposta un'apposita selezione per elettricisti riservata a candidati residenti o domiciliati in Basilicata.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(30 aprile 1997)

MICELE, LOMBARDI, SATRIANI, MIGNONE, GRUOSSO, VELTRI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, l'unica arteria autostradale che attraversa la Basilicata e la Calabria, si trova, da sempre, in un pessimo stato di manutenzione e in condizioni di percorribilità assai precarie e pericolose, soprattutto nel periodo invernale;

che l'autostrada suddetta rientra nelle competenze dell'ANAS che, però, non è in grado di assicurarne l'ammodernamento e la manutenzione se è vera la circostanza che, alla scadenza del 31 dicembre 1996 fissata dall'allora ministro Di Pietro, non erano stati ancora presentati i necessari progetti di rifacimento;

che, nonostante le procedure di gara siano state avviate da tempo (circa tre anni), soltanto da 3 o 4 mesi l'ANAS ha consegnato i progetti preliminari ai progettisti incaricati i quali, secondo quanto riportato da alcune notizie di stampa («L'Unità» del 7 gennaio 1997, pag. 18), sostengono che i preliminari non sono coerenti con le prescrizioni volute dalla legislazione Merloni e con le norme in materia d'impatto ambientale e che perciò è probabile che la presentazione dei progetti esecutivi avvenga oltre i tempi stabiliti nel bando;

che questo stato di cose contrasta fortemente con le affermazioni fatte in più occasioni dal Governo circa la centralità e la priorità dell'opera di ammodernamento della Salerno-Reggio Calabria, da tutte le parti indicata come una delle emergenze infrastrutturali da aggredire con risolutezza e urgenza;

che nella medesima pagina del citato quotidiano si legge, altresì, che il presidente della Società autostrade Giancarlo Elia Valori ha ribadito la disponibilità della Società autostrade, più volte manifestata, a subentrare nella progettazione ed esecuzione dei lavori di ammodernamento e di riqualificazione funzionale della Salerno-Reggio Calabria, assumendone anche la responsabilità gestionale;

che la questione sollevata riveste grande importanza per il Meridione d'Italia in quanto il progetto di ammodernamento della Salerno-Reggio Calabria può costituire il volano di una strategia di rilancio e di nuova occupazione per il Sud,

si chiede di conoscere:

quale sia effettivamente lo stato di avanzamento delle fasi di progettazione esecutiva e quali siano le previsioni temporali di esecuzione dei lavori;

se non si ritenga che, a questo punto, di fronte ai ritardi e alle inadempienze dell'ANAS non si debba valutare l'opportunità di affidare alla Società autostrade la responsabilità del progetto di rinnovamento e di ammodernamento e della gestione di questa importante arteria.

(4-03681)

(15 gennaio 1997)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto l'ANAS rende noto che nel triennio 1994-96 gli interventi effettuati sui

complessivi 443 chilometri del tracciato della autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria hanno privilegiato le pavimentazioni, la segnaletica, la manutenzione costante delle opere in verde e le opere di protezione, impegnando risorse per circa 130 miliardi di lire. È stato predisposto, inoltre, un piano organico degli interventi sulle barriere metalliche di sicurezza.

Relativamente all'ammodernamento della A3, l'ANAS rappresenta che è attualmente in corso la progettazione esecutiva di 130 chilometri (pari al 25 per cento circa della intera estesa) così suddivisi:

dal chilometro 2+500 (svincolo per Avellino) al chilometro 45+900 (svincolo per Contursi) in provincia di Salerno;

dal chilometro 206+500 (svincolo di Firmo) al chilometro 258+200 (svincolo di Cosenza Nord) in provincia di Cosenza;

dal chilometro 304+200 (svincolo di Falerna) al chilometro 337+800 (svincolo di Pizzo Calabro) in provincia di Vibo Valentia e Catanzaro.

La progettazione esecutiva in corso è suddivisa in 17 tratti, di cui 4 a cura dell'ufficio per l'autostrada Salerno - Reggio Calabria e 13 affidati a studi tecnici in base a disciplinari di incarichi stipulati all'esito di specifiche gare di appalti della progettazione.

Per i progetti relativi a 4 lotti sono in corso gli *iter* istruttori per l'acquisizione dei pareri di rito.

L'ANAS ha inoltre avviato lo studio di impatto ambientale non solo sull'intero tracciato ma anche sulle corsie d'emergenza, secondo le linee guida emanate dal Ministero dell'ambiente in data 27 febbraio 1997.

Ciò ha comportato dei ritardi non imputabili all'ANAS per cui non si ravvisano gli estremi per affidare alla Società autostrade la responsabilità esecutiva del progetto di ammodernamento di detta arteria.

L'ANAS prevede che, dopo i 90 giorni prescritti per la valutazione di impatto ambientale, i bandi di gara possano essere pubblicati alla fine dell'estate.

Anche l'ufficio per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria ha in corso la progettazione, comprensiva dello studio di inserimento ambientale, del tratto compreso fra i chilometri 354 (svincolo di Serre) e 393 (svincolo di Gioia Tauro) che interessa le province di Vibo Valentia e Reggio Calabria.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

COSTA

(30 aprile 1997)

MONTELEONE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che il decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990 ha istituito il livello economico differenziato (LED) per il personale del pubblico impiego;

che gli articoli 35 e 36 del suddetto decreto dispongono che la prevista integrazione economica possa essere attribuita ai soli dipendenti, appartenenti alle qualifiche comprese fra la prima e la settima inclusa, in servizio presso gli enti locali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la selezione, in sede di prima applicazione, alla data del 1° ottobre 1990, limitando la concreta attribuzione del LED a coloro che abbiano conseguito un'anzianità di servizio di ruolo di tre anni nella qualifica funzionale rivestita;

che in tale fattispecie rientrano alcuni dipendenti del comune di Bernalda (Matera) ai quali, accertate le mansioni effettivamente svolte a partire dal 1990, erano state attribuite, con delibera di giunta municipale n. 490 del 28 novembre 1994, qualifiche funzionali superiori con trattamento economico più elevato, a seconda del livello d'inquadramento;

che a seguito dell'opposizione del CCOEL il comune di Bernalda con provvedimento sindacale n. 5548 del 29 marzo 1995 ha disposto il recupero delle maggiori somme corrisposte con lo stipendio 1995, con conseguente ripristino delle qualifiche funzionali originarie;

che contro tali provvedimenti i dipendenti interessati hanno proposto ricorso al TAR della Basilicata, giudizio tuttora pendente;

che con delibere di giunta municipale nn. 194, 196, 197 e 198 del 4 aprile 1996 il comune di Bernalda ha approvato le graduatorie di merito relative alla seconda, terza, quarta e sesta qualifica funzionale, stilate dall'ufficio del personale, procedendo contestualmente all'attribuzione del LED, per gli aventi diritto, ex articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990, determinando inoltre per ciascuna qualifica la spesa occorrente a copertura degli arretrati non corrisposti nel periodo dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1996;

che con le medesime delibere la suddetta amministrazione comunale ha disposto che l'erogazione del LED a favore dei dipendenti interessati dal citato provvedimento di giunta municipale n. 5548 dovesse effettuarsi a partire dal 1° marzo 1995, sospendendo le spettanze dal 1° ottobre 1990 al 28 febbraio 1995;

che i dipendenti danneggiati da tale provvedimento hanno chiesto con lettera protocollata n. 7802 del 3 maggio 1996 il riesame della situazione di applicazione del LED senza ottenere a tutt'oggi alcuna risposta da parte dell'ente, proponendo successivamente al TAR della Basilicata istanza di sospensione per le delibere municipali in oggetto, giudizio tuttora pendente,

l'interrogante chiede di sapere:

se si sia a conoscenza dei motivi per i quali il comune di Bernalda, dopo aver approvato le graduatorie di merito, abbia sospeso le spettanze del LED, limitatamente ad alcuni dipendenti comunali, dal 1° ottobre 1990 al 28 febbraio 1995;

quali provvedimenti si intenda assumere per ripristinare tempestivamente parità di trattamento economico a tutti i dipendenti in servizio presso l'amministrazione comunale di Bernalda e in identica situazione soggettiva.

(4-00915)

(3 luglio 1996)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La questione rappresentata nel presente documento parlamentare concerne l'attribuzione del trattamento economico differenziato – LED – istituito con decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990, che, in via generale, può essere attribuito soltanto al 20 per cento del personale appartenente alla VII qualifica funzionale mentre, negli enti di tipo IV, inferiori cioè ai 3.000 abitanti, può essere erogato, in base al disposto del comma 5 dell'articolo 36 del sopracitato contratto con decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990, a tutti gli apicali di area di VII qualifica presenti, «in aggiunta alla percentuale di cui all'articolo 35, comma 4» (20 per cento).

Il comune di Bernalda (Matera) aveva chiesto a questa amministrazione di poter utilizzare quest'ultima disposizione, per poter estendere l'applicazione del LED, oltre la percentuale del 20 per cento anche agli apicali delle singole aree a cui in un primo tempo aveva attribuito illegittimamente l'VIII qualifica funzionale e che successivamente erano stati ricondotti – anche a seguito della decisione della commissione centrale per gli organici degli enti locali dell'11 gennaio 1994 – nella VII qualifica.

Questo Ministero precisava che la norma in questione, relativa agli enti di tipo IV, non fosse suscettibile di applicazione estensiva e quindi che, per gli enti di tipo III, come il comune di Bernalda, vada applicata la sola percentuale prevista nell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990 che, nel caso della VII qualifica, è, com'è detto, del 20 per cento.

Presumibilmente, quindi, il comune di Bernalda ha sospeso le spettanze del LED a causa della situazione verificatasi a seguito del declassamento del personale dipendente che dalla VIII qualifica funzionale era stato ricondotto nella VII.

Tale operazione aveva comportato la modifica del numero dei posti per ogni singola qualifica (compresi gli apicali); il comune, infatti, assieme all'accertamento dello stipendio diverso da corrispondente ai dipendenti avrà considerato la diversa condizione degli stessi al fine dell'attribuzione del LED.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che nel caso predetto le difformità di trattamento tra dipendenti, pur appartenenti a medesima qualifica funzionale, siano sostanzialmente correlate all'applicazione delle predette disposizioni di legge, non avendo elementi di giudizio per ritenere che si siano perpetrate disparità di trattamento di dipendenti in identica situazione soggettiva.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(2 maggio 1997)

MONTELEONE, BEVILACQUA, MARRI, DE CORATO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, PACE, MAGNALBÒ, AZZOLLINI, DENTAMARO, PEDRIZZI, CAMPUS, SPECCHIA, SERVELLO, TURINI, BASINI, NAPOLI Bruno, FOLLONI, DI BENEDETTO, MUNDI, LAURO, PASQUALI, BONATESTA, MACERATINI, NOVI, DEMASI, MAGGI, MARTELLI, CASTELLANI Carla, RECCIA, MEDURI, RAGNO, RONCONI, MAGLIOCCHETTI, SILIQUINI, CIRAMI, GERMANÀ, BUCCIERO, MULAS, BRIENZA, COZZOLINO, DE SANTIS. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che alcune interrogazioni parlamentari e segnalazioni alla Commissione di vigilanza sulla RAI e alla direzione della testata giornalistica per l'informazione regionale (TGR) hanno evidenziato episodi di intollerabile parzialità nell'attività di informazione giornalistica che ricade sotto la responsabilità del caporedattore presso la sede regionale della RAI della Basilicata;

che, secondo quanto risulta agli interroganti, presso la sede RAI della Basilicata vengono denunciati episodi di intimidazione a danno di alcuni redattori;

che tale clima sembra generare una situazione di confusione e di possibile sopraffazione, in concomitanza con la nomina di alcune figure professionali (un vice-caporedattore, alcuni capi-servizio ed ipotesi di nuove assunzioni di giornalisti);

che alcuni giornalisti presso la suddetta redazione RAI hanno acquisito precisi diritti per avere svolto mansioni superiori regolarmente autorizzate dalla direzione della TGR,

gli interroganti chiedono di sapere:

se corrisponda al vero che il caporedattore della sede RAI della Basilicata, violando i diritti acquisiti dai giornalisti interessati, nelle proposte adesso reiterate alla direzione della TGR non abbia tenuto conto di tali situazioni soggettive maturate nel tempo e delle proposte da lui stesso formulate precedentemente;

se corrisponda al vero che il caporedattore della sede RAI della Basilicata, violando i diritti acquisiti dai giornalisti interessati, abbia adesso formalizzato alla direzione della testata per l'informazione regionale richieste di assunzioni a tempo indeterminato escludendo dalla rosa nominativi di giornalisti da lui precedentemente proposti alla direzione della TGR;

quali provvedimenti ritenga opportuno che siano adottati per tutelare il necessario pluralismo del servizio pubblico e le professionalità dei giornalisti impegnati presso la sede RAI della Basilicata in presenza di diritti acquisiti.

(4-03003)

(20 novembre 1996)

RISPOSTA. – In relazione all'atto parlamentare in esame si ritiene opportuno premettere che i problemi relativi alla gestione del personale RAI rientrano nella esclusiva competenza degli organi societari.

Ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo in quanto il consiglio di amministrazione della società opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dagli onorevoli interroganti nell'atto parlamentare in esame non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha precisato che non sono state registrate nella redazione per la Basilicata situazioni di particolari tensioni.

Nel precisare che il direttore della testata giornalistica regionale (TGR) non ha avanzato alcuna richiesta di assunzione di giornalisti presso la redazione in questione - il cui organico giornalistico, peraltro, non presenta lacune tali da far prevedere assunzioni nel prossimo futuro -, la medesima concessionaria ha significato che non risulta che alcun giornalista abbia acquisito il diritto alla promozione sulla base dell'espletamento di mansioni superiori a quelle di inquadramento; vi è stata, infatti, soltanto la copertura di alcune posizioni di «line» di livello superiore da parte di redattori ordinari, avvenuta a rotazione e per periodi di tempo tali da escludere la possibilità di aver consentito la maturazione di qualsivoglia diritto.

La RAI ha, infine, fatto presente che la direzione della TGR ha puntualmente rispettato le indicazioni della direzione generale, precisando che i giornalisti temporaneamente impegnati nell'espletamento di mansioni superiori sono stati regolarmente retribuiti per questa loro attività nei termini previsti dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

(30 aprile 1997)

MURINEDDU. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* -
Premesso:

che il passaggio del servizio escavazione porti dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero dei trasporti e della navigazione, in ottemperanza all'articolo 26 della legge n. 84 del 1994, a tutt'oggi non è stato reso operante;

che i responsabili del nucleo dimostrano di sottovalutare le gravi conseguenze sul piano dell'occupazione nel settore della escavazione porti per la evidente negligenza con cui il problema viene seguito;

che gli incontri con le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL si sono conclusi sempre con promesse non mantenute circa la ristrutturazione del servizio nella sua articolazione nazionale;

che a due anni di distanza dalla pubblicazione delle nuove disposizioni di legge sulla materia non si è provveduto a rilanciare il servizio di escavazione porti mediante la istituzione degli uffici periferici;

che una saggia progettazione degli interventi statali consentirebbe il reimpiego in servizio di tutto il personale attualmente pagato e mantenuto inattivo;

che il ripristino del servizio consentirebbe, mediante il rilancio della cantieristica, un ragguardevole risparmio per l'erario,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere nell'immediato in ordine al problema suesposto, considerato che le maestranze, esasperate dalla totale assenza di azioni di Governo, minacciano di dar corso a dure forme di lotta.

(4-00957)

(4 luglio 1996)

RISPOSTA. – Il Servizio escavazione porti (SEP) è stato trasferito, ai sensi della legge n. 84 del 28 gennaio 1994, dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero dei trasporti e della navigazione. Tuttavia, l'effettivo sub-ingresso nella gestione del servizio è avvenuto soltanto nel maggio 1996 in virtù del trasferimento dei capitoli di bilancio e perciò della possibilità concreta di gestione attraverso l'acquisizione del potere di spesa.

Peraltro, il trasferimento del personale, del naviglio e dei beni appartenenti al servizio ha richiesto l'attivazione di complesse procedure tuttora in corso, in relazione alle quali – occorre sottolineare – è emersa una situazione del SEP non adeguata alle esigenze di economicità ed efficacia del servizio, soprattutto con riferimento alle caratteristiche tecniche del naviglio effossorio.

E tuttavia, proprio in considerazione della descritta situazione, occorre sottolineare una precisa e concreta volontà di rilancio del SEP, testimoniata dal dettato del decreto-legge n. 535 del 21 ottobre 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 647 del 1996, che prevede uno stanziamento di 20.000 milioni per il potenziamento dei mezzi effossori attraverso l'acquisizione ovvero l'ammodernamento dei mezzi nonché la ristrutturazione dei cantieri, cui si provvederà nei prossimi mesi.

In ogni caso, per consentire di far fronte alle necessità immediate di escavo, la medesima normativa permette, nei casi di necessità e di urgenza, l'utilizzo dei fondi citati anche per il noleggio di mezzi effossori a scafo nudo ovvero, se necessario, armati in Italia e all'estero.

Altre iniziative sono in corso di definizione relativamente alle esigenze del personale e di ristrutturazione del parco effossorio dei cantieri.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(29 aprile 1997)

NOVI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il colloquio dei magistrati di La Spezia col procuratore generale di Lugano, Carla del Ponte, doveva rimanere segreto;

che un comunicato del pubblico ministero elvetico ha creato non pochi problemi agli inquirenti italiani che conducono l'inchiesta sui presunti finanziamenti del banchiere Pacini Battaglia a non meglio identificati ambienti giudiziari;

che l'inchiesta di La Spezia potrebbe essere scorporata e affidata per competenza ad altre procure;

che sarebbero insorti contrasti tra il pubblico ministero Alberto Condino e il procuratore capo Antonio Conte sull'eventuale scorporo di alcuni filoni dell'inchiesta spezzina;

che il banchiere tangentista Pacini Battaglia avrebbe ricevuto 4 anni fa, prima della notizia ufficiale dell'emissione della custodia cautelare, la telefonata del rappresentante di uno studio legale che, secondo quanto dichiarato dall'avvocato Spazzali, si metteva «a disposizione» dell'inquisito;

che identica, singolare e sospetta offerta di collaborazione era stata rivolta a un altro imputato eccellente, il signor Panzavolta;

che uno studio legale milanese era informato in anticipo sui provvedimenti che sarebbero stati adottati dalla procura di Milano;

che secondo l'avvocato Spazzali la contrattazione con gli imputati di «Mani pulite» ha impedito di sradicare la corruzione,

si chiede di sapere:

se risulti che la disinvolta loquacità del procuratore generale di Lugano abbia influito negativamente sull'inchiesta dei magistrati spezzini;

se risulti che le telefonate dell'ufficio legale milanese, che preannunciava agli inquisiti procedimenti giudiziari che li riguardavano, rientrassero nelle consuetudini del rito giudiziario ambrosiano;

se il Ministro in indirizzo condivida la proposta avanzata dal presidente dell'Unione camere penali, avvocato Gaetano Pecorella, che sollecita un'indagine approfondita sui conti bancari dei procuratori di Roma e Milano.

(4-01970)

(25 settembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si forniscono i seguenti elementi di risposta, acquisiti dalle varie autorità giudiziarie interpellate.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di La Spezia ha negato che siano mai insorti contrasti di alcun genere con il sostituto dottor Cardino, affermando di aver sempre approvato l'attività svolta dai suoi sostituti nell'ambito dell'inchiesta richiamata dall'interrogante.

Il predetto procuratore ha, inoltre, precisato che nulla risulta al suo ufficio in ordine ad un eventuale comunicato diramato dal procuratore generale di Lugano circa il colloquio con i sostituti

dottori Cardino e Franz, e che, in ogni caso, non vi è stato alcun riflesso negativo sull'inchiesta succitata.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brescia, dal canto suo, ha comunicato che la materia trattata dalla interrogazione in argomento costituisce oggetto di procedimenti iscritti presso il suo ufficio solo per quanto attiene alla scelta da parte di Lorenzo Panzavolta del difensore di fiducia nel procedimento penale n. 522/93 N.R.P.M.-T. Milano.

Il relativo procedimento risulta iscritto con il n. 654/96 per il reato di cui all'articolo 346 del codice penale (millantato credito).

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano ha, infine, comunicato di non poter fornire alcuna indicazione in ordine ad iniziative assunte da studi legali milanesi nei confronti di inquisiti o inquisibili, precisando, per ciò che concerne le dichiarazioni del professor Gaetano Pecorella, di aver proposto querela per diffamazione nei confronti del predetto, unitamente ai colleghi dottori D'Ambrosio, Colombo, Davigo, Greco, Ielo e Ramondini.

Riguardo alla proposta del professor Pecorella, cui si riferisce l'interrogante, il Ministro non ha alcuna veste istituzionale per poter interloquire, sollecitando la proposta medesima eventuali autonome iniziative di competenza dell'autorità giudiziaria, in presenza, evidentemente, di ipotesi di reato da vigilare, ovvero di competenza di altra amministrazione.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(24 aprile 1997)

NOVI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che, risulta all'interrogante che organi di stampa avrebbero pubblicato notizie in merito al fatto che il 25 marzo 1993, interrogato dal sostituto procuratore della Repubblica Antonio Di Pietro, il presidente dell'AGIP Raffaele Santoro affermò: «Silvano Larini mi disse che Pacini Battaglia era la persona di riferimento del sistema del finanziamento irregolare ai partiti»; sempre il presidente dell'AGIP Raffaele Santoro, interrogato dal sostituto Gherardo Colombo, parlando del ruolo di Necci nell'ambito dell'affare da 60 miliardi della TPL ribadì: «Pacini Battaglia è intervenuto più volte nel meccanismo»; il procuratore capo Saverio Borrelli ha liquidato con una battuta le perplessità sui comportamenti distratti e svagati dei suoi sostituti sul ruolo di Pacini Battaglia nella Tangentopoli della prima e della seconda Repubblica, l'interrogante chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza dello stato a cui sono giunte le inchieste giudiziarie sul ruolo del banchiere Pacini Battaglia nelle vicende denunciate più di tre anni fa dal presidente dell'AGIP Raffaele Santoro.

(4-02045)

(2 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano ha comunicato che nei confronti di Pierfrancesco Pacini Battaglia sono state operate dal suo ufficio le seguenti iscrizioni:

1) procedimento penale n. 8655/92 per i reati di cui agli articoli 81, 110, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale (pagamenti verificatisi all'estero negli anni 1990, 1991 e 1992).

In ordine a tali reati è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere disposta con ordinanza del GIP in data 19 marzo 1993.

2) Procedimento penale n. 14064/94 per il reato di cui agli articoli 81, 110, 319, 321 del codice penale (questione «Closing Enimont»).

La fase preliminare si è conclusa con richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato in data 7 dicembre 1994.

3) Procedimento penale n. 2346/95 per i reati di cui agli articoli 61 n. 2, 81, 110, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 81, 110 del codice penale, 7 della legge n. 195 del 1974 e 4 della legge n. 659 del 1981 (questione «Ferrovie concesse»).

Tale procedimento è stato trasmesso, unitamente ad altre 67 posizioni, alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma per competenza.

4) Procedimento penale n. 9791/95 per i reati di cui agli articoli 2621, 2640 del codice civile e 61 n. 2 del codice penale; 81, 110, 646, 61 n. 7-11 del codice penale; 81, 110, 648 del codice penale; 110, 319, 319-*bis* del codice penale.

La fase preliminare si è conclusa con la richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato in data 29 settembre 1995.

5) Procedimento penale n. 9008/96 per i reati di cui agli articoli 110, 319, 319-*bis*, 61 n. 2 del codice penale; 81 del codice penale, 7 della legge n. 195 del 1974 e 4 della legge n. 659 del 1981 (vicenda «AEM Torino»).

6) Procedimento penale n. 4652/96 per il reato di cui all'articolo 379 del codice penale.

In relazione a quest'ultimo procedimento non risulta comunicato se si siano concluse le indagini preliminari.

Riguardo all'episodio TPL-Enimont, il procuratore della Repubblica summenzionato ha riferito che esso fu scoperto a seguito dell'arresto di Sergio Cragnotti, il quale lo descrisse come un fatto di «corruzione privata», giacchè all'epoca Gardini era presidente della Montedison mentre Necci e Cragnotti erano legali rappresentanti di Enimont, altra società di diritto privato.

Lo stesso procuratore ha precisato che, al riguardo, venne condotta una serrata attività investigativa con numerosi interrogatori delle persone coinvolte, nonchè avviata una commissione rogatoria sul presunto versamento di Gardini a favore di Necci. Tutti gli atti concernenti l'episodio in questione risultano, del resto, depositati nel procedimento ENI-Montedison.

Osserva, conclusivamente, il procuratore della Repubblica di Milano che nei confronti del Pacini Battaglia non è stata disposta alcuna archiviazione, nè sono stati comunque adottati trattamenti diversificati rispetto ad altre persone sottoposte a indagine nel medesimo contesto investigativo.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(24 aprile 1997)
